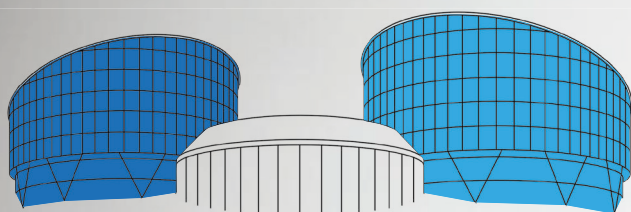




Camera
dei
deputati

XIX LEGISLATURA

Avvocatura della Camera dei deputati
Osservatorio sulle sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo



Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

2024

**Quaderni
n. 21**

Maggio 2025



XIX LEGISLATURA



**AVVOCATURA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Osservatorio sulle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo

**SENTENZE DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
CONCERNENTI LO STATO ITALIANO
(ANNO 2024)**

**Quaderni
n. 21**

Maggio 2025

Questo volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2024.

La Rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, i recenti sviluppi nel sistema di tutela dei diritti umani e sintetizza i filoni su cui si articolano le varie pronunce nell'ambito del contenzioso di cui l'Italia è parte.

Delle sentenze della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – vengono riportate sintesi in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto, nonché i principi di diritto e il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati sottoscrittori – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.

L'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Maria Teresa Losasso.

L'attività dell'Osservatorio è svolta dall'avv. Marco Cerase, con la collaborazione dell'avv. Francesca R. Girardi. La Rassegna introduttiva è stata redatta dall'avv. Cerase. Alla redazione del *Quaderno* ha collaborato anche il dott. Mattia Molinaro. La traduzione della *Rassegna* in inglese è curata dal servizio d'interpreariato della Camera dei deputati.

L'Osservatorio della Camera sulle sentenze della Corte EDU (che non comprende le decisioni) è anche su Internet: <https://internazionale.camera.it/osservatorio-sentenze-cedu/introduzione>

This volume gives an account of the decisions handed down by the European Court of Human Rights (ECtHR) in the year 2024 in cases against Italy. The Introductory Review gives an overview of recent developments in the system protecting human rights in Europe and summarizes the main themes covered by the judgments issued in the litigation involving Italy.

Each judgement of the Strasbourg Court (originally issued either in English or French) has its own summary providing, in Italian, an account of the facts, the relevant legal principles and the ruling.

In addition, the volume's Appendix contains statistical tables showing data relating to Italian litigation and that of the other High Contracting Parties, as well as the text of the ECHR and other particularly relevant documents.

The *Quaderno* is published by the Observatory on ECtHR Decisions, which operates within the Chamber of Deputies' Office of the Legal Counsel headed by Ms. Maria Teresa Losasso. The Observatory's activities are conducted by Mr. Marco Cerase, with the contribution of Ms. Francesca R. Girardi. The Introductory Review is the work of Mr. Cerase. Mr. Mattia Molinaro also contributed. The English translation of the Introductory Review is by Ms. Catharine de Rienzo, with the supervision of the Interpretation and Translation Unit of the Chamber of Deputies.

The Observatory – that holds judgments but not decisions – is available also on the Internet at <https://internazionale.camera.it/osservatorio-sentenze-cedu/introduzione>

INDICE

I. INTRODUCTORY REVIEW	1
1. Introduction and Statistics regarding Litigation Involving Italy	1
2. Case Law Involving Italy	2
2.1. <i>Associations' Right to Privacy: Grand'Oriente d'Italia</i>	2
2.2. <i>Non-Conviction-Based Confiscation: Episcopo and Bassani</i>	6
3. Judgments Relating to Other Countries	10
3.1. <i>Right to Information: Associated Newspapers Limited</i>	10
3.2. <i>The Expulsion of Foreign Nationals: The Danish Cases</i>	12
3.3. <i>Terminally Ill Patients and Assisted Suicide: Karsai</i>	14
II. RASSEGNA INTRODUTTIVA	23
1. Introduzione e dati statistici sul contenzioso	23
nei confronti dell'Italia	23
2. La giurisprudenza nei confronti dell'Italia	23
2.1. <i>Diritto alla riservatezza delle associazioni: Grand'Oriente d'Italia</i>	23
2.2. <i>Confisca senza condanna: Episcopo e Bassani</i>	28
3. Pronunce nei confronti di altri Paesi	31
3.1. <i>Diritto d'informazione: Associated Newspapers Limited</i>	31
3.2. <i>L'espulsione degli stranieri: i casi danesi</i>	33
3.3. <i>Malati terminali e suicidio assistito: Karsai</i>	35
III. ANTICIPAZIONI	43
IV. TABELLE DELLE SENTENZE	51
1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico	51
2. Ripartizione delle sentenze per articolo della Convenzione	
e dei suoi protocolli	60
V. SINTESI DELLE SENTENZE IN ORDINE DI ARTICOLO	
DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI ADDIZIONALI	65
1. Art. 3 - Divieto di trattamenti inumani e degradanti	65
2. Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	81
3. Art. 6 - Diritto a un processo equo	83
3.1. <i>Sotto il profilo dell'equità intrinseca e della parità delle armi</i>	83
3.2. <i>Sotto il profilo della ragionevole durata</i>	93
3.3. <i>Sotto il profilo della mancata o ritardata esecuzione</i>	
<i>di provvedimenti giurisdizionali</i>	95
4. Art. 7 - <i>Nulla poena sine lege</i>	106
5. Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata	114
6. Art. 13 - Diritto a un ricorso effettivo	120
7. Art. 1 Prot. n. 1 - Protezione della proprietà	122
8. Art. 2 Prot. n. 4- Libertà di circolazione	127

9. Art. 41- Equa soddisfazione	136
VI. DOCUMENTI	141
1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo	141
<i>a. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)</i>	<i>141</i>
<i>b. La Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	<i>143</i>
<i>c. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli</i>	<i>146</i>
2. Tabelle statistiche	147
3. Testi normativi	153
3.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	153
3.2 Protocollo addizionale n. 1	172
3.3 Protocollo addizionale n. 4	174
3.4 Protocollo addizionale n. 7	176
3.5 Protocollo addizionale n. 13	179
3.6 Protocollo addizionale n. 15	182
3.7 Legge 24 marzo 2001, n. 89	184
3.8 Legge 9 gennaio 2006, n. 12	197
VII. ULTERIORI DOCUMENTI	203
1. Interrogazione a risposta immediata n. 3-01704	203
2. Resoconto stenografico della seduta del 5 febbraio 2025 (estratto)	206
3. Interpellanza n. 2-00540	208
Indice alfabetico delle sentenze	213

I. INTRODUCTORY REVIEW

Introductory Review

1. Introduction and Statistics regarding Litigation Involving Italy

Rulings by the European Court of Human Rights have – also in the year 2024 – stayed at the center of attention of the mass media and offered elements of parliamentary interest. An explanation can be found also in the workload the Court had to deal with. The Court decided 36,800 applications overall. This constitutes a slight decrease, when compared to the 38,200 decisions it issued in 2023.

The number of cases pending came down from 68,450 to 60,350. This drop is essentially due to a reduction in the number of applications generated by Türkiye, Ukraine, Romania and Italy, and the fact that applications are no longer received from Russia (which was expelled from the Council of Europe in 2022). Türkiye still accounts for 36 per cent of the cases pending, Russia now accounts for 13 per cent, Ukraine for approximately 12.5 per cent, Romania for 6 per cent and Greece for 4 per cent.

The year 2024 saw a slight increase in the number of findings against Italy. In 2023, forty-eight decisions (out of a total of fifty-two) found at least one violation, whereas the past year saw fifty-one such findings (out of a total of fifty-eight decisions involving Italy). The reader is referred to the tables set out below in this *Quaderno* for the details.

The ranking for the countries with the highest number of violations therefore changed slightly last year: Russia (302 violations); Ukraine (153 violations); Turkey (67), Italy (51), Romania (49) and Hungary (48).

As is customary, this 'Introductory Review' will offer a summary of the most significant matters that have involved the general framework created by the European Court of Human Rights' case law. These include not only ECtHR judgments regarding Italy but also elements of the latter's domestic legislation and judgments given by its national courts. The 'Review' will also highlight the content of some decisions regarding other States Parties that have attracted the attention of observers.

2. Case Law Involving Italy

2.1 Associations' Right to Privacy: Grand'Oriente d'Italia

Established by Law no. 87/2013, the 17th Parliament's Committee of Inquiry into Mafia Organizations had opened an inquiry into the relations between the mafia and freemasonry. In this context and with specific reference to the very high number of masonic lodges present in Calabria and Sicily, the Committee of Inquiry had decided to hear the Grand Master of the "Grand'Oriente d'Italia" lodge, Stefano Bisi.

The hearing was conducted on 3 August 2016 and took the form of an 'informal hearing', which meant that the legal obligations attaching to witnesses were not applied (see paragraph no. 6 of the judgment). When asked by the Committee's Chairperson, whether he was prepared to hand over the lists of the lodge's members, Dr. Bisi had replied that that was not possible, on grounds of confidentiality. The same Chairperson had subsequently made a written request that the lists be handed over but, on 11 August 2016, she had received the same reply. Arguing that there were impediments to compliance with the request, Dr. Bisi had cited grounds relating to the safeguards provided by the Italian law on personal data protection and the fact that the Committee of Inquiry's initiative had made no concrete reference to any ongoing investigations into members of the GOI. On 21 December 2016, the Committee's chairperson had repeated her written request. Once again – on 9 January 2017 – the Grand Master had refused to comply with it (see paragraph no. 11 of the judgment). Adding to the reasons already provided, he argued that Article 82 of the Italian Constitution gave committees of inquiry the "same powers and limitations" as a judicial authority and that, therefore, the Committee of Inquiry into the Mafia was – in his words – exceeding those limitations. The Committee of Inquiry had then resolved to summon Dr. Bisi as a witness (i.e. someone bound to tell the truth or find himself committing the criminal offence of perjury). Once again, however, Dr. Bisi had countered that it was impossible for him to reveal the names requested by the Committee. The Committee of Inquiry had therefore resolved to carry out a search on the GOI's premises (see paragraph no. 13 of the judgment). On 1 March 2017, the Revenue Police had carried out the search and its operation had received wide coverage in the press. The outcome of this fact-finding action was that officers seized files containing a great deal of information, including lists of approximately 6,000 persons who were registered GOI members. Crucially, these lists included the list of the lodge members relating to the regions of Sicily and Calabria.

On the very same day of 1 March 2017, the Masonic lodge had applied to the

Court of Rome for judicial review of the search order but its case had been dismissed (see paragraph no. 18 of the judgment). On 31 March 2017, the GOI – which had already sought an opinion from the National Data Protection Authority earlier, only to receive the reply that the latter had no competence in the specific circumstances – had itself filed a criminal complaint with the Public Prosecutor's Office at the Court of Rome. The investigation had been discontinued, however, and the Public Prosecutor had also considered that the conditions for alleging a conflict of competence with regard to the Parliamentary Committee of Inquiry (in accordance with Article 134 of the Constitution) had not been met (see paragraph nos. 21-22). Hence the application to the European Court of Human Rights alleging a violation of Articles 8, 11 and 13 of the Convention and seeking a declaration that there had been a violation of the rights to private life, freedom of association and a fair trial (considered in terms of access to a tribunal and effective remedy).

The Italian Counsel had stated at the outset that Article 82 of the Italian Constitution provides that the Houses of Parliament may (jointly or singly) conduct inquiries into matters of public interest. In such cases, they appoint a special committee and proceed with the same powers and limitations as a judicial authority. By way of this provision, the Constitution has thus recognized a legal institution with a very longstanding tradition: one that had also been operative in the same Italian Parliament during the pre-Republican era.

As far as the specific inquiry into the mafia and similar criminal associations is concerned, the Italian Parliament has, from the Fourth Parliament (1963-1968) onwards, established a parliamentary Committee of Inquiry into the phenomenon of the mafia and other similar organized crime groups ('ndrangheta, Camorra and others, including foreign ones). This by way of specific legislation. The same had occurred during the 17th Parliament: as already highlighted, the Houses had established a Committee of Inquiry into the mafia and similar criminal organizations. This by way of specific legislation.

The tasks assigned to the Committee of Inquiry by section 1 of the abovementioned Law no. 87 had included the following: *“ascertaining and assessing the nature and characteristics of the changes and transformations in the phenomenon of the mafia and all its connections, including the institutional ones, having particular regard for those organizations permanently established in regions other than those which they have traditionally penetrated and that are, in any case, characterized by highly developed systems of economic production, as well as for the processes of internationalization and cooperation with other criminal organizations in order to conduct new forms of illegal activity harmful to persons, the environment, assets, intellectual property rights or national security, having particular*

regard for the promotion and exploitation of illegal migratory flows; and also, to this end, acquiring a deeper knowledge of the economic, social and cultural characteristics of the areas where those criminal organizations originate and expand". In the context of this inquiry, the Committee had (as mentioned above) conducted an investigation into relations between mafia groups and freemasonry. That line of inquiry had then led to the Committee unanimously adopting a special report on 21 December 2017 (see Document XXIII, no. 33, still available on the websites of both the Chamber of Deputies and the Senate). Italy's defence counsel had therefore emphasized that there were good grounds for the search order in the context of this framework that was provided for under the Constitution and foreshadowed by the Committee of Inquiry's performance of its functions. Counsel had emphasized that all the conditions laid down by Article 8 ECHR for deeming the interference with the GOI's right to privacy to be lawful had been met.

In its judgment dated 19 December 2024, the ECtHR's First Section found in favour of the applicant in relation to the first complaint (it considered the remaining issues raised in the application to have been subsumed). It considered it significant that the Committee of inquiry had seized a very large quantity of documents at the end of the search (see paragraph nos. 94 and 114 of the judgment). As a result, the ECtHR had to subject the Defendant State's exercise of its powers to a higher degree of scrutiny. In this sense, the First Section recalled that if interference with the right assumed to have been violated is to be compatible with the Convention, it must have been provided for by law. For this prerequisite to be satisfied, the law in question must not only provide for the case of the power's use but also surround it with adequate safeguards (see paragraph no. 97). From this point of view, the ECtHR did not doubt that the parliamentary power to conduct inquiries is, in itself, provided for by law. Nor did it doubt that searches are a lawful tool. Nevertheless, the application posed the question as to whether the legal framework, albeit existing, had been correctly applied in the case under consideration. Whilst acknowledging the seriousness of the Committee of inquiry's intention (this for the purposes of judging whether the interference was necessary in a democratic system), the Court observed that the search order had not been subject to any prior judicial scrutiny that might have circumscribed its scope (see paragraph no. 118). Furthermore, the search order – so very wide-ranging as regards the number of elements sought and the timeframe of reference (see paragraph no. 128) – had contained only very succinct grounds in support of the need to verify whether the mafia had infiltrated the masonic lodge subjected to the search. Its literal tone was very broad and lacked explicit, detailed evidence that could give rise to reasonable suspicions about the specific connection between freemasonry and the mafia (see paragraph nos. 123 and 129). On the basis of these facts,

the ECtHR then observed that it had remained uncontested during the proceedings that, in Italy, the only possible remedy *vis-à-vis* the actions of parliamentary committees of inquiry is judicial review, by the Constitutional Court, of alleged misuse of powers in cases of competence conflict between different State authorities. In its opinion, however, this cannot be deemed an effective remedy (see paragraph no. 135). All in all, therefore, according to the ECtHR, it could not be held that the requirement that interference with the right to privacy be provided for by law had, in this specific case, been respected. As a consequence, the Court found there had been a violation of Article 8 of the Convention¹. Italy was therefore ordered – pursuant to Article 41 ECHR – to pay the applicant association EUR 9,600 by way of non-pecuniary damage and approximately EUR 5,000 for costs and expenses.

The judgment raises some questions. It did not state (nor could it have) that the parliamentary inquiry had not been provided for by express rules that could be known by the entity subjected to the search. Nor did it say that the search order had not contained reasons. On the contrary, it had reprimanded the Committee of inquiry because:

- the order had not been subject to prior judicial validation (as occurs, for example, in the case of pre-trial measures and telephone tapping);
- the reasons contained in the order were too succinct: details of the stage reached by the Committee's own investigation and the specific links between the elements of evidence sought and the conclusions that it was seeking to come to had not been fully set out in the search order;
- as a consequence, action had been taken that was disproportionate due to the high number of documents seized; and
- the national legal order lacks an effective remedy against acts committed by parliamentary committees of inquiry.

1. The First Section's judgment has similarities with a very famous United States case (NAACP v. Alabama, 357 US 449 (1958), in which the Supreme Court decreed the right of the National Association for the Advancement of Coloured People to refuse to provide the list of its own members to the Executive in the State of Alabama. The NAACP judgment traced that right to keep the lists confidential directly back to the First Amendment, which affirms the right to free speech and peaceably to assemble and (implicitly) the right to freely associate (which, in the Italian Constitution, on the other hand, are provided for under separate provisions – Articles 21, 17 and 18, respectively – as, indeed, they are in the European Convention on Human Rights, under Articles 10 and 11). In reality, such a reference would not have been helpful to the GOI's argument: the NAACP judgment served to defend the association from interference by the Executive, not the Legislature, which, conversely, is aided by robust investigative powers. In this sense, see the fully representative judgments in the cases of *McGrain v. Daugherty*, 273 US 135 (1927) and *Quinn v. United States* 349 US 161 (1955). Furthermore, the latter ruling – whilst reaffirming the existence of the Congressional Committees' investigative powers – had, in actual fact, allowed the appeal brought by a trade-union representative who had refused to say, before the congressional investigating committee, whether or not he was a member of the Communist Party, but on the basis of the self-incrimination clause in the Fifth amendment, rather than alleged limits to the power to investigate; the latter comes up against some restrictions only in the area of presidential privileges and this in the name of the separation of powers (see the recent judgment in *Trump v. Mazars* 591 US 848 (2020)).

The ruling therefore seems to require:

- a. prior judicial scrutiny of initiatives taken by a parliamentary body;
- b. the provision of grounds that state clearly at the outset what conclusions such body intends to reach; and
- c. an ordinary court before which complaints regarding rights violations can be brought.

Thus the judgment seems to be in conflict with the case law of the same ECtHR. Indeed, well known, important ECtHR precedents have reasserted the importance – in democratic societies – of:

- the independence of Parliament and its members *vis-à-vis* other powers (A. v. United Kingdom (2002), see paragraph no. 77, in particular);
- Parliaments' autonomy in establishing and carrying out their own procedures (once again, A. v. United Kingdom (2002), see paragraph nos. 66 and 88, in particular, as well as Kart. v. Türkiye (2009), see paragraph no. 101, in particular);
- the separation of powers and the independence of parliaments within the constitutional models selected by each Signatory State (Savino and Persichetti v. Italy (2009), see paragraph no. 92, in particular); and
- the integrity and effectiveness of parliamentary procedures (Karacsony v. Hungary (2016), see paragraph no. 141, in particular).

Italy has asked for referral to the Grand Chamber and the referral was allowed on April 28, 2025.

2.2 Non-Conviction-Based Confiscation: *Episcopo and Bassani*

On 19 December 2024, the ECtHR's First Section decided a case concerning two distinct sets of criminal proceedings. The applications subsequently made by the affected parties had been joined.

In the first case, Luigi Episcopo had been convicted at first instance, by the Sala Consilina District Court, of fraud in obtaining public funds. The Court had ordered, *inter alia*, the confiscation of assets equivalent to the profit of the offence, in accordance with Article 322-ter of the Italian Criminal Code. Thus the value of approximately EUR 840,000 had been confiscated in the form of shares in the company of which he was both director and shareholder. When he appealed, the Salerno Court of Appeal had declared that the crime had become time-barred and had revoked the confiscation of the company shares. It had, however, ordered the direct confiscation of the hotel built with the fraudulently obtained public funds. The applicant's appeal to the Court of Cassation was unsuccessful: basing its decision on the judgment issued by its combined sections in the case of *Lucci* (Judgment no. 31617 of 21 July

2015), the Court had upheld the confiscation.

In the second case, Nelso Bassani was the director and shareholder of another company and had been convicted at first instance, by the Bassano del Grappa District Court, of participating in a criminal organization and issuing false invoices. In this case, too, there had been an order for confiscation by equivalent means, in the amount of approximately EUR 32,000. However, the Venice Court of Appeal subsequently declared that the crimes had become statutorily time-barred (without making any order regarding the confiscation that had taken place). Bassani had appealed, seeking an acquittal on the merits, and the Court of Cassation had quashed the appellate judgment and remitted the case. The Venice Court of Appeal had subsequently acquitted the defendant of the offence of participation in a criminal organization but had confirmed the factual elements supporting the charge of false invoicing, thereby confirming the confiscation. The applicant had returned to the Court of Cassation once more but had seen his case dismissed.

Both applicants had then applied to the European Court of Human Rights, complaining there had been a violation of Article 7 ECHR (the “No punishment without law” principle); of Article 6 § 2, (presumption of innocence) and of Article 1 of Protocol No. 1 (peaceful enjoyment of possessions).

With regard to the first complaint, the ECtHR ruled out the existence of a violation. It considered the confiscation to be a restitutionary measure: something similar to the civil-law remedy sought in cases of unjust enrichment, no less (see paragraph no. 74 of the judgment). Since the confiscation was not, therefore, a criminal-law fine, Article 7 ECHR was not applicable.

With regard to Article 6 § 2 ECHR, on the other hand, the Court applied a different form of reasoning. It considered that that provision not only requires judges presiding over proceedings to consider the accused to be innocent in every respect until his/her definitive conviction but also has the effect that public officials and authorities cannot in any way behave as if an accused were guilty if he/she has not actually been convicted (see paragraph no. 122). From this point of view, even an acquittal ruling could violate the presumption of innocence if, by virtue of the language employed, it in fact betrayed the judge’s conviction that the accused was guilty (see paragraph no. 125).

Thus an act that – although in the context of a ruling that, in declaring a crime to be time-barred, does not (by definition) constitute a definitive conviction – nonetheless produces the unfavourable effect of a confiscation will violate the presumption of innocence. Nor was the ECtHR persuaded by the argument that following such a line of reasoning would rebut the precedent set by the Grand Chamber’s decision in *GIEM v. Italy* (2018: see *Quaderno* no. 15 (2018), p. 37 et seq.), whereby there is no violation of Article 7 ECHR when town-planning confiscations follow a declaration that building

offences have become time-barred. Indeed, the Court confirmed that non-conviction-based confiscation does not violate Article 7 but it then stated, conversely, that such confiscation does conflict with Article 6 § 2 of the Convention.

After maintaining that Article 6 § 2 had been violated, the ECtHR was then logically required to find there had also been a violation of Article 1 of Protocol No. 1, since interference with property rights must - if it is to be lawful and proportionate - have a clearly foreseeable legal basis. Since the non-conviction-based confiscation had, however, resulted from a case-law perspective that had only become clear after the relevant facts had occurred (see the Plenary Court of Cassation's judgment in the above-mentioned case of *Lucci*) and, in any event, in violation of Article 6 § 2 ECHR, the principal prerequisite had not been met. Hence the finding of the violation and the order that Italy pay EUR 20,000 in costs, solely to Episcopo (the only applicant to make a claim in this respect).

It should be noted that paragraph no. 129 of the judgment under consideration here emphasizes that the finding of a violation of the innocence principle must not be considered an obstacle to the consolidated trend in domestic legislation or to the European consensus that has formed regarding the need for and feasibility of non-conviction-based confiscations. This observation - the inclusion of which in the judgment seems almost to constitute a step back from the finding of a Convention violation - is objectively contradictory and may (perhaps) be explained in the light of two markedly dissenting opinions. These were drawn up by the Polish judge, Wojtyczek, and none other than the Italian judge, Sabato².

Judge Wojtyczek maintained that (for the purposes of Article 6 § 2 ECHR) judgments declaring that an offence has become time-barred are not rulings that leave the defendant's innocence fully intact. This is because the State only partially drops its charges. Under the national legal framework (which the ECtHR cannot review), there is a consequence (that of confiscation) related to a finding of crime being time-barred. Thus the presumption of innocence is not violated but, rather, legally rebutted by the facts ascertained at trial.

Judge Sabato, in his turn, not only joined his Polish colleague in his opinion but also drew up a lengthy and well-structured dissenting opinion of his own. He began by stating that the majority's judgment was - in his

2. It is worth remembering that Italian legislation offers many examples of confiscation (as a security measure or a preventive one) that do not require a definitive finding of criminal liability: for example, section 12(4-*ter*) of the Consolidated Immigration Act, concerning the means used to transport migrants (regarding which, see Judgment no. 48673 issued by the Court of Cassation's First Section on 23 September 2015); section 87 of the Consolidated Drugs Act, regarding the seizure and destruction of substances; and Law no. 152/1975 on the confiscation of weapons.

view – intrinsically inconsistent. On the one hand, it negated there had been any violation of Article 7 ECHR, because confiscation by equivalent means (which is an asset-protection measure in Italy) would not constitute a criminal sanction falling within the scope of the “no punishment without a law” principle (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). On the other, however, it chose to rule there had been a violation both of the presumption of innocence and of the right to the peaceful enjoyment of possessions.

The Italian member of the ECtHR observed that this last conclusion is also in conflict with numerous precedents in which the same Court had found no violation of the presumption of innocence although the proceedings relating to criminal liability had been discontinued or, in any event, interrupted due to intervening time-barring. The main one of these is the Grand Chamber’s recent judgement in the case of *Nealon and Hallam v. United Kingdom* (dated 11 June 2024), according to which Article 6 § 2 ECHR does not interfere with the rule that compensation for a miscarriage of justice is not payable in the case where a conviction is quashed on the basis of new or newly discovered facts that rendered the proof of guilt ineffective (but had not fully proved innocence). In the *Nealon and Hallam* judgment, the Court also referred to the case of *Rigolio v. Italy* (2023: see *Quaderno* no. 20 (2023), p. 94), in which the ECtHR opted for a finding of non-violation in cases where extinction of a crime due to time-barring is followed by a sanction imposed by the Court of Auditors.

Judge Sabato likewise criticized the laconic nature of the reference (in paragraph no. 129 of the judgment) to the international consensus that has grown up around non-conviction-based confiscation, when, in actual fact, maximum emphasis should have been placed on Article 15 of Directive (EU) 2024/1260, which obliges Member States to make legal provision for that type of confiscation³. To say nothing of the fact – then – that the Council of Europe’s Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (the “Warsaw” Convention, which entered into force on 1 May 2008) provides for the confiscation of proceeds from crime even if the accused dies, absconds or benefits from expiry of the limitation period for the relevant criminal offence.

For his part, the Cypriot judge, Serghides, drew up a concurring opinion

3. On this judgment, a question to the Government was tabled in the Chamber of deputies, to know if the Italian Counsel would seek the review by the Grand Chamber of the Court (see the appendix in this *Quaderno*). Italy did indeed ask for referral to the Grand Chamber, but such a referral was denied on April 28, 2025. See however the decision *Garofalo v. Italy* of January 21, 2025 (applications n. 47269/18 and others).

in which he offered arguments reinforcing the finding there had been a violation of the presumption of innocence.

3. Judgments Relating to Other Countries

3.1 *Right to Information: Associated Newspapers Limited*

A.S. and E.H. had been mentioned in various news articles as persons involved in criminal offences (for which they had been acquitted). They had therefore brought legal proceedings against the newspapers concerned (which belonged to the media group, Associated Newspapers Limited), asserting the falsity of the news. Before instituting proceedings for damages, however, they had each entered into two contracts:

- i. a contingency-fee agreement with their lawyers by which the latter would not ask for an advance on their fees but would receive a considerable recompense in the case of victory (also known as a “Conditional fee arrangement”); and
- ii. a deal with an insurance company, which – in exchange for the policy premium – underwrote their liability to pay the defendant’s costs should their cases be unsuccessful.

The proceedings in the British courts were propitious both for A.S. and for E.H. They therefore sought (and obtained from the judge) not only sums by way of damages but also payment of the costs corresponding to the contingency-fee agreement and the price of the insurance policy.

More specifically:

- a. A.S. was awarded damages amounting to approximately GBP 80,000 whilst the costs were later determined – partly by agreement between the parties – to be almost GBP 800,000;
- b. E.H. accepted a settlement offer of GBP 65,000 in compensatory damages whilst the costs were ultimately agreed in an amount close to GBP 700,000.

This very considerable costs burden was not contested by the defendant *Associated Newspapers Limited* in the domestic courts. The group applied directly to the Court in Strasbourg on the grounds of a violation of Article 10 ECHR, regarding the right to freedom of expression (viewed in relation to freedom of the press).

The applicant media company emphasised that the costs burden had been vastly greater than the compensation for the loss and damage complained of and proven by the plaintiffs in the original civil proceedings. Such fact had caused an unreasonably disproportionate discrepancy between the harm done to the person defamed and the legal consequences imposed on the

tort-feasor. The applicant therefore referred to the precedent *MGN Limited v. United Kingdom* (2011), in which the European Court of Human Rights had found a violation of Article 10 of the Convention on the grounds that the sacrifice required in order to exercise the right to impart information (in an identical case) had been excessive.

The British Government had objected that the *MGN Limited* case was slightly different⁴ and that – in any event – it could not be argued that Article 10 had been violated since the purpose of both the contingency-fee agreement and the insurance in the case of an unsuccessful outcome was to make protection in the courts accessible also to those who are less well-off. At the procedural level, moreover, the United Kingdom had also objected that the existing domestic remedies had not been exhausted and that the applicant media company lacked victim status (this last objection was based on the fact that, in reality, the sums had been paid under a settlement agreement).

In its judgment in the case of *Associated Newspapers Limited v. United Kingdom* (dated 12 November 2024), the Strasbourg Court's Fourth Section provided an accurate reconstruction of the British legal framework relating to contingency-fee agreements and methods of fostering access to judicial protection for people falling into the low or middle-income categories. It distinguished two profiles.

Regarding the conditional fee agreement (and the sums attributable to it), the European Court of Human Rights followed its own precedent, *MGN*, and considered the sacrifice imposed on the media company to be a disproportionate one. It is undoubtedly true that contingency-fee agreements serve to help persons with low or middle incomes to attract

4. The *MGN* case pertained to the model Naomi Campbell. The latter had been photographed by the *Mirror* as she was going to a drug rehabilitation clinic. The accompanying article had dwelt on very detailed treatment data, which the newspaper had evidently acquired in an underhand manner from persons who frequented the centre. The consequential action for unlawful processing of personal data had ended (after court hearings at three levels) with a finding against the newspaper's media group. Furthermore, the latter had been ordered to reimburse the sums established under the conditional fee agreement between the model and her lawyers (i.e., more than GBP 1,000,000). In its judgment dated 18 January 2011, the Strasbourg Court's Fourth Section had refused *MGN's* application in relation to the ruling on the merits but had allowed it in relation to the point on costs, ruling that – in the balancing of interests – Ms Campbell certainly could not describe herself as a person who was not well off and needed to avail herself of lawyers' reward mechanisms in order to access protection in the courts. Thus, to demand recovery of the sums established under the contingency-fee agreement from her losing opponent had appeared to be clearly disproportionate and damaging to the freedom of information referred to under Article 10 ECHR. Furthermore, the Icelandic judge, David Thór Björgvinsson, had maintained (in a dissenting opinion) that Article 10 ECHR had also been violated in relation to the merits of the action. In his opinion, the *Mirror* had provided news that was true and related to a public figure, whose life was exposed to the general public's curiosity as a result of her freely chosen and consistent behaviour. From this point of view – in the dissenting judge's opinion – the fact that the European Court of Human Rights had relied on the judgment on the merits issued by the English House of Lords amounted to a renunciation of its task to protect freedom of expression vigorously.

qualified professionals but it is equally true that such agreements often arrive at figures that are wholly unrelated to the intrinsic value of a legal action and this fact constitutes an irremediable violation of Article 10 of the Convention.

The same could not be said, however, of the insurance policy protecting the same litigants from the risk attaching to an unsuccessful outcome in their action. Such risk could have a powerfully intimidatory influence on persons who were not rich, inducing them to renounce the idea of litigation and thereby lose the opportunity to assert their rights, as a consequence. The Court therefore considered that these insurance contracts should be protected and that it was quite legitimate that the related costs should be borne by the party that – ultimately – lost the case at trial. Thus, there had been no violation of Article 10 ECHR.

3.2 The Expulsion of Foreign Nationals: The Danish Cases

In 2024, Denmark continued to be involved in proceedings instituted by various foreign nationals who had been born in that country and alleged violations of their right to private and family life (see Article 8 ECHR).

Zana Sharafane (a young man aged 23 at the time of the relevant facts) was an Iraqi citizen born in Denmark of Iraqi parents. He had Iraqi siblings, was not married and had no children. He had been sentenced by a court of first instance to two years and six months' imprisonment for drug trafficking. He had also had approximately EUR 61,000 (the equivalent of the sum in Danish kroner) confiscated. The additional penalty of expulsion had not been applied, however. Conversely, on appeal, that penalty had been imposed, together with a six-year ban on re-entering Denmark.

He had applied for leave to appeal to the Danish Supreme Court, but without success. Hence his application to the European Court of Human Rights. Sitting *en banc*, the Court's Fourth Section allowed his application in a judgment dated 12 November 2024.

The judges acknowledged that Denmark (like all the Signatory States) had the legislative discretion to provide for the expulsion of foreigners, even though born in Denmark, in cases where their conduct constituted a serious danger to society. They considered that drug-related crimes were, indeed, an example of such a danger. From this point of view, Article 8 ECHR will have been observed in cases where the expulsion order has been provided for by legislation and is necessary in a democratic society. The Court nevertheless observed that Sharafane (who was 27 at the time that it issued its judgment) had limited ties with Iraq, whereas he had far more solid ones with Denmark. In his case, the expulsion order combined with a six-year re-

entry ban amounted to a permanent expulsion: something considered to be a disproportionate sacrifice of his right when balanced against the legitimate goal of protecting public order. For this reason, the Fourth Section declared there had been a violation of Article 8 ECHR.

However, on the very same day, the same Section of the Court refused the application of a Turkish man who had been sentenced to two years and three months' imprisonment for very similar crimes (possession of and dealing in drugs). He, too, had been expelled and banned from re-entering Denmark for 6 years. In this case (*Savuran v. Denmark*), the Court considered that the expulsion order was not disproportionate when balanced against the established facts. It reached this conclusion even though the convicted applicant's ties with Denmark were still stronger than those he had with Türkiye (he had been born in Denmark) and the expulsion was, in fact, potentially permanent.

It would appear, essentially, that the fundamental difference that the ECtHR recognized between the two cases under consideration (which, frankly, are identical: actually, *Savuran* had received a slightly lighter sentence and had had the lesser sum of approximately EUR 17,000 confiscated) was the age of the convicted individuals. In the first case, the Strasbourg judges would seem to have wanted to give one more chance to a young man whose parents were living lawfully in Denmark whereas, in the second, since the convicted applicant was a man aged over 30, they considered that he would be capable of supporting himself autonomously in Türkiye.

Thus, in 2024 there was a partial repetition of what had happened in 2023, when Denmark had been subjected to a round of rulings on Article 8 ECHR. These had arisen out of applications made by foreign nationals residing in the country since their childhood and expelled after committing criminal offences.

The first case (*Noorzae v. Denmark*, decided by the Fourth Section on 5 September 2023) concerned an Afghan man aged 29 at the time judgment was given. He had been residing in Denmark on the basis of family reunion since the age of five. In 2019, he had been convicted of drug-related offences and violence against two individuals and, on appeal, his sentence had been increased to one year and three months' imprisonment, plus the additional penalty of expulsion combined with a twelve-year re-entry ban.

The European Court of Human Rights had acknowledged the diligence shown by the Danish courts in their in-depth consideration of the case. It had nevertheless observed that *Noorzae* had not committed crimes that – of themselves – constituted threats to public order. It also noted that, during the previous judicial proceedings brought against him, he had never been warned about the possibility of being deported. The expulsion order combined with a twelve-year re-entry ban had amounted, to all practical

intents and purposes, to a permanent expulsion; a remedy that had been held to be disproportionately harsh. For this reason, the Fourth Section had declared there had indeed been a violation of Article 8 ECHR. The judgment became final on 5 December 2023. Similarly, in the case of *Sharifi v. Denmark* (decided by the same Section on the same date), the applicant – who had come to Denmark at a very young age – had accumulated several convictions (including for crimes committed whilst still a minor) and had been sentenced to expulsion with a twelve-year re-entry ban. Applying the same reasoning, the ECtHR had found there had been a violation of Article 8 of the Convention.

The outcome was different, however, in the cases of *Goma v. Denmark* and *Al Masudi v. Denmark* (decided, once again, by the Fourth Section on 5 September 2023).

In the *Goma* case, the foreigner concerned had been convicted of rape, robbery and a drug-related offence. He had been made subject to an expulsion order and permanently banned from re-entering Denmark. In the *Al Masudi* case, the migrant had arrived in Denmark at the age of three and, beginning whilst still a minor, had piled up an appreciable series of convictions for drug-related offences, robbery, possession of firearms and other offences involving violence. In this case, too, the additional sanction of an expulsion order with a permanent ban on re-entering the country had been applied. In these instances, the Strasbourg Court found there had been no violation of Article 8 ECHR.

In the legal reasoning section of all these judgments, reference is also made to the Grand Chamber's ruling in *Savran v. Denmark*, dated 7 December 2021. This had found a violation of Article 8 ECHR in relation to a foreigner who had certainly committed serious crimes but had also been held to be suffering from partial mental impairment.

It is therefore worth noting that whilst the differences both between the judgments issued in 2023 and between these and the one issued in 2021 are fairly evident (by virtue of the nature of the crimes committed and the convicted individual's personal character), the rulings made in 2024 seem to concern very similar facts⁵.

3.3 Terminally Ill Patients and Assisted Suicide: Karsai

The “end-of-life” theme remains topical in many countries that are signatories to the European Convention on Human Rights. In the past⁶, for

5. For the Italian law governing expulsion, see sections 13-16 of Legislative Decree no. 286/1998. More specifically, the ban on re-entry is governed by section 13(14).

6. See *Quaderno* no. 8 (2011), pp. 85 et seq.

example, this publication has covered the judgment issued by the ECtHR's First Section in the case of *Haas v. Switzerland* (20 January 2011). In that case, a Swiss citizen suffering from very serious depressive crises had approached several doctors, asking them to prescribe him drugs that would end his life. Faced with their refusal, he had brought proceedings and had pursued his case before the Swiss judicial authorities at every level, only to see it dismissed time after time. Although acknowledging that assisted suicide is not a crime in Switzerland, the courts in the Swiss Confederation had rejected the notion that citizens could correspondingly assert a duty to provide the service Haas had requested. The ECtHR, in its turn, found no violation of Article 8 ECHR and refused his application.

This publication subsequently also reported⁷ the decision issued by the ECtHR's First Section in the case of *Gard v. United Kingdom* (28 June 2017), which declared the application of a British couple to be inadmissible. Said couple had intended to accompany their son to Italy so that he might undergo an experimental form of treatment, despite the fact that his degenerative disease was of the utmost gravity and that the medical documentation revealed that the attempt to be undertaken at the Bambin Gesù Hospital in Rome could not have constituted anything other than an episode of obstinately overzealous treatment.

In Italy, the issues surfaced – first at a judicial level and then at a legislative one – in two cases that were very widely covered by the media. The first was the *Englaro* case, which was decided by the Court of Cassation (see Judgment no. 21748 of 16 October 2007, issued by the First Section of the Court's Civil Division). The second was the *Welby* case, decided (by way of an Order dated 23 July 2007) by the Court of Rome's judge presiding over preliminary investigations. Truth to tell, the cases involved elements that were not wholly similar. One concerned the wish – expressed by the father through a court-appointed guardian – to refuse the treatment being provided to a young woman who had been injured in a road traffic accident occurring many years earlier. The other was, in actual fact, a case in which a patient suffering from a degenerative illness had expressed the desire to be left to die. In both cases, however, the Italian courts decided that obstinately overzealous treatment was contrary to the principles enshrined in our constitutional framework and that – in certain, established conditions (of both an objective and a subjective nature) – health authorities can break off the life-support treatment being provided to patients who have no reasonable chance of surviving.

7. See *Quaderno* no. 14 (2017), pp. 62 et seq.

8. See, on this subject, the dossier on Chamber Document no. 1142 and related documents. This was prepared by the Chamber of Deputies' Research Department during the 17th Parliament (<https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AS0233A.Pdf>).

Obviously, refusal of treatment is not the same as a request for assistance in committing suicide.

As far as the first category is concerned, the year 2017 saw the enactment of Law no. 219, albeit after very marked dialectics within Parliament⁹. Under this piece of legislation, all adult citizens (in full possession of their mental faculties) can issue their own “advance medical directives” i.e., instructions that bind third parties (doctors, first and foremost) regarding the treatment to be administered to them (and this includes a renunciation of treatment) in the case that circumstances will prevent the patient being able to express his or her wishes in the future.

In contrast, the process relating to the second category has been far more tortuous.

Article 580 of the Italian Criminal Code makes it a crime to incite or assist a person to commit suicide (thereby enshrining the forms of conduct amounting to a psychological contribution to the decision, as well as those constituting material aid in the act’s commission). A man, known as DJ Fabo, had sustained very grave injuries (resulting in tetraplegia) after a road traffic accident. The political figurehead and former MEP, Marco Cappato, had accompanied him to Switzerland to enable him to receive assistance in committing suicide and, upon his own return to Italy, had turned himself in to the *Carabinieri*. During the criminal trial that followed, the Court of Assizes in Milan had made a referral order for a preliminary ruling on the constitutional lawfulness of Article 580 (partly on the basis of Article 117(1) of the Constitution, and with reference to Articles 2 and 8 of the European Convention on Human Rights). By way of Order no. 207 of 2018, the Constitutional Court had postponed the hearing, so as to give Parliament a period of time to study the matter in depth and legislate on it.

The period of postponement passed without results and the Court then intervened. By way of Judgment no. 242 of 2019, it declared Article 580 of the Criminal Code to be partially unlawful (the judgment was, essentially, an ‘additive’ one). In short, the Constitutional Court has, in practice, established that both inciting and assisting suicide in Italy can continue to constitute criminal offences, except in those cases in which the accused has facilitated “the execution of the independently and freely formed intention to commit suicide by a person fully capable of making free and informed decisions being kept alive by life-support treatments and suffering from an incurable illness that causes physical or psychological suffering that he or she considers intolerable, provided that these conditions and the manner

9. For a summary of the problems, see M. CERASE, *Commento all’art. 50*, in *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul codice penale*, G. Lattanzi and E. Lupo (eds.), Giuffrè FL, Milan 2021, vol. I, pp. 642 et seq.

of implementation have been verified by a public national health service facility, after obtaining the opinion of the ethics committee with territorial competence”⁹.

Some bills seeking further reductions in the scope of Article 580 of the Criminal Code are currently pending¹⁰ but they have not yet made any progress in Parliament.

The problem once again claimed the attention of the ECtHR (First Section, sitting en banc) in the case of *Karsai v. Hungary* (see its Judgement dated 13 June 2024). A Magyar lawyer (born in 1977) had developed amyotrophic lateral sclerosis, a degenerative disease that generally shows no mercy (it progressively atrophies the voluntary muscles and leads to paralysis of the organism). After realizing that death was his fast-approaching fate, he had asked to be able to avail himself of an assisted suicide.

The Hungarian health authorities had nevertheless refused every opening to that end, advancing the argument that both euthanasia and assisted suicide are criminal offences in that country. Finding himself in a very grave physical condition (which he likened to being “imprisoned in his own body without any prospect of release apart from death”), Mr Karsai had made an application to the European Court of Human Rights in 2023 (he had then died in 2024). He had complained there had been a violation of Article 8 ECHR, in terms of the public authorities’ interference with his most intimate decisions, and of Article 14 ECHR, in relation to the inequality of treatment he had suffered when compared to patients limiting themselves to refusing treatment. He had further complained of violations of Article 3 ECHR (in relation to the inhumane nature of the situation that the authorities had refused to eliminate) and Article 9 ECHR (in relation to the freedom of conscience that they had not respected). The applicant spoke in person during the trial’s public hearing and there were numerous *ad adiuvandum* and *ad opponendum* interventions (the latter category included one by the Italian Representation).

By a majority of 6 votes to 1, the First Section refused the application¹¹.

The judgment first examined the Hungarian rules and regulations governing “end of life” and then undertook a comparative study¹². It took note of the fact that the Hungarian domestic law does, indeed, provide for

10. The bills presented by Magi (251), Sportiello (313) and Zanella (1659) in the Chamber of Deputies; and the Pirra bill (124) in the Senate. On February 11, 2025, the regional council of Tuscany passed a law (n. 5 of 2025) regarding the enactment of Constitutional court’s rulings n. 242 of 2019 and n. 135 of 2024, that would somewhat open the way to assisted suicide in the region. The national Government challenged the law in the Constitutional court.

11. The judgment is also expounded by A. Pisu, in *Giurisprudenza italiana* 2024, 1805.

12. In paragraph nos. 77-79 of the judgment, considerable prominence is given to the development of the Italian legislation referred to above.

the right to a dignified death (and especially so after a judgment issued by the Constitutional Court on 28 April 2003). However, such fact does not give the patient the right to ask for a medical service that induces death (see paragraph numbers 33 and 34 of the judgment). The Court then gave an account of a fact-finding hearing conducted (in camera) during the proceedings, at which it heard evidence from the French professor, Régis Aubry, and the Hungarian professor, Judit Sandor, both leading authorities in the field of medicine and bio-ethics. These provided the Court with detailed information on many medical and ethical aspects of the issue raised by the illness afflicting the applicant, as well as regarding the different treatment alternatives (that is to say, pharmacologically assisted suicide and palliative sedation) (see paragraph nos. 45 et seq. of the judgment).

Sitting in panel, the Court then referred to several of its own precedents including, first and foremost, *Pretty v. United Kingdom* (2002)¹³ and *Mortier v. Belgium* (2023).

In the former case, the ECtHR had declared there had been no violation of Articles 2 and/or 8 ECHR in relation to the refusal of the then British Director of Public Prosecutions to give an undertaking that the applicant's husband would not be prosecuted if he helped her to commit suicide. Said refusal was due to the fact that it was a crime to assist another to commit suicide (the legal provision creating this criminal offence was not considered disproportionate when weighed against the purpose of protecting life) (see paragraph no. 122 of the Karsai judgment).

In the latter case, the administrative authorities had given their consent – in accordance with Belgian law – to a euthanasia procedure requested by a woman (the applicant's mother) who was suffering from a very grave form of depression. During the course of the proceedings, the same Belgian authorities had been accused of making inadequate efforts to protect the life of the applicant's mother (thereby violating Article 2 ECHR, at the level of positive duties: see paragraph nos. 126-128 of the Karsai judgment). The Court had declared that there had been no violation of Article 2 ECHR on the part of Belgium in relation to the substantive profile of the right to life. This was so both in relation to how the euthanasia procedure was governed by the law in force in the Respondent country and in relation to the health condition of the woman who had undergone the procedure at her own request. However, the Court did find there had been a violation of Article 2 in relation to the procedural profile, on the grounds that there had been insufficient *a posteriori* verification as to whether the procedure had been carried out correctly.

13. For a summary of the *Pretty* case (in Italian), see, once again, *Quaderno* no. 8 (2011), p. 86, footnote 42.

The First Section concluded that the law governing “end-of-life” situations remains entrusted to the legislative discretion of each Signatory State. When operating within this margin of appreciation, Signatory States must reconcile their duty to protect their citizens’ lives and prevent health procedures from exposing them to forms of abuse and strained interpretations (Article 2 ECHR) with the right of those same citizens to decide autonomously when they should ‘pass away’, should they find themselves suffering from a grave and degrading illness and, therefore, desire to die with dignity (Article 8) (see paragraph nos. 139-146).

As regards this last aspect, the ECtHR accepted the choice made by some countries to decriminalise assisted suicide¹⁴ (provided that the latter is surrounded by adequate procedural safeguards). This in the name of an interpretation of the Convention as a “living instrument” (see paragraph no. 142). It did not consider, however, that such an option is imposed by Article 8 ECHR (see paragraph no. 158). It followed, therefore, that the latter parameter had not been violated.

Nor did the Strasbourg Court consider there had been a violation of the Convention at the further level of Article 14 ECHR, taken in conjunction with the same Article 8. Since Article 14 ECHR forbids any differentiated legislative treatment of similar situations, the First Section reasoned that the difference between patients who are able (due to the extent of their illness's progression) to limit themselves to refusing treatment and those for whom, on the other hand, a mere renunciation of treatment does not alleviate their suffering in the short-term (and who therefore aspire to medically assisted suicide) is not such as to constitute a limitation to states’ legislative discretion (see paragraph no. 176).

The applicant’s remaining complaints were considered either to have been subsumed or inadmissible. The judgment became final on 2 September 2024.

14. It is worth signalling that, on 29 November 2024, the British House of Commons voted at second reading to support a private member’s bill (the *Terminally Ill Adults (End of Life) Bill*, potentially valid for the territories of England and Wales) pursuant to which an adult could ask to be assisted in committing suicide. He or she would be obliged, whilst being in full possession of his/her mental faculties and having a life expectancy of less than 6 months, to make two requests, with an interval of at least one week separating the first from the second, and these would have to be assessed by two independent doctors. In this case, too, the dialectics within Parliament were very heated and – in the context of a conscience vote – cut right through party alignments. The governing Labour Party saw the Prime Minister, Keir Starmer, and the Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, vote in favour; conversely, none other than the Health minister, Wes Streeting, voted against; of the Conservatives in opposition, the ex-Prime Minister, Rishi Sunak, and the ex-deputy Prime Minister, Oliver Dowden, voted in favour, whereas the new leader, Kemi Badenoch, voted against. During the debate held in the House of Commons (and then in the press and on *social media*) the arguments adopted in support of the measure centred on concepts of personal self-determination, freedom from pain and a rejection of ‘obstinately overzealous treatment’; those deployed against the bill, on the other hand, played on the undue pressure that society ends up implicitly exerting on terminal patients and the devaluation of the palliative-care alternative. The bill has yet to pass further stages in the House and in the Lords before reaching Royal assent.

The Polish judge, Wojtyczek, and the San Marino judge, Felici, drew up separate opinions.

Judge Wojtyczek voted in favour of the decision that there had been no violation but would have preferred a ruling that the application was inadmissible. Referring back to the dissenting opinion of the Cypriot judge, Serghides, in *Mortier*, he highlighted the fact that Article 2 ECHR obliges Signatory States to protect their citizens' lives (imposing both negative and positive duties). Article 2 § 2 provides for listed exceptions to this duty (three, to be precise) and assisted suicide is not one of them. And this is all the more pertinent given that, on 25 January 2012, the Council of Europe's Parliamentary Assembly adopted a Resolution (No. 1859) that reasserted the ban on euthanasia, the concept of which includes the intentional killing of a dependent human being by omission. Furthermore, Judge Wojtyczek (here, too, taking up Serghides' dissenting opinion in the judgment concerning Belgium) contested the method of striking a balance between interests, which led the Court to make use of the Convention as a living instrument that could be adapted according to historico-social evolution and the prevailing legal trends within the Council of Europe area. According to the Polish judge, the European Convention on Human Rights is a charter of rights, the sense and purpose of which is, precisely, that of resisting time's wear and tear and of counterbalancing fashions of the moment with the declaration of already established fundamental rights, the first of which is to life.

In short, Article 8 ECHR – according to Wojtyczek – was wholly inapplicable because it had been supplanted, root and branch, by Article 2.

Judge Felici's dissenting opinion came from the opposite camp. He believed that Hungary had violated the applicant's right to self-determination. In his opinion, Karsai was not contesting the peremptory content of Article 2 ECHR but was asking the Court to find an exception that could render it compatible with Article 8. He maintained that the Court had been deaf to the applicant's arguments: the latter had been requesting a response to unspeakable existential suffering that was to be distinguished from physical forms of suffering. This by virtue of his specific situation, which was different from that faced in the precedents examined in the judgment. From this point of view, therefore, such precedents (none of which involved an illness causing accelerated degeneration) make no useful contribution, according to Judge Felici. Furthermore (for the sake of precision), the *Mortier* judgment – i.e., the precedent coming closest to the case under consideration – had decided there had been no violation even in a case of euthanasia and, in order to distance itself from it, the First Section ought to have referred the issue to the Grand Chamber.

II. RASSEGNA INTRODUTTIVA

Rassegna introduttiva

1. Introduzione e dati statistici sul contenzioso nei confronti dell'Italia

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è rimasta – anche nel 2024 – all'attenzione dei mezzi di comunicazione e ha offerto spunti d'interesse parlamentare. Una spiegazione sta anche nel volume dell'attività della Corte EDU. Essa ha definito con propri provvedimenti circa 36.800, con una flessione solo leggera rispetto ai 38.200 del 2023.

I ricorsi pendenti si sono ridotti da 68.450 a 60.350. Tale flessione è dovuta essenzialmente al fatto che non vengono più inoltrati ricorsi dalla Russia (espulsa nel 2022) e alla riduzione dei ricorsi da Turchia, Ucraina, Romania e Italia. Sulle pendenze, la Turchia incide ancora per il 36 per cento, la Russia per il 13 per cento, l'Ucraina per il 12,5 per cento circa, la Romania per il 6 e la Grecia per il 4.

Nell'anno 2024 le pronunce di condanna nei riguardi dell'Italia hanno subito un lieve incremento. A fronte delle 48 condanne (su 52 sentenze) del 2023, si sono avute 51 condanne su 58 pronunce (per il dettaglio, v. le tabelle *infra* nel *Quaderno*).

La graduatoria dei Paesi con più violazioni è – pertanto – leggermente mutata rispetto all'anno passato: Russia (302 violazioni); Ucraina (153); Turchia (67), Italia (51), Romania (49) e Ungheria (48).

Come di consueto, in questa *Rassegna* si offrirà una sintesi sugli aspetti più significativi che hanno interessato il complessivo assetto della giurisprudenza della Corte EDU, anche con riferimento alla legislazione e alle pronunzie nazionali. Sono anche messi in evidenza i contenuti di alcune pronunce relative ad altri Paesi sottoscrittori che hanno suscitato l'interesse degli osservatori.

2. La giurisprudenza nei confronti dell'Italia

2.1 Diritto alla riservatezza delle associazioni: Grand'Oriente d'Italia

Costituita con la legge n. 87 del 2013, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie della XVII legislatura aveva aperto un filone d'indagine sui rapporti tra mafia e massoneria. In questo contesto e con specifico riferimento alla densità della presenza di logge massoniche in Calabria e

in Sicilia, la Commissione d'inchiesta aveva disposto l'audizione del Gran Maestro della loggia "Grand'Oriente d'Italia", Stefano Bisi.

L'audizione si era svolta il 3 agosto 2016, nella forma dell'audizione c.d. libera, vale a dire senza gli obblighi del testimone (v. n. 6 della sentenza). Alla domanda della presidente della Commissione, se fosse disposto a consegnare gli elenchi degli iscritti, il dott. Bisi aveva risposto che ciò non era possibile per ragioni di riservatezza. Successivamente, la stessa presidente aveva domandato per iscritto che fossero forniti gli elenchi, ma – in data 11 agosto 2016 – le era stato risposto in modo analogo: il dott. Bisi aveva rappresentato, come ostativi ad accedere a tale richiesta, motivi inerenti sia alla tutela prevista dalla legge italiana sulla protezione dei dati personali, sia al fatto che, nell'iniziativa della Commissione d'inchiesta, mancava ogni concreto riferimento a indagini in corso a carico di membri del GOI. Il 21 dicembre 2016, la presidente della Commissione aveva reiterato per iscritto la domanda. Ancora una volta – il 9 gennaio 2017 – il Gran Maestro si era rifiutato di soddisfarla (v. n. 11), aggiungendo alle motivazioni già addotte quella per cui l'art. 82 della Costituzione assegna alle commissioni d'inchiesta gli "stessi poteri e limiti" dell'autorità giudiziaria e che – pertanto – la Commissione d'inchiesta sulla mafia stava – a suo dire – oltrepassando quei limiti. Allora la Commissione d'inchiesta aveva deliberato di convocare il dott. Bisi in qualità di testimone (tenuto – cioè – a dire il vero, altrimenti incorrendo nel reato di falsa testimonianza). Ma ancora una volta il dott. Bisi aveva opposto la sua impossibilità di rendere noti i nominativi richiesti dalla Commissione. Pertanto, la Commissione d'inchiesta aveva deliberato di svolgere nella sede del GOI una perquisizione (v. n. 13). Il 1° marzo 2017 – la Guardia di finanza aveva eseguito l'atto di perquisizione. Dell'operazione era stata data ampia notizia alla stampa. In esito all'atto istruttorio, erano stati sequestrati *files* contenenti molte informazioni, tra cui elenchi di circa 6000 persone iscritte al GOI, tra cui – essenzialmente – l'elenco degli iscritti alla loggia afferenti alle regioni Sicilia e Calabria.

Lo stesso 1° marzo 2017, il GOI – che in precedenza aveva già adito il Garante per la protezione dei dati personali, ottenendone però una pronuncia di incompetenza – aveva presentato ricorso al tribunale del riesame, ma ne aveva riportato un rigetto (v. n. 18). Il 31 marzo 2017, il GOI medesimo aveva sporto denuncia alla procura della Repubblica di Roma. Ne era però seguita l'archiviazione e il pubblico ministero aveva anche ritenuto che non vi fossero gli estremi per elevare un conflitto d'attribuzione tra poteri (art. 134 della Costituzione), nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta (v. nn. 21-22). Di qui il ricorso alla Corte EDU per la violazione degli artt. 8, 11 e 6 e 13 della Convenzione, per sentire dichiarata la violazione del diritto alla riservatezza e alla libera associazione e del giusto processo, sotto i profili dell'accesso al giudice e del ricorso effettivo.

La Rappresentanza italiana aveva premesso che l'art. 82 della Costituzione italiana prevede che le Camere del Parlamento – congiuntamente o singolarmente – possano disporre inchieste su materie di pubblico interesse. In tal caso esse nominano un'apposita commissione e procedono con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Con questa disposizione, la Costituzione ha – dunque – riconosciuto un istituto di antichissima tradizione, praticato anche nello stesso Parlamento italiano pre-repubblicano.

Quanto alla specifica inchiesta sulla mafia e sulle associazioni criminali simili, fin dalla IV legislatura repubblicana (1963-1968), il Parlamento italiano ha istituito, con legge, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni di criminalità organizzata simili ('ndrangheta, camorra e altre, anche straniera). Lo stesso è accaduto nella XVII legislatura: le Camere – come già evidenziato – hanno istituito con legge, una Commissione d'inchiesta sulla mafia e sulle organizzazioni criminali simili.

Tra i compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta dall'art. 1 della citata legge n. 87 v'era il seguente: *“accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e, comunque, caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali”*. Nell'ambito dell'inchiesta – come accennato – la Commissione ha disposto un'indagine sui rapporti tra mafie e massoneria. Tale solco di indagine ha poi condotto la Commissione ad approvare all'unanimità – il 21 dicembre 2017 – un'apposita relazione (il Documento XXIII, n. 33, tuttora disponibile sul sito *Internet* di Camera e Senato). La difesa italiana aveva – quindi – sottolineato che il decreto di perquisizione era ben motivato entro questa cornice, prevista dalla Costituzione e prefigurata dall'attività funzionale della Commissione d'inchiesta. Essa aveva evidenziato che tutti i requisiti previsti dall'art. 8 CEDU, per considerare lecita l'interferenza col diritto alla riservatezza del GOI, sussistevano.

La Prima sezione della Corte EDU (sentenza del 19 dicembre 2024) ha accolto il ricorso rispetto alla prima doglianza (ritenendo assorbite le restanti questioni sollevate nel ricorso). Essa ha considerato di rilievo la circostanza che la Commissione d'inchiesta abbia, in esito alla perquisizione, sequestrato

un numero elevato di documenti (v. nn. 94 e 114). Per questo, il grado di profondità del sindacato della Corte EDU sull'esercizio dei poteri pubblici dello Stato convenuto deve essere più alto. In questo senso, la Prima sezione ha ricordato che l'interferenza col diritto che si assume violato – per essere compatibile con la Convenzione – deve essere previsto per legge. Perché questo requisito sia soddisfatto occorre che la legge non solo preveda la fattispecie dell'uso del potere pubblico ma lo circonda anche di adeguate garanzie (v. n. 97). La Corte EDU – in questa chiave – non ha dubitato che il potere d'inchiesta parlamentare in sé sia previsto per legge e che anche la perquisizione sia uno strumento legale; tuttavia, il ricorso poneva il tema se la cornice legale, pur sussistente, sia stata correttamente applicata nel caso concreto. Pur dando atto della serietà dell'intento della Commissione d'inchiesta (ai fini del giudizio sulla necessità dell'interferenza in un sistema democratico), la Corte ha osservato che il provvedimento di perquisizione non era stato sottoposto ad alcun filtro preventivo di tipo giurisdizionale che ne circoscrivesse l'ampiezza (v. n. 118). Inoltre, il provvedimento di perquisizione – di portata così vasta per numero di elementi ricercati e per lasso temporale di riferimento (v. n. 128) – era solo succintamente motivato in ordine all'esigenza di verificare se vi fossero infiltrazioni mafiose nella loggia massonica destinataria dell'atto. Il suo tenore letterale era assai lato e mancava dell'esplicitazione di indizi su ragionevoli sospetti circa il nesso specifico tra massoneria e mafia (v. nn. 123 e 129). A fronte di questi elementi di fatto, la Corte EDU ha constatato come non sia contestato in causa che – in Italia – l'unico rimedio possibile, rispetto ad atti di commissioni parlamentari d'inchiesta, sia il conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato, che tuttavia non ritiene possa considerarsi effettivo (v. n. 135). Nel complesso, pertanto, il requisito della previsione per legge dell'interferenza nel diritto di riservatezza, secondo la Corte non può ritenersi – in questo specifico caso – rispettato; ne è conseguito l'accertamento della violazione dell'art. 8 della Convenzione¹⁵. L'Italia è stata quindi condannata – ai sensi dell'art. 41 CEDU – a versare

15. La sentenza della Prima sezione presenta profili di analogia con un famosissimo caso statunitense (NAACP v. Alabama, 357 US 449 (1958), in cui la Corte Suprema statui il diritto dell'associazione per il progresso delle persone di colore di denegare all'Esecutivo statale dell'Alabama l'elenco dei propri iscritti. La sentenza NAACP ricondusse quel diritto a tenere riservati gli elenchi direttamente al l'emendamento, il quale sancisce il diritto di libera espressione, di riunione e di associazione (che nella Costituzione italiana sono, invece, previsti da distinte disposizioni - rispettivamente, gli artt. 21, 17 e 18 - come pure nella stessa Convenzione EDU - artt. 10 e 11). In realtà, un simile richiamo non sarebbe stato giovevole alla tesi del GOI: quella sentenza valeva a difendere l'associazione da interferenze dell'Esecutivo e non del Legislativo, il quale è invece assistito da solidi poteri d'inchiesta: in tal senso, per tutte, le sentenze *McGrain v. Daugherty*, 273 US 135 (1927) e *Quinn v. United States* 349 US 161 (1955); peraltro, quest'ultima pronuncia - nel ribadire la sussistenza dei poteri d'inchiesta delle commissioni congressuali - aveva, in effetti, accolto il ricorso di un esponente sindacale che si era rifiutato di dire innanzi alla commissione parlamentare precedente se fosse iscritto o meno al Partito comunista, ma ciò sulla base del divieto di auto-incriminazione e non per pretesi limiti al potere d'inchiesta; quest'ultimo incontra talune limitazioni solo nelle prerogative presidenziali, in nome della separazione dei poteri (v. la recente sentenza *Trump v. Mazars* 591 US 848 (2020).

all'associazione ricorrente 9.600 euro a titolo di danno morale e circa 5000 euro per le spese.

La sentenza apre taluni interrogativi. Essa non ha affermato – né avrebbe potuto – che l'inchiesta parlamentare non sia prevista da norme espresse conoscibili dal soggetto destinatario della perquisizione né che il decreto di perquisizione della Commissione non fosse motivato. Essa viceversa ha rimproverato alla Commissione d'inchiesta:

- che il decreto non era soggetto a previa validazione giudiziaria (come previsto, per esempio, nelle misure cautelari e nelle intercettazioni telefoniche);
- che esso era motivato troppo succintamente. Non erano stati compiutamente esposti nel decreto di perquisizione i dettagli dello stato della propria indagine e i nessi specifici tra gli elementi di prova ricercati e le conclusioni che essa mirava a raggiungere;
- che è stato eseguito un atto sproporzionato per il numero elevato di documenti sequestrati;
- che manca nell'ordinamento nazionale un rimedio effettivo avverso agli atti delle commissioni d'inchiesta parlamentare.

La pronuncia – quindi – sembra richiedere:

- a. un preventivo vaglio giudiziale delle iniziative di un organo parlamentare;
- b. una loro motivazione che espliciti immediatamente le conclusioni cui tale organo intende pervenire;
- c. una sede giurisdizionale ordinaria o, comunque, indipendente, cui ricorrere in caso di lamentate violazioni di diritti.

Essa non pare porsi in linea con la giurisprudenza della medesima Corte EDU. In noti e importanti precedenti della Corte EDU è stata – infatti – ribadita l'importanza nelle società democratiche:

- dell'indipendenza del Parlamento e dei suoi membri dagli altri poteri (A. c. Regno Unito del 2002, in particolare n. 77);
- dell'autonomia dei Parlamenti nel determinare e nello svolgere le proprie procedure (ancora A. c. Regno Unito del 2002, in particolare nn. 66 e 88, e Kart. c. Turchia del 2009, in particolare n. 101);
- della separazione dei poteri e dell'indipendenza dei Parlamenti entro i modelli costituzionali prescelti da ciascuno Stato sottoscrittore (Savino e Persichetti c. Italia del 2009, in particolare n. 92);
- dell'integrità e dell'effettività delle procedure parlamentari (Karacsony c. Ungheria del 2016, in particolare n. 141).

La Rappresentanza italiana ha fatto richiesta di rimessione alla *Grande Chambre* e, in data 28 aprile 2025, la richiesta è stata accolta.

2.2. Confisca senza condanna: Episcopo e Bassani

Con una pronuncia del 19 dicembre 2024, la Prima sezione della Corte EDU ha deciso una causa inerente a due distinti procedimenti penali. I ricorsi presentati poi dagli interessati erano stati riuniti.

Nel primo caso, Luigi Episcopo era stato condannato in primo grado per truffa in erogazioni pubbliche presso il tribunale di Sala Consilina. Ai sensi dell'art. 322-ter del codice penale gli era stata anche applicata la confisca per l'equivalente di circa 840 mila euro, in azioni della società di cui era dirigente e azionista. Su suo appello, la corte territoriale di Salerno aveva dichiarato il reato prescritto e revocato la confisca per equivalente, disponendo però la confisca diretta dell'albergo costruito con i fondi pubblici indebitamente ottenuti. In Cassazione il ricorrente non aveva avuto successo: la Corte – basandosi sulla sentenza delle Sezioni Unite Lucci (21 luglio 2015, n. 31617) – aveva confermato la confisca.

Nel secondo caso, Nelso Bassani, dirigente e azionista di un'ulteriore società, era stato condannato in primo grado dal tribunale di Bassano del Grappa per associazione per delinquere e false fatturazioni. Anche in questo caso era stata disposta la confisca per equivalente di circa 32 mila euro. Senonché, in appello la corte di Venezia aveva dichiarato reati estinti per prescrizione (senza peraltro disporre in ordine all'avvenuta confisca). Su ricorso del Bassani, teso a ottenere l'assoluzione nel merito, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio. La corte d'appello di Venezia aveva successivamente assolto l'imputato per l'associazione per delinquere ma aveva confermato gli elementi di fatto a base dell'accusa di false fatturazioni, così confermando la confisca. Il ricorrente aveva adito nuovamente la Corte di cassazione ma ne aveva riportato un rigetto.

Entrambi i ricorrenti hanno quindi lamentato innanzi alla Corte EDU la violazione degli artt. 7 (principio di legalità delle pene); 6, par. 2, (presunzione d'innocenza) e 1 Prot. 1 (diritto di proprietà).

Sulla prima doglianza, la Corte EDU esclude la sussistenza della violazione. La confisca diretta viene ritenuta una misura restitutoria, simile addirittura alla ripetizione dell'indebito (v. n. 74 della sentenza). Non essendo quindi una pena, non può trovare applicazione l'art. 7 CEDU.

Quanto invece all'art. 6, par. 2, CEDU la Corte imposta il ragionamento diversamente. Essa considera che tale disposizione non solo imponga al giudice procedente di considerare a ogni effetto l'imputato innocente fino a condanna definitiva ma comporti che i pubblici poteri non possano in modo alcuno condursi come se egli fosse colpevole se invece egli non sia stato condannato (v. n. 122). Da questo punto di vista, potrebbe violare

la presunzione d'innocenza anche una sentenza d'assoluzione che – per il linguaggio adoperato – di fatto lasciasse trasparire la convinzione del giudice che l'imputato sia colpevole (v. n. 125).

Il fatto che allora – pur in presenza di una pronuncia che, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, non è (per definizione) una condanna definitiva – ne abbia fatto nondimeno discendere l'effetto sfavorevole della confisca viola la presunzione d'innocenza. Né la Corte EDU si dice persuasa dall'argomento per cui – così ragionando – si smentirebbe il precedente della *Grande Chambre GIEM c. Italia* del 2018 (v. *Quaderno* n. 15 (2018), pag. 37 ss.), secondo il quale la confisca urbanistica, che segua alla dichiarazione di prescrizione del reato edilizio, non viola l'art. 7 CEDU. Essa, viceversa, conferma che la confisca diretta senza condanna non viola l'art. 7 ma, invece, contrasta con l'art. 6, comma 2, della Convenzione.

Ritenendo violato l'art. 6, par. 2, necessità logica vuole che la Corte EDU ravvisi violato anche l'art. 1 Prot. 1, poiché l'interferenza con il diritto di proprietà, per essere legittimo e proporzionato, deve anzitutto avere una base legale prevedibile. Essendo invece la confisca senza condanna derivata da un panorama giurisprudenziale chiaritosi solo successivamente ai fatti (v. la menzionata sentenza delle Sezioni unite Lucci) e, comunque, in violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU, il requisito principale manca. Di qui la constatazione della violazione e la condanna dell'Italia, in favore del solo Episcopo (il quale l'aveva chieste) a 20 mila euro per le spese.

Dev'essere precisato che nel n. 129, la sentenza qui in rassegna sottolinea che la constatazione della violazione del principio di non colpevolezza non deve essere considerato d'ostacolo alla consolidata tendenza legislativa interna e al consenso europeo formatosi in materia sulla necessità e sulla praticabilità delle confische senza condanna. Tale osservazione della sentenza – che pare quasi una marcia indietro rispetto alla statuizione sulla violazione della Convenzione – appare contraddittoria e si spiega (forse) alla luce di due marcate opinioni dissenzienti, del giudice polacco Wojtyczek e proprio del giudice italiano Sabato¹⁶.

Il giudice Wojtyczek ritiene che (ai fini dell'art. 6, par. 2, CEDU) la sentenza di prescrizione del reato non sia una pronuncia che lascia in piedi l'innocenza dell'imputato, perché la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato è solo parziale. Per l'ordinamento nazionale, su cui la Corte EDU non può sindacare, una conseguenza vi è ricollegata (quella della confisca). Sicché la

16. Vale la pena rammentare che nella legislazione italiana vi sono molti casi di confisca (come misura di sicurezza o di prevenzione) che possono prescindere dalla statuizione definitiva di una responsabilità penale: per esempio, l'art. 12, comma 4-ter, del testo unico sull'immigrazione, in ordine al mezzo adoperato per trasportare i migranti (su cui v. Cass., sez. I, 23 settembre 2015, n. 48673); l'art. 87 del testo unico sugli stupefacenti, in ordine al sequestro e alla distruzione della sostanza; legge n. 152 del 1975 sulla confisca delle armi.

presunzione d'innocenza non è violata ma smentita dai fatti accertati.

Il giudice Sabato a sua volta (non solo aderisce all'opinione del collega polacco ma) stende una *dissenting opinion* lunga e articolata. Egli premette che la decisione di maggioranza è – a suo avviso – intrinsecamente incoerente. Per un verso, essa nega che vi sia stata violazione dell'art. 7 CEDU, perché la confisca diretta (che in Italia è una misura di sicurezza patrimoniale) non sarebbe una pena che ricade nell'ambito di applicazione del principio di legalità delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Per l'altro, invece, propende per la violazione della presunzione d'innocenza e anche del diritto di proprietà.

Il componente italiano della Corte EDU rimarca come quest'ultima conclusione sia anche in contraddizione con numerosi precedenti nei quali – pur essendo stato il giudizio sulla responsabilità penale archiviato o comunque interrotto per intervenuta prescrizione – la stessa Corte non ha accertato la violazione della presunzione d'innocenza. Il principale tra questi è la recente sentenza della *Grande Chambre* Nealon and Hallam c. Regno Unito dell'11 giugno 2024, secondo cui l'art. 6, comma 2, CEDU non osta alla regola che – in caso di revisione di una condanna penale per fatti sopravvenuti che abbiano fatto venir meno la prova della colpevolezza (ma non condotto alla prova piena dell'innocenza) – non sia dovuto l'indennizzo per l'ingiusta detenzione. Viene anche citato il caso Rigolio c. Italia del 2023 (v. il *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 94), in cui la Corte EDU si è orientata per la non violazione nel caso in cui all'estinzione del reato per prescrizione sia seguita la sanzione contabile della Corte dei conti.

Il giudice Sabato critica altresì il carattere laconico del riferimento (nel n. 129 della sentenza) al consenso internazionale maturato sull'istituto della confisca senza condanna, laddove invece si sarebbe dovuto dare massimo rilievo all'art. 15 della direttiva 2024/1260/UE che fa obbligo agli Stati membri di prevedere tale tipo di confisca¹⁷. Per non dire – poi – che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di Varsavia del 2008 prevede la confisca dei beni d'illecita provenienza anche se l'imputato deceda, fugga o goda della prescrizione del reato.

Per suo conto, al contrario, il giudice cipriota Serghides redige un'opinione concorrente in cui offre argomenti rafforzativi in ordine alla violazione della presunzione d'innocenza.

17. Peraltro, sulla sentenza è stata presentata alla Camera un'interpellanza parlamentare (la n. 540), volta a sollecitare il Governo italiano a presentare domanda di rimessione alla *Grande Chambre* (l'atto ispettivo è pubblicato in appendice a questo *Quaderno*), ciò che in effetti è avvenuto. Tuttavia, in data 28 aprile 2025, la domanda di rimessione è stata respinta. Si veda comunque anche la decisione Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025 (ricorsi 47269/18 e altri).

3. Pronunce nei confronti di altri Paesi

3.1 Diritto d'informazione: Associated Newspapers Limited

A.S. e E.H. erano stati menzionati in diversi articoli di cronaca come soggetti coinvolti in fatti penalmente rilevanti (dai quali, peraltro, erano stati prosciolti). Essi avevano pertanto agito in giudizio contro le testate in questione (appartenenti al gruppo editoriale *Associated Newspapers Limited*), facendo valere la falsità delle notizie. Prima di instaurare i giudizi risarcitori - tuttavia - essi avevano stipulato ciascuno due contratti:

- i. un patto di quota-lite con i loro avvocati, tale per cui essi non avrebbero chiesto un anticipo sulla parcella ma avrebbero ottenuto un premio consistente in caso di vittoria (il c.d. *Conditional fee agreement*);
- ii. un negozio assicurativo con una compagnia, la quale - in cambio del premio della polizza - assicurava loro di pagare le spese del giudizio in caso di soccombenza.

I giudizi britannici arrisero sia a A.S. sia a E.H., i quali pertanto chiesero (e ottennero dal giudice) non solo la somma a titolo di risarcimento ma anche il versamento sia delle spese corrispondenti al patto di quota-lite sia al prezzo della polizza assicurativa.

Più in particolare:

- a. per A.S. il risarcimento fu fissato in circa 80 mila sterline mentre le restanti spese furono determinate - anche in chiave conciliatoria - in quasi 800 mila sterline;
- b. per E.H. il risarcimento fu fissato in circa 65 mila sterline mentre le restanti spese furono transattivamente quantificate in circa 700 mila sterline.

Tale condanna assai cospicua non fu impugnata dalla convenuta *Associated Newspapers Limited* nella giurisdizione interna. Essa fece direttamente ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 10 CEDU, sul diritto di espressione (sub specie di libertà di stampa).

La società editoriale ricorrente evidenziò che la condanna alle spese era stata enormemente maggiore di quella al risarcimento dei danni lamentati e provati dalle parti attrici nei processi civili originariamente intentati. Ciò aveva determinato una irragionevole sproporzione tra il danno prodotto alla persona diffamata e la conseguenza giuridica imposta al danneggiante. La ricorrente quindi si rifece al precedente *MGN Limited c. Regno Unito* del 2011, in cui già la Corte EDU aveva ravvisato la violazione dell'art. 10 della Convenzione a motivo del sacrificio eccessivo imposto all'esercizio del diritto di informazione in un caso identico.

Il governo britannico aveva opposto che il caso *MGN Limited* era

leggermente diverso¹⁸ e che - a ogni modo - l'art. 10 non poteva ritenersi violato poiché lo scopo sia del patto di quota-lite sia dell'assicurazione per il caso di soccombenza era di rendere accessibile la tutela giurisdizionale anche a soggetti meno abbienti. Sul piano procedurale, peraltro, la Rappresentanza del Regno Unito aveva anche eccepito il mancato esaurimento delle vie interne e la carenza nella società editrice ricorrente della qualità di vittima (quest'ultima eccezione era basata sulla circostanza che in effetti le somme pagate erano state oggetto di transazioni).

La Corte di Strasburgo (*Associated Newspapers Limited c. Regno Unito*, Quarta sezione, 12 novembre 2024), nell'ambito di un'accurata ricostruzione del quadro giuridico britannico inerente ai patti di quota-lite e ai metodi per favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale delle persone di reddito medio-basso, ha distinto due profili.

Circa il *Conditional fee agreement* (e le somme a esso imputabili), la Corte EDU ha seguito il suo precedente MGN e considerato sproporzionato il sacrificio imposto alla società editrice. Ben vero è che il patto di quota-lite serve ai soggetti di reddito medio-basso per attirare qualificati professionisti; ma è altrettanto vero che tali patti raggiungono spesso cifre completamente svincolate dal valore intrinseco della causa e questo viola irrimediabilmente l'art. 10 della Convenzione.

Non così invece per la polizza assicurativa che protegge i medesimi litiganti dal rischio della soccombenza in giudizio. Tale rischio potrebbe avere un potente effetto intimidatorio su soggetti non facoltosi e indurli alla rinuncia al contenzioso, con conseguente perdita delle possibilità di far valere i loro diritti. La Corte quindi ha considerato meritevoli di tutela questi contratti assicurativi e legittimo che i relativi costi siano posti a carico della parte che - in ultima analisi - risulti soccombente nel giudizio. Sicchè l'art. 10 CEDU non è violato.

18. Il caso MGN ineriva alla modella Naomi Campbell. Costei era stata ritratta fotograficamente dal Mirror all'atto di recarsi presso un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Il pezzo di accompagnamento si era diffuso su dati terapeutici assai dettagliati, che evidentemente erano stati appresi dalla testata in modo subdolo da persone che frequentavano il centro. La conseguente causa per trattamento illecito di dati personali si era conclusa (dopo tre gradi di giudizio) con la condanna del gruppo editoriale proprietario della testata. Peraltro, quest'ultimo era stato condannato anche a rimborsare le somme concordate nel Conditional fee agreement tra la modella e i suoi avvocati (vale a dire più di un milione di sterline). Con la sentenza del 18 gennaio 2011, la Quarta sezione aveva respinto il ricorso della MGN in ordine alla condanna sul merito ma lo aveva accolto sul punto delle spese, statuendo che - nel bilanciamento degli interessi - la Campbell non poteva certo dirsi persona poco abbiente, che dovesse avvalersi di meccanismi premiali per gli avvocati per poter accedere alla tutela giurisdizionale. Sicchè esigere il recupero delle somme del patto di quota-lite dalla controparte soccombente era apparso chiaramente sproporzionato e lesivo della libertà d'informazione di cui all'art. 10 CEDU. Peraltro, in una dissenting opinion, il giudice islandese David Thór Björgvinsson aveva anche sostenuto che l'art. 10 CEDU fosse stato violato anche in relazione al merito della causa. Il Mirror - a suo avviso - aveva dato una notizia vera e attinente a un personaggio pubblico, la cui vita - per il comportamento voluto che ella aveva sempre tenuto - era esposto alla curiosità generale. Da questo punto di vista - ad avviso del giudice dissenziente - che la Corte EDU si sia rimessa al giudizio di merito della House of Lords inglese era una rinuncia al suo compito di tutelare con rigore la libertà di espressione.

3.2 L'espulsione degli stranieri: i casi danesi.

La Danimarca, nel 2024, è restata coinvolta in giudizi per la lamentata violazione della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), promossi da cittadini stranieri nati nel Paese.

Zana Sharafane (un giovane di 23 anni al tempo dei fatti), cittadino iracheno nato in Danimarca da genitori iracheni e con fratelli iracheni (non sposato e senza figli), era stato condannato in prima istanza da un tribunale a 2 anni e mezzo di reclusione per traffico di stupefacenti. Gli erano anche stati confiscati circa 61 mila euro (controvalore di corone danesi). Non gli era però stata applicata la sanzione accessoria dell'espulsione. Viceversa, in appello tale sanzione gli era stata irrogata, con il divieto di rientro in Danimarca per 6 anni.

Egli aveva presentato le sue doglianze in Cassazione, ma senza successo. Di qui il ricorso alla Corte EDU,

La Quarta sezione (in composizione plenaria, sentenza del 12 novembre 2024) ha accolto il ricorso.

I giudici hanno riconosciuto alla Danimarca (come a tutti gli Stati sottoscrittori) la discrezionalità legislativa di prevedere l'espulsione di stranieri, quantunque nati in Danimarca, ove la loro condotta costituisse un grave pericolo per la collettività e hanno ritenuto che i reati di droga fossero un esempio di un simile pericolo; da questo punto di vista, l'art. 8 CEDU è rispettato laddove la misura dell'espulsione è prevista da una legge ed è necessaria in una società democratica. Tuttavia, la Corte ha osservato che Sharafane (che al momento della sentenza ha compiuto 27 anni) non aveva alcun legame con l'Iraq mentre ne aveva ben più solidi con la Danimarca. L'espulsione con divieto di rientro per sei anni, nel suo caso equivaleva a un'espulsione perpetua, ciò che è stato ritenuto un sacrificio del suo diritto non proporzionato al legittimo scopo della tutela dell'ordine pubblico. Per questo, la Quarta sezione ha dichiarato violato l'art. 8 CEDU.

Tuttavia, la medesima Sezione della Corte e nella stessa data ha respinto il ricorso di un uomo turco, che era stato condannato per fatti analoghi (detenzione e cessione di stupefacenti) a due anni e tre mesi di reclusione, anch'egli espulso con divieto di reingresso per 6 anni (v. il caso Savuran c. Danimarca). La Corte ha considerato che - sebbene i legami del condannato con la Danimarca fossero pur sempre più solidi (egli era nato in Danimarca) che non con la Turchia - la misura dell'espulsione, sebbene in via di fatto potenzialmente perpetua, non fosse sproporzionata ai fatti occorsi.

Sembrerebbe, in sostanza, di capire che la differenza fondamentale che la Corte EDU ha ravvisato tra le due fattispecie (francamente identiche: anzi, il Savuran era stato condannato a una pena leggermente inferiore; e gli era stata confiscata una somma minore, 17 mila euro) è stata l'età dei condannati.

Nel primo caso, i giudici di Strasburgo parrebbero aver voluto dare una possibilità in più a un giovane, i cui genitori soggiornavano legittimamente in Danimarca; mentre nel secondo, essendo il condannato un uomo di più di trent'anni, hanno ritenuto che in Turchia potesse avere il modo di sostentarsi autonomamente.

Si è in parte riproposto - dunque - nel 2024 ciò che era accaduto nel 2023, allorquando la Danimarca era stata oggetto di una serie di pronunce sull'art. 8 CEDU, dovute a ricorsi di cittadini stranieri, residenti nel Paese fin da bambini, ed espulsi per aver commesso illeciti penali.

Nel primo caso (*Noorzae c. Danimarca*, Quarta sezione, 5 settembre 2023), si trattava di un uomo afghano, di 29 anni al momento della sentenza, residente in Danimarca sin dall'età di 5 anni per motivi di ricongiungimento familiare. Egli era stato condannato nel 2020, per reati di danneggiamento e per fatti di droga, a un anno e tre mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'espulsione con divieto di rientro per 12 anni.

La Corte EDU aveva riconosciuto ai giudici danesi la diligenza nell'aver esaminato il caso in profondità. Tuttavia, essa aveva osservato che *Noorzae* non aveva commesso fatti che - di per sé - costituivano minacce per l'ordine pubblico e che, nei precedenti procedimenti giudiziari da lui subiti, non era mai stato avvertito della possibilità di essere espulso. L'espulsione con divieto di reingresso per dodici anni era ammontata, per ogni effetto pratico, a un'espulsione perpetua, ciò che era stato ritenuto un rimedio non proporzionato. Per questo, la Quarta sezione aveva dichiarato violato l'art. 8 CEDU. Il 5 dicembre 2023 la sentenza era divenuta definitiva. Analogamente, nel caso *Sharifi c. Danimarca* (stessa Sezione e stessa data), il ricorrente - giunto in Danimarca in tenera età - era stato condannato varie volte (anche per fatti commessi quando era minore) e condannato all'espulsione con divieto di rientro per 12 anni. Con le stesse motivazioni, la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Non così invece nei casi *Goma c. Danimarca* e *Al Masudi c. Danimarca* (ancora una volta Quarta sezione, 5 settembre 2023).

Nel caso *Goma*, lo straniero di cui si trattava era stato condannato per violenza sessuale e per reati di droga ed espulso con divieto perpetuo di rientro; nel caso *Al Masudi*, il migrante era arrivato in Danimarca all'età di tre anni e aveva inanellato - fin da minore - una cospicua serie di condanne per droga, rapina, detenzione di armi e altri. Anche in questo caso, la pena accessoria era stata l'espulsione con divieto perpetuo di rientro nel Paese. In queste ipotesi, la Corte di Strasburgo non ha ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Nelle motivazioni di tutte queste sentenze si fa riferimento anche alla pronuncia della *Grande Chambre*, *Savran c. Danimarca*, del 7 dicembre 2021, in cui era stata accertata la violazione dell'art. 8 CEDU, in relazione a

uno straniero che aveva - sì - commesso gravi reati ma che era stato anche ritenuto affetto da vizio parziale di mente.

Vale la pena, quindi, notare che - mentre le differenze tra le sentenze del 2023 e tra queste e quella del 2021 sono piuttosto evidenti (per la natura dei reati commessi e per la personalità del condannato), le pronunce del 2024 sembrano afferire a fatti molto simili¹⁹.

3.3. Malati terminali e suicidio assistito: Karsai

Il tema del “fine vita” permane d’attualità in molti Paesi sottoscrittori della Convenzione EDU.

In passato²⁰, si è dato conto, per esempio, della sentenza della Prima sezione della Corte EDU *Haas c. Svizzera* (20 gennaio 2011). Un cittadino svizzero - affetto da gravissime crisi depressive - si era rivolto ad alcuni medici, per chiedere loro di somministrargli farmaci che lo portassero a morte. Di fronte al diniego, egli aveva adito tutti i gradi della giurisdizione elvetica, ottenendone solo rigetti. Pur dando atto che in Svizzera il suicidio assistito non è reato, le corti della Confederazione elvetica avevano negato che, corrispondentemente, i cittadini potessero far valere un obbligo di prestazione nel senso domandato dall’Haas. La Corte EDU non constatò la violazione dell’art. 8 CEDU, respingendo il suo ricorso.

Successivamente, si è riferito²¹ anche della decisione della Prima sezione della Corte EDU *Gard c. Regno Unito* (28 giugno 2017) con cui fu dichiarato inammissibile il ricorso di una coppia britannica, la quale intendeva portare il figlio in Italia per consentire che questi fosse sottoposto a cure sperimentali, nonostante la malattia degenerativa del bambino fosse di gravità estrema e che dalla documentazione medica emergesse che il tentativo da esperire, presso il Bambin Gesù di Roma, non avrebbe dato alcun frutto diverso dal costituire un brano di accanimento terapeutico.

In Italia, la problematica - giudiziaria prima e legislativa poi - si è aperta con due casi che hanno avuto enorme eco mediatica: il caso *Englaro*, deciso dalla Cassazione (I sez. civile, 16 ottobre 2007, n. 21748), e il caso *Welby*, deciso dal GIP del tribunale di Roma (ordinanza 23 luglio 2007). I casi - per la verità - avevano elementi di diversità (essendo l’uno un’ipotesi di rifiuto delle cure espresso dal genitore attraverso un curatore speciale, rispetto a una giovane donna vittima di un incidente stradale, avvenuto molti anni

19. Per la disciplina italiana dell’espulsione v. gli artt. da 13 a 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il divieto di reingresso - in particolare - è disciplinato dall’art. 13, comma 14.

20. V. *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 85 ss.

21. V. *Quaderno* n. 14 (2017), pag. 62 ss.

prima; mentre l'altro un episodio in cui, effettivamente, un paziente, malato per una patologia degenerativa, aveva espresso il desiderio di essere lasciato morire); ma in entrambi, i giudici italiani hanno deciso che l'accanimento terapeutico fosse contrario al nostro ordinamento costituzionale e che - a determinate condizioni (di ordine sia oggettivo sia soggettivo) - le autorità sanitarie possano interrompere le cure vitali nei riguardi di pazienti privi di ragionevoli possibilità di sopravvivere.

Evidentemente, il rifiuto delle cure è diverso dalla richiesta di suicidio assistito.

Sul primo aspetto, pur in esito a una marcata dialettica parlamentare, è stata approvata la legge n. 219 del 2017²², ai sensi della quale tutti i cittadini maggiorenni (nel pieno delle loro facoltà mentali) possono rilasciare le proprie "dichiarazioni anticipate di trattamento", vale a dire indicazioni vincolanti per i terzi (medici *in primis*) in ordine alle cure da somministrare loro (ivi compresa la rinuncia alle cure), per il caso in cui le circostanze impediscano al paziente di esprimersi in futuro.

Quanto invece al secondo tema, il percorso è stato assai più tortuoso.

L'art. 580 c.p. incrimina insieme l'istigazione e l'aiuto al suicidio (tipizzando sia le condotte di contributo psicologico alla decisione di suicidarsi sia quelle materiali di aiuto alla sua esecuzione). Un uomo (noto come DJ Fabo) aveva subito gravissime lesioni (da cui era derivata la tetraplegia) a seguito di un incidente stradale. L'esponente politico e già parlamentare europeo Marco Cappato lo aveva accompagnato in Svizzera per consentirgli di essere assistito nel suicidio e, al rientro, si era costituito presso i carabinieri. Nel conseguente processo penale, la corte d'assise di Milano aveva sollevato (anche sulla base dell'art. 117, primo comma, con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione EDU) la questione di legittimità costituzionale e la Corte (con l'ordinanza n. 207 del 2018) aveva rinviato l'udienza, per concedere al Parlamento un periodo di approfondimento e per legiferare sulla materia.

Decorso inutilmente il tempo del rinvio, la Corte è intervenuta con la sentenza n. 242 del 2019, dichiarando parzialmente illegittimo l'art. 580 c.p. (si è trattato, in sostanza, di una sentenza additiva). I giudici costituzionali hanno, in pratica e in sintesi, stabilito che l'istigazione e l'aiuto al suicidio in Italia possono restare penalmente illeciti, tranne che nei casi nei quali l'imputato abbia agevolato "l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace

22. Al proposito v. il *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati (<https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AS0233A.Pdf>) sull'a.C. 1142 e abbinate (XVII legislatura).

di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”²³.

Pendono attualmente alcune proposte di legge²⁴, volte a un ulteriore ridimensionamento della portata applicativa dell'art. 580 c.p., ma esse non hanno ancora trovato uno sviluppo parlamentare.

Il problema è tornato all'attenzione della Corte EDU (Prima sezione, in composizione plenaria) nel caso *Karsai c. Ungheria* (sentenza del 13 giugno 2024). Si trattava di un avvocato magiaro (nato nel 1977) che aveva contratto la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che, generalmente, non lascia scampo (essa progressivamente atrofizza i muscoli volontari e porta alla paralisi dell'organismo). Resosi conto che la morte era il suo destino ravvicinato, egli aveva domandato di poter accedere al suicidio assistito.

Le autorità sanitarie ungheresi, tuttavia, avevano rifiutato in tal senso ogni apertura, adducendo che in quel Paese sono reati sia l'eutanasia sia il suicidio assistito. Versando in gravissime condizioni fisiche (da lui descritte come un “ergastolo nel suo stesso corpo, senza prospettiva di rilascio diversa dalla morte”), il Karsai aveva fatto ricorso alla Corte EDU nel 2023 (ed era poi morto nel 2024). Egli aveva lamentato la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'interferenza dei poteri pubblici nelle sue decisioni più intime; dell'art. 14 CEDU, per la disparità di trattamento da lui subita rispetto ai malati che si limitano a rifiutare le cure; e poi degli artt. 3 CEDU (per l'umanità della situazione che le autorità si erano rifiutate di rimuovere) e 9 (per la libertà di coscienza che esse non avevano rispettato). Nel giudizio, nella cui udienza pubblica il ricorrente ha parlato di persona, si sono svolti numerosi interventi *ad adiuvandum* e *ad opponendum* (tra questi ultimi, quello della Rappresentanza italiana).

Con una maggioranza di 6 voti a 1, la Prima sezione respinge il ricorso²⁵.

La sentenza dapprima svolge una ricognizione della normativa ungherese e comparata²⁶ della disciplina sul «fine vita» e prende atto che il diritto interno magiaro, specie dopo una sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 2003, prevede – sì – il diritto a una morte dignitosa ma ciò non

23. Per un riepilogo della problematica, v. M. CERASE, *Commento all'art. 50*, in *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul codice penale*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè FL, Milano 2021, vol. I, pag. 642 ss.

24. Alla Camera, le proposte Magi 251, Sportiello 313 e Zanella 1659; e al Senato, Pirra 124. La regione Toscana, l'11 febbraio 2025, ha approvato una legge (la n. 5 del 2025) intitolata “*Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 242/2019 e 135/2024*”. Essa è stata impugnata dallo Stato innanzi alla Corte costituzionale.

25. La sentenza è illustrata anche da A. PISU, in *Giurisprudenza italiana* 2024, 1805.

26. Nei nn. Da 77 a 79 della sentenza si dà ampio risalto allo sviluppo della normativa italiana, citato *supra* nel testo.

comporta il diritto del paziente a chiedere una prestazione medica che induca la morte (v. nn. 33 e 34 della sentenza). La Corte, poi, dà conto di un atto istruttorio svolto durante la causa: l'audizione di docenti di medicina e bio-etica, il francese Regis Aubry e l'ungherese Judit Sandor, i quali hanno dato al collegio giudicante ragguagli su molti aspetti medici ed etici della questione posta dalla malattia da cui il ricorrente era affetto nonché sulle diverse alternative terapeutiche (vale a dire: l'assistenza farmacologica al suicidio e la sedazione palliativa) (v. n. 45 ss. della sentenza).

Indi, il collegio giudicante si rifà a vari suoi precedenti, primi fra tutti *Pretty c. Regno Unito* del 2002²⁷ e *Mortier c. Belgio* del 2023.

Nell'un caso, la Corte EDU aveva dichiarato insussistente la violazione degli artt. 2 e 8 CEDU rispetto all'ipotesi del rifiuto degli ospedali britannici di aiutare la ricorrente al suicidio, dovuto anche al fatto che l'assistenza al suicidio era reato (ciò che non era stata considerata una misura sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare la vita) (v. n. 112).

Nell'altro caso, le autorità amministrative avevano acconsentito – ai sensi della legge belga – a procedure eutanasiche richieste da una donna (madre del ricorrente), affetta da una forma di grave depressione. Nel ricorso era fatta valere a carico delle medesime autorità del Belgio l'insufficienza degli sforzi tesi a tutelare la vita della madre del ricorrente (art. 2 CEDU sotto il profilo degli obblighi positivi) (v. nn. 126-128). La Corte aveva dichiarato insussistente la violazione dell'art. 2 CEDU a carico del Belgio per l'aspetto sostanziale del diritto alla vita, per come le procedure eutanasiche sono disciplinate nella legge vigente nel Paese convenuto; e per l'aspetto delle condizioni di salute della donna che vi era stata sottoposta a sua richiesta. Invece, la Corte aveva accertato la violazione dell'art. 2 per il profilo procedurale, a motivo dell'insufficiente verifica a posteriori della correttezza delle procedure stesse.

La Prima sezione ne conclude che la disciplina del “fine vita” resta assegnata alla discrezionalità legislativa di ciascuno Stato sottoscrittore. Nell'esercizio di questo margine discrezionale, gli Stati firmatari devono conciliare il loro obbligo di salvaguardare la vita dei cittadini e di evitare che le procedure sanitarie li esponano ad abusi e forzature (art. 2 CEDU) con il diritto dei cittadini medesimi di decidere in autonomia il momento della loro dipartita, qualora essi versino in stato di grave e degradante malattia e, quindi, desiderino morire con dignità (art. 8 CEDU) (v. nn. 139-146).

Sotto questo profilo, la Corte EDU accetta la scelta di alcuni Paesi di depenalizzare il suicidio assistito²⁸ (a patto che sia circondata da adeguate

27. Per una sintesi del caso *Pretty*, v. ancora il *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 86, nota 42.

28. Vale la pena segnalare che nel Regno Unito (con provvedimento valevole per i territori dell'Inghilterra e del Galles), il 29 novembre 2024, è stata approvata una legge (il *Terminally Ill Adults (End of Life) Bill*), ai sensi

garanzie procedurali), in nome di un'interpretazione della Convenzione quale "organismo vivente" (v. n. 142) ma non ritiene che tale opzione sia imposta dall'art. 8 CEDU (v. n. 158). Ne consegue che quest'ultimo parametro non è stato violato.

La Corte di Strasburgo non considera violata la Convenzione neanche sotto l'ulteriore aspetto dell'art. 14, combinato con lo stesso art. 8. Premesso che l'art. 14 CEDU vieta trattamenti normativi differenziati rispetto a situazioni analoghe, la Prima sezione argomenta che la differenza tra pazienti che possono (per il decorso della loro malattia) limitarsi a rifiutare le cure e quelli per i quali, invece, la mera rinuncia alle terapie non allevia le sofferenze nel breve periodo (e che quindi aspirano al suicidio medicalmente assistito) non è tale da costituire una limitazione della discrezionalità legislativa statale (v. n. 176).

Le restanti doglianze del ricorrente vengono considerate assorbite (la sentenza è definitiva dal 2 settembre 2024).

Redigono opinioni separate i giudici polacco Wojtyczek e sammarinese Felici.

Il giudice Wojtyczek vota a favore della sentenza di non violazione ma avrebbe preferito una decisione d'inammissibilità. Riallacciandosi all'opinione dissenziente del giudice cipriota Serghides nel caso *Mortier*, evidenzia che l'art. 2 CEDU fa obbligo agli Stati sottoscrittori di proteggere la vita dei cittadini (in chiave sia negativa sia di obbligo positivo) e prevede – al comma 2 – enumerate eccezioni (3, per la precisione) e il suicidio assistito non è tra queste. Tanto più che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 25 gennaio 2012, ha approvato una risoluzione (la n. 1859) ribadendo il divieto di eutanasia, nella cui nozione è compresa la morte intenzionale data a un soggetto anche per omissione. Inoltre, il giudice Wojtyczek (anche qui riprendendo il dissenso di Serghides nella sentenza sul Belgio) contesta il metodo del bilanciamento degli interessi, il quale porta la Corte ad adoperare la Convenzione come un organismo vivente e adattabile all'evoluzione

della quale un adulto può chiedere di essere assistito al suicidio, mediante una doppia domanda valutata da due medici indipendenti, a distanza almeno di una settimana l'uno dall'altro, quando sia nel pieno delle sue facoltà mentali e la sua aspettativa di vita sia inferiore a 6 mesi. Anche in questo caso, la dialettica parlamentare è stata molto accesa e – nell'ambito di una deliberazione svincolata dalla disciplina di partito – ha diviso trasversalmente gli schieramenti. Il Labour Party al governo ha visto il voto favorevole, a esempio, del Primo Ministro Starmer e del ministro del Tesoro, Rachel Reeves; viceversa, proprio il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha votato contro; tra i Conservatori all'opposizione, l'ex Primo Ministro Rishi Sunak e il vice Oliver Dowden hanno votato a favore, mentre la nuova leader Kemi Badenoch ha votato contro. Nel contesto del dibattito nella Camera dei comuni (e poi sulla stampa e nei social media) gli argomenti addotti a sostegno del provvedimento si sono concentrati sulle nozioni di autodeterminazione personale, di libertà dal dolore e di rifiuto dell'accanimento terapeutico; quelli portati contro hanno, invece, fatto leva sull'indebita pressione che implicitamente la società finisce per esercitare sui malati terminali e sulla svalutazione dell'alternativa delle cure palliative. Il testo deve ancora passare alla Camera dei Lords e poi – eventualmente – essere promulgato dal Re.

storico-sociale e alle tendenze giuridiche prevalenti nell'area del Consiglio d'Europa. Secondo il giudice polacco, la Convenzione EDU è una carta di diritti, il cui senso è precisamente quello di resistere all'usura del tempo e di contrapporre alle mode del momento la statuizione dei diritti fondamentali, il primo dei quali è la vita.

In definitiva, l'art. 8 CEDU – secondo Wojtyczek – era del tutto inapplicabile perché soppiantato in radice dall'art. 2.

Di segno opposto è la dissenting opinion del giudice Felici. Egli crede che l'Ungheria abbia violato il diritto all'autodeterminazione del ricorrente. A suo avviso, Karsai non contestava il contenuto perentorio dell'art. 2 CEDU ma chiedeva che si potesse trovare un'eccezione che lo rendesse compatibile con l'art. 8. Egli ritiene che la Corte sia stata sorda alle ragioni del ricorrente, che domandava una risposta su indicibili sofferenze esistenziali, che si distinguevano da quelle fisiche, in ragione della sua specifica situazione, diversa da quella affrontata nei precedenti considerati dalla sentenza. Da questo punto di vista, quindi, tali precedenti (nessuno dei quali ineriva a una malattia degenerativa accelerata), secondo il giudice Felici, non sono conferenti. Inoltre, a essere precisi, la sentenza *Mortier* – cioè il precedente più vicino – ha deciso per la non violazione addirittura in un caso di eutanasia e, per discostarsene, la Prima sezione avrebbe dovuto rimettere la questione alla *Grande Chambre*.

III.

ANTICIPAZIONI

Anticipazioni

Con la sentenza del 30 gennaio 2025, la Prima sezione della Corte EDU si è pronunciata sul ricorso (Canavacciuolo e altri c. Italia) di molti cittadini italiani residenti nella c.d. *Terra dei fuochi*, ammalatisi di tumore o parenti di persone ammalatesi e morte per patologie oncologiche²⁹.

Coniata da Legambiente nel 2003, questa espressione sta a indicare le zone delle province di Napoli e di Caserta nelle quali la criminalità organizzata ha, con più insistenza, smaltito illecitamente (sia creando discariche non autorizzate, sia sversando prodotti tossici nel terreno) rifiuti, prevalentemente speciali. Allorquando le autorità pubbliche avevano assunto iniziative di controllo, di raccolta e di pre-trattamento dei rifiuti, spesso le organizzazioni di camorra avevano fatto sì che i cumuli di rifiuti e le c.d. eco-balle fossero incendiate. Di qui l'espressione volta a sottolineare lo sventurato passaggio dalla *Terra di lavoro* (locuzione con cui lo stesso territorio era sino ad allora noto) a quella dei *fuochi*, diffusi a punteggiare il paesaggio (v. nn. 5 e 6 della sentenza).

Con maggior grado di formalità, la *Terra dei fuochi* è stata poi identificata con un decreto inter-ministeriale del dicembre 2013 nel territorio di 57 comuni, con la finalità di destinarvi l'intervento pubblico di bonifica e di ripristino ambientale nonché di monitoraggio sanitario. Tale provvedimento (e il suo antecedente necessario: il decreto legge n. 136 del 2013) ha fatto anche tesoro delle prove materiali e scientifiche portate dalle relazioni di diverse Commissioni parlamentari d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, istituite dalle Camere, già a partire dal 1995 (nella XII legislatura) (v. nn. 9-17).

Nel 2004, la rivista medica statunitense *The Lancet* aveva pubblicato uno studio nel quale era evidenziato che nell'area di competenza della ASL NA 4 - nel periodo di tempo 1970-74 fino al 1995-2000 - v'era stato un incremento costante del tasso di mortalità da tumori e che il registro dei tumori nel distretto n. 73 (cioè i comuni di Nola, Marigliano, Acerra e Somma Vesuviana) aveva rivelato nell'anno 2002 un aumento del cancro al colon e al fegato, oltre che della leucemia e del tumore ai linfonodi, che altrove non si era verificato. Uno degli autori dello studio aveva sostenuto che potesse essere stabilito

29. Alla sentenza è stato dato grande risalto sui quotidiani italiani. V., per esempio, L. FERRARELLA, *"Terra dei fuochi, lo Stato non agì"*, *L'Italia condannata a Strasburgo*, in *Corriere della sera*, 31 gennaio 2025, pag. 19; D. DEL PORTO, *L'Italia condannata per la Terra dei fuochi*, *"I nostri figli sono morti ma ora si può sperare"*, nella *Repubblica*, 31 gennaio 2025, pag. 21; e A. PAPPALARDO, *Più controlli anti-roghi, ma resta il nodo eco-balle*, nel *Mattino*, 31 gennaio 2025, pag. 9. La pronuncia ha avuto anche un'eco parlamentare: v. la seduta di *Question time* alla Camera del 5 febbraio 2025 (risposta del ministro Pichetto Fratin al deputato Borrelli), i cui atti sono riportati in fondo a questo *Quaderno*.

un nesso causale tra tali patologie e le diverse forme di cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Entrambi gli autori avevano concordato che il nesso tra i due fenomeni fosse comunque degno del più urgente approfondimento. Risultati non dissimili erano emersi da uno studio pubblicato dalla rivista (*Epidemiologia & prevenzione*) dell'associazione italiana degli epidemiologi, nello stesso anno 2004.

Da parte sua, la Marina militare degli USA (una cui base è sita in Napoli) aveva stilato nel 2009 un rapporto - rivolto al proprio personale - nel quale erano messi in evidenza nuovi dati, dai quali emergeva il pericolo per la salute dovuto alle falle nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Nel frattempo, peraltro, l'Italia era stata già fatta oggetto di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, per mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria nella materia dei rifiuti. E con sentenza del 22 marzo 2005 (nella causa C-135/05), la Corte di giustizia del Lussemburgo aveva condannato il nostro Paese alle conseguenze di legge. Di fronte alla persistente inerzia delle autorità italiane, era stata avviata una nuova procedura d'infrazione, che si era conclusa con sentenza del 4 marzo 2010 (causa C-297/08), con cui la Corte di giustizia era pervenuta alle stesse conclusioni.

Da tali premesse era scaturita, negli anni successivi e fino a tempi assai prossimi, una fittissima e intricata serie di iniziative sia legislative (a opera del Parlamento nazionale e del Consiglio regionale della Campania) sia amministrative (a opera del Ministero dell'ambiente e di diverse autorità amministrative nazionali e regionali) volte a finanziare e a programmare le opere di bonifica e ripristino della salubrità dell'ambiente (v. nn. 72-101). Parallelo a questo complesso percorso legislativo e amministrativo si era sviluppato anche un altrettanto complicato e tortuoso filone giudiziario, con il susseguirsi di interventi a opera di giudici sia penali sia amministrativi (v. nn. 139-163). Numerose sentenze penali avevano, pertanto, accertato fatti di violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di conseguente inquinamento e danno ambientale.

In questo contesto, i ricorrenti - ammalatisi di tumore o parenti di persone ammalatesi e poi decedute - hanno adito la Corte europea dei diritti di Strasburgo per sentire dichiarati violati gli articoli 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita privata e familiare), 10 (diritto di espressione sub specie di diritto all'informazione) e 13 (diritto a un ricorso effettivo).

Preliminarmente la Corte (Prima sezione, in composizione plenaria) dichiara inammissibili gli interventi di numerose associazioni ambientaliste (tra cui Legambiente, *Client Earth*, Macro Crimes e altre), salvo poi - a ogni modo - dar conto, nella sentenza, del contenuto dei relativi scritti. Essa argomenta che esse non possono essere qualificate vittime della (invocata) violazione, ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Sempre in via preliminare, la Corte EDU affronta le eccezioni

d'inammissibilità sollevate dalla Rappresentanza italiana con riferimento ai singoli ricorrenti. Per un verso, secondo la difesa italiana, per considerarli vittime, già sarebbe dovuto essere stato assodato il nesso causale tra le patologie sofferte e la *mala gestio* del ciclo dei rifiuti; per altro verso, a tutto voler concedere, dovevano essere sicuramente esclusi dal novero delle "vittime" legittimate al ricorso coloro che non risiedevano nei comuni ricompresi nella Terra dei fuochi. La Prima sezione ritiene di affrontare la prima eccezione assieme al merito della causa; mentre accoglie senz'altro la seconda eccezione e dichiara inammissibili i ricorsi avanzati da coloro che (o i cui parenti) non risiedevano nei comuni ricompresi nella Terra dei fuochi al momento rilevante per la controversia (v. nn. 245-250).

Respinte poi le ulteriori eccezioni difensive in ordine al mancato esaurimento delle vie interne e alla tardività dei ricorsi, la Corte EDU viene al merito, iniziando dall'art. 2, invocato sotto l'aspetto degli obblighi positivi. Non avendovi adempiuto lo Stato italiano (e, per esso, le autorità competenti), i ricorrenti hanno – come accennato – contratto malattie oncologiche.

La Corte, per un verso, riconosce che le misure che gli Stati devono adottare per proteggere la vita dei cittadini da fattori generalizzati e collettivi (ben diversi, quindi, da quelle che devono essere assunte laddove la fonte del pericolo e le potenziali vittime sono più specifiche e circoscritte) ricadono nel margine di apprezzamento discrezionale di ciascuno Stato sottoscrittore (v. n. 381). Tuttavia, in questo caso, è pacifico in causa che il fenomeno dell'inquinamento del terreno e delle falde acquifere, conseguente a una criticabile gestione del ciclo dei rifiuti, è stato vasto e profondo, oltretutto noto alle autorità per molti anni.

Né, d'altronde, il Governo italiano avrebbe potuto mettere in discussione i fatti, i quali erano emersi nella loro gravità dalle reiterate relazioni delle citate Commissioni parlamentari d'inchiesta succedutesi nelle varie legislature (sul punto, la sentenza si sofferma sulle acquisizioni della Commissione sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura, nel corso della quale era stato acquisito il verbale delle deposizioni di Carmine Schiavone, uno dei massimi pentiti di camorra della zona di Casal di Principe, il quale aveva rivelato le pratiche di sversamento illecito di materiali tossici) (v. n. 300).

Da questo punto di vista, la Corte EDU non è soddisfatta delle difese italiane in ordine alla congerie di provvedimenti che si sono succeduti fino al 2013 (v. nn. 386-387 e 401). Ma anche dopo il decreto-legge n. 136 del 2013 (e il successivo provvedimento attuativo), pur a fronte di attività di censimento più accurato e metodico delle aree inquinate e di una migliore organizzazione dei servizi di monitoraggio ambientale, la Corte EDU constata che nessun deciso miglioramento è stato apportato sotto il profilo della bonifica dei terreni. Secondo l'autorità regionale incaricata, nel 2019 solo il 3 per cento delle zone contaminate era stato bonificato (v. n. 415). Né

la Corte EDU considera soddisfacenti gli sforzi fatti, nell'arco degli anni, dalle autorità per il monitoraggio sanitario e il censimento dei tumori (v. n. 430).

Venendo da ultimo all'efficacia dei procedimenti penali in materia di danno ambientale, al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti e all'informazione resa al pubblico sul tema, la Corte EDU considera l'operato complessivo delle autorità italiane del tutto insufficiente.

Per tali motivi, la Prima sezione considera inadempiti gli obblighi di protezione e, dunque, violato l'art. 2 CEDU (v. nn. 459-467).

Essa, conseguentemente, considera assorbite le censure basate sugli artt. 8, 10 e 13 CEDU³⁰.

Inoltre, data la portata e le caratteristiche della causa e della violazione constatata, la Corte EDU ritiene di conferire alla propria pronuncia la natura di "sentenza pilota" (v. n. 492) sulla cui esecuzione, come sempre, dovrà vigilare il Comitato dei ministri. Senonchè, in via eccezionale e sempre a causa dei connotati particolari della vicenda considerata, la Corte detta alcuni spunti operativi cui l'Italia dovrà attenersi.

Il nostro Paese dovrà mettere in atto – pur partendo dai parziali sforzi già profusi – entro due anni dalla data di notifica della sentenza, una strategia complessiva e coerente per la bonifica dei siti e per la prevenzione dei pericoli per la salute e dovrà istituire un'autorità indipendente per il relativo monitoraggio nonché una piattaforma informativa accessibile al pubblico³¹.

Da ultimo, la Corte EDU ritiene non matura per la decisione la questione dell'equa soddisfazione circa i danni morali, riservandosi di riesaminarla nel prosieguo della causa; per le spese, liquida in favore dei ricorrenti ammessi 20 mila euro ciascuno.

Redigono opinioni separate i giudici belga Krenk e cipriota Serghides.

Il giudice Krenk – mentre concorda con tutte le statuizioni esecutive della sentenza – dissente invece sull'inammissibilità degli interventi delle associazioni ambientaliste. Egli sottolinea l'incoerenza tra la decisione assunta in questa causa e quella ben più flessibile e lungimirante presa dalla *Grande Chambre* il 9 aprile 2024 nella causa *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Svizzera*. In quest'ultimo caso³², la Corte EDU ha ammesso (non l'intervento ma addirittura) il ricorso di un'associazione per la sensibilizzazione sul

30. Da questo punto di vista, la sentenza *Canavacciolo* compie un passo diverso e significativo rispetto alle precedenti *Di Sarno* del 2012 (v. il *Quaderno* n. 9 (2012), pag. 143) e *Locascia* del 2023 (v. il *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 121) nelle quali – sempre con riferimento alle carenze della gestione in emergenza del ciclo dei rifiuti in Campania – la Corte EDU si era limitata a constatare la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU.

31. A seguito della notifica all'Italia della sentenza, il Presidente del Consiglio Meloni ha nominato il generale di brigata dei Carabinieri, Giuseppe Vadala, commissario straordinario alle operazioni necessarie per dare esecuzione ai dettami della Corte EDU (v. A. PAPPALARDO, *Terra dei fuochi: commissario unico per le bonifiche*, in *Il Mattino*, 20 febbraio 2025, pag. 2).

32. Su cui v. in dottrina, v. E. G. ASSANTI, *Verein KlimaSeniorinnen and others v. Switzerland: una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima*, in *Diritti comparati*, 18 aprile 2024.

cambiamento climatico contro la Confederazione elvetica, a motivo dell'inerzia delle autorità su tali problematiche (v. n. 489 e ss. della sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz* del 9 aprile 2024), pervenendo, peraltro, all'accertamento della violazione dell'art. 2 CEDU.

A sua volta, il giudice Serghides dissente non solo sull'inammissibilità dell'intervento delle associazioni ambientaliste ma anche sull'assorbimento della censura inerente all'art. 8 CEDU.

**IV.
TABELLE
DELLE SENTENZE**

Tabelle delle sentenze

1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
10393/22	11/01/24	Utzeri – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente. Viola l'art. 1, Prot. 1, sotto il profilo sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.
45097/20	11/01/24	Libri – in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Integra la violazione dell'art. 3 della Convenzione la detenzione di un soggetto (condannato all'ergastolo per diversi titoli di reato, tra cui l'associazione di tipo mafioso) senza fornirgli adeguate cure fisioterapiche, volte a consentirgli di riacquistare la possibilità di deambulare autonomamente.
16505/22 +7	11/01/24	Alunni e altri – in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale - applicando in concreto l'art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e il decreto del MEF 28 ottobre 2016 - porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.
7133/09	18/01/24	Rummo Molino & Pastificio S.P.A. – in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.
54800/16	18/01/24	Rizzo Striano – in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.
54996/22 54998/22 8093/23 8103/23	18/01/24	Nacca e altri – in materia di diritto a un processo equo sotto il profilo della mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. Viola l'art. 6, Par. 1, CEDU, la mancata o tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a favore dei ricorrenti per le prestazioni professionali da essi svolte per il Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli e per il Consorzio di bonifica della Valle Telesina.
54352/14 +16	18/01/24	Lighea Immobiliare S.A.S. – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 par. 1 Cedu, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, la mancata o tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a favore dei ricorrenti relative a crediti nei confronti di alcuni Comuni in dissesto o commissariati.
5367/23 6490/23	18/01/24	Galasso e Punto AV Immobiliare s.r.l. – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 par. 1 Cedu, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, la mancata o tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a favore dei ricorrenti.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
38084/22 47073/22 49612/22 51934/22 52791/22 695/23	18/01/24	Cecere e altri – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 par. 1 Cedu, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, la mancata o tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a favore dei ricorrenti.
55807/13	18/01/24	Bleve – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di un provvedimento interno, emanato in favore del ricorrente.
39182/11 +248	18/01/24	Bigioni e altri – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU la disposizione legislativa che offra l'interpretazione autentica di precedenti disposizioni con valore retroattivo e, pertanto, determini in senso sfavorevole ai ricorrenti l'esito di giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.
65672/12 +12	18/01/24	Analisi Cliniche BIOS di G. Passarelli e altri – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 par. 1 Cedu, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, la mancata o tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a favore dei ricorrenti.
35943/18	01/02/24	Pintus – in materia di diritto alla vita e di trattamenti inumani e degradanti. Non viola gli artt. 2 e 3 della Convenzione la prolungata detenzione di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali la psicosi residuale cronica e disturbi della personalità) laddove, pur in presenza di atti di autolesionismo e dell'ordine giudiziale di un ricovero una struttura dedicata al disagio mentale, tale ricovero venga disposto con il ritardo di diversi mesi ma in presenza di un adeguato e costante controllo psichiatrico in carcere.
4312/13	08/02/24	Tarricone – in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Non viola l'art. 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e la malnutrizione) e psichiatriche (tra le quali psicosi e stati d'ansia) laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate.
37760/02	15/02/24	Donati – in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1, in tema di diritto di proprietà, l'acquisizione di un bene privato da parte di un'amministrazione pubblica, occupato sine titulo e poi oggetto dell'ordine ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove l'indennizzo (pur calcolato sulla base del valore venale del bene) non sia versato agli espropriati.
26259/12	11/04/24	Igea S.C.R.L. – in materia di diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata. Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo civile per l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) che duri esso stesso più di cinque anni.
25482/13	18/04/24	Vannozi – in materia di diritto a un processo equo sotto il profilo della mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.
53453/22	25/04/24	Azzano e altri – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6 § 1 della Convenzione l'applicazione retroattiva dell'articolo 1, comma 218, della Legge n. 266/2005 in pendenza di un procedimento.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
38583/13	25/04/24	Albanese e altri – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti. Non viola l'art. 1, Prot. 1 la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo.
35271/19	02/05/24	J. Paul Getty Trust e altri – in materia di protezione della proprietà. Non viola l'art. 1 Protocollo 1 la confisca ordinata dal giudice italiano (ai sensi dell'art. 174 del codice dei beni culturali, oggi art 518- <i>duodevices</i> c.p.), se oggetto della confisca sia una statua greca del IV secolo a. C., rinvenuta in acque internazionali da nave italiana e, successivamente, trafugata in Germania e acquistata da un soggetto statunitense, il quale abbia comunque tratto profitto dal reato.
57962/22	16/05/24	Pasquariello e altri – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
41642/13 +11	16/05/24	Farina e altri – in materia di diritto a un processo equo. Viola il diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), per mancanza del passaggio in giudicato delle decisioni che hanno definito i processi, della cui irragionevole durata i ricorrenti si dolgono.
10426/23 16977/23 20130/23	16/05/24	Di Marco e altri – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
37943/17 54009/18 20655/19	23/05/24	Patricolo e altri – in materia di diritto a un processo equo. Non viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità (<i>melius</i> : improcedibilità) di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito, privo della copia della relata della notificazione da essi ricevuta della copia autentica della sentenza d'appello impugnata. Viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità (<i>melius</i> : improcedibilità) di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito della sentenza impugnata che - sebbene privo dell'attestazione di conformità all'originale della PEC di notifica da essi ricevuta della copia autentica della medesima sentenza - era comunque munito della prova della data in cui, in effetti, tale sentenza era stata loro notificata.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
2507/19	23/05/24	Contrada n. 4 – in materia di diritto alla vita privata e familiare. È inammissibile il ricorso ex art. 8 CEDU della persona non indagata che sia destinataria di un decreto di perquisizione domiciliare e del successivo sequestro, ove il destinatario dell'atto non abbia esperito in rimedi interni all'ordinamento italiano. Integra la violazione dell'art. 8 della Convenzione la carenza – nella legislazione italiana – di un rimedio a disposizione della persona non indagata che sia sottoposta a intercettazioni telefoniche (la Corte ha affermato che il codice di procedura penale prevede una serie di facoltà e garanzie per le parti del procedimento ma non per quanti – pur intercettati – ne sono estranei).
8366/23	06/06/24	Pasquariello – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
19358/17	06/06/24	Crimesteter – in materia di diritto alla libertà personale. Viola il divieto di detenzione senza base legale (art. 5, comma 1, CEDU) il trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS), laddove ecceda i limiti temporali previsti da una legge, ancorché questa entri in vigore dopo la pronuncia che ha disposto la misura di sicurezza. Viola il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 5, comma 5, CEDU), la mancata riparazione per il caso di detenzione illegittima, dovuta al trattenimento di soggetto non imputabile, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS).
30782/18	13/06/24	Cracò – in materia di diritto alla vita privata e familiare. Viola l'art. 8 CEDU, sotto il profilo della riservatezza personale, la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sicilia) di una pronuncia, nel cui testo siano riportati i dati sanitari riferiti a persona nominata, e la Corte stessa, pur dopo la pronuncia del giudice civile sul risarcimento dei danni, ometta di oscurare i dati.
58436/19	20/06/24	Ragagnin – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti. Non viola l'art. 1, Prot. 1 la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
312/17	20/06/24	Oriani – in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 CEDU, sotto il profilo del giusto processo e della parità delle armi, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario, impugnata innanzi al TAR. Viola l'art. 1 Prot. 1, sotto il profilo dell'illegittima privazione del compenso, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario e lo privi delle somme che gli sarebbero state dovute nel prosieguo dell'incarico.
18813/23 +2	20/06/24	Leonino e altri – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
6899/10	20/06/24	De Gregorio e Cammarata – in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la determinazione dell'importo dell'indennizzo espropriativo sulla base del valore agricolo medio del bene immobile espropriato anziché del suo valore di mercato.
38129/15	20/06/24	Temporale – in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Non viola l'art. 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e la malnutrizione) e psichiatriche (tra le quali psicosi e stati d'ansia) laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate.
29926/20	04/07/24	A.Z. – in materia di trattamenti inumani e degradanti. Viola l'art. 3 della Convenzione la prolungata detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali depressione e disturbi della personalità) laddove vi siano plurimi tentativi di suicidio e - avendo il giudice di sorveglianza ordinato un periodo di osservazione psichiatrica - la perizia abbia accertato l'incompatibilità del regime carcerario e che il detenuto aveva bisogno di essere riavvicinato alla famiglia e sottoposto a terapie, senza che tali terapie abbiano luogo.
50827/11	05/09/24	Giuffrè e altri – in materia di diritto a un processo equo e diritto di proprietà. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
60894/13	12/09/24	Orlandi – in materia di diritto ad un processo equo. Non viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di due motivi di ricorso per cassazione che deducano profili di violazione di legge non sufficientemente specifici e concreti (ai sensi dell'art. 366-bis del codice di procedura civile italiano, vigente al momento del processo). Viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione a cagione della mancanza di un paragrafo di sintesi che ne spieghi il contenuto.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
24615/16	26/09/24	Rapucci - <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo amministrativo che duri circa 13 anni. Viola il diritto a un ricorso effettivo, il processo amministrativo che duri circa 13 anni, in relazione al quale il ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) sia dichiarato improcedibile per mancanza dell'istanza di prelievo presentata nel processo de quo.
59233/17	26/09/24	Gangemi - <i>in materia di libertà di circolazione</i> . Viola l'art. 2 Prot. 4 l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (di cui agli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011) laddove contenga la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
80288/13	03/10/24	Lombardi - <i>in materia di divieto di trattamenti inumani o degradanti</i> . Viola l'articolo 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da gravi patologie ortopediche e neurologiche (stenosi spinale e dolori artrici), incompatibili con la detenzione in carcere.
17475/09	10/10/24	Varvara - <i>equa soddisfazione</i> . In esecuzione della sentenza Varvara c. Italia del 2013, vengono accordati al ricorrente 100 mila euro a titolo di danno materiale, nel contesto dell'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU.
41939/19	10/10/24	Katte Klitsche de la Grange - <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
4954/23 e altri	10/10/24	Cocozza di Montanara e altri - <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
7872/23 e altri	10/10/24	De Maio e altri - <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
16310/20	17/10/24	S.M. - <i>in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti</i> . Non viola l'articolo 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da HIV e da gravi malattie correlate, ove non sia provata l'incompatibilità della detenzione in carcere con stato di salute del condannato, specialmente ove sia accertato che il detenuto era monitorato da un medico specialista, seguiva regolarmente i trattamenti prescritti e aveva programmato diversi esami specialistici. Non viola l'articolo 3 della Convenzione l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 ai danni di un soggetto detenuto in carcere e affetto da HIV e da gravi malattie correlate allorché il Governo dimostri di aver diligentemente adottato delle misure generali, valide per tutto il territorio nazionale, carceri comprese, atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, unitamente ad ulteriori misure specificamente volte a ridurre il sovraffollamento carcerario.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
71250/16	17/10/24	Cesarano - in materia di principio di legalità penale - Non contrasta con l'art. 7 CEDU (anche come interpretato dalla sentenza Scoppola c. Italia n. 2 del 2009) la mancata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con 30 anni di reclusione (bensì con l'ergastolo semplice), laddove la richiesta di giudizio abbreviato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000.
2645/22	07/11/2024	Cutelli e Russo - in materia di protezione della proprietà. Viola l'art. 1 Protocollo 1 il meccanismo di espropriazione indiretta (preceduta dall'occupazione d'urgenza), il quale deleghi la procedura ablatoria pubblica a un gruppo di cooperative, incaricato dell'esecuzione dei lavori; non preveda un ruolo di garanzia dell'ente medesimo sul corretto svolgimento del procedimento; e privi i ricorrenti dell'indennità da espropriazione (peraltro a seguito di uno sviluppo procedurale durato un tempo eccessivo).
8436/21	07/11/2024	Lavorgna - in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo sostanziale - la sottoposizione di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale, a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure. Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo procedurale – l'archiviazione (divenuta definitiva successivamente al rigetto da parte del GIP dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM) della denuncia del paziente che - dichiarato socialmente pericoloso e in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale – era stato sottoposto a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure.
9968/14	07/11/2024	Scardaccione - in materia di protezione della proprietà. Viola gli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 la condotta complessiva delle autorità nazionali, in virtù della quale – acquistato un immobile, occupato da un locatario con contratto scaduto – il proprietario non riesca a entrarne in possesso (e a stabilirvi la residenza) a causa delle lungaggini del procedimento di sfratto per finita locazione e dall'entrata in vigore di una legge che preveda la sospensione dell'esecuzione degli sfratti (legge n. 9/2007). In particolare, tale legge, disponendo la sospensione delle procedure esecutive di sfratto a seguito di un'autodichiarazione del conduttore attestante la ricorrenza dei requisiti richiesti, trasferisce l'onere di provare il contrario probatorio sul proprietario e su di lui, in definitiva, il costo di una misura sociale (quella di proteggere le persone a basso reddito dagli sfratti senza garanzie). Viola l'art. 1 Prot. 1, in quanto non proporzionata, la misura della perdita dei benefici fiscali, accompagnata da una sanzione pecuniaria, giustificata dal mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato entro il termine di legge, nel caso in cui sia dimostrato l'alto grado di diligenza del proprietario nel promuovere tutte le iniziative, giudiziali ed extragiudiziali, volte a conseguire, nel termine di legge, il possesso dell'immobile.
13643/22	14/11/2024	Società Agricola Moceniga Pesca - in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.
15277/20	14/11/2024	Centro di fisioterapia Cecilia Surace - in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
31143/20	14/11/2024	Maltese e altri - in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.
38083/10	14/11/2024	Votta Ronza - in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.
56161/19	14/11/2024	Studio medico Crusi - in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.
7523/23	14/11/2024	SICOP s.r.l. - in materia di diritto di proprietà. Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.
45163/09	21/11/2024	Vasco e altri - in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 CEDU - sotto il profilo della pubblicità delle udienze - la celebrazione del processo di merito in tema di confisca di prevenzione in camera di consiglio. Viola l'art. 6 CEDU - sotto il profilo dell'imparzialità del giudice - il rigetto da parte del presidente della corte d'appello (che giudica di misure di prevenzione) dell'autorizzazione ad astenersi avanzata dal componente il collegio - per gravi motivi di opportunità - che abbia svolto le funzioni di pubblico ministero sui medesimi fatti in sede penale.
46043/13 + 1	28/11/2024	Valvo e altri - in materia di diritto a un ricorso effettivo e diritto a un processo equo. Integra la violazione dell'art. 13 della Convenzione prevedere quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto la previa definizione del procedimento principale, in quanto l'effettività del rimedio postula che esso possa esser proposto in ogni fase del procedimento. Integrano la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione procedimenti civili la cui durata vari tra i 14 e i 36 anni.
29550/17	19/12/2024	Grande Oriente d'Italia - in materia di diritto alla riservatezza. Viola l'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla riservatezza, il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie volto a perquisire la sede del Grande Oriente d'Italia e a sequestrare, conseguentemente, elenchi di iscritti alla massoneria. La violazione è individuata, nelle specifiche circostanze del caso concreto, per il fatto che - per le modalità della perquisizione e le dimensioni del sequestro - non sono previsti nell'ordinamento italiano sufficienti rimedi in favore dell'associazione destinataria del provvedimento.

Ricorso	Data	Sentenza/Abstract
47284 e 84604/17	19/12/24	Episcopo e Bassani - <i>in materia di principio di legalità penale</i>. Non viola il principio di legalità delle pene la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segue una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Viola la presunzione d'innocenza (di cui all'art. 6, comma 2, CEDU) la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segue una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Viola il diritto di proprietà (di cui all'art. 1 Prot. 1) la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segue una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, se la motivazione della confisca risiede in un indirizzo giurisprudenziale non prevedibile al momento dei fatti medesimi.

2. Ripartizione delle sentenze per articolo della Convenzione e dei suoi protocolli

N.	ARTICOLO	CAUSA
8	Art. 3 - Divieto di trattamenti inumani e degradanti	<i>Libri</i> <i>Pintus</i> <i>Tarricone</i> <i>Temporale</i> <i>A.Z.</i> <i>Lombardi</i> <i>Lavorgna</i> <i>S.M.</i>
1	Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza	<i>Crimesteter</i>
10	Art. 6 - Diritto a un processo equo	<i>Alunni e altri</i> <i>Rummo Molino & Pastificio s.p.a,</i> <i>Bigioni e altri</i> <i>Azzano e altri</i> <i>Albanese e altri</i> <i>Patricolo</i> <i>Ragagnin</i> <i>Oriani</i> <i>Orlandi</i> <i>Vasco e altri</i>
17	Art. 6 - Diritto a un processo equo, sotto il profilo della mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi	<i>Utzeri</i> <i>Rizzo e Striano</i> <i>Nacca e altri</i> <i>Lighea Immobiliare s.a.s</i> <i>Galasso e Punto AV Immobiliare</i> <i>Cecere e altri</i> <i>Bleve</i> <i>Analisi Cliniche BIOS</i> <i>Vannozzi</i> <i>Di Marco</i> <i>Leonino</i> <i>Giuffrè e altri</i> <i>Votta Ronza</i> <i>Katte Klitsche de la Grange</i> <i>Cocozza di Montanara e altri</i> <i>De Maio e altri</i> <i>Pasquariello</i>
3	Art. 6 - Diritto a un processo equo, sotto il profilo della ragionevole durata	<i>Igea S.C.R.L.</i> <i>Rapucci</i> <i>Farina e altri</i>
2	Art. 7 - <i>Nulla poena sine lege</i>	<i>Cesarano</i> <i>Episcopo e Bassani</i>
3	Art. 8 - Diritto alla vita privata e familiare	<i>Contrada n. 4</i> <i>Cracò</i> <i>Grande Oriente d'Italia</i>
1	Art. 13 - Diritto a un ricorso effettivo	<i>Valvo e altri</i>

N.	ARTICOLO	CAUSA
10	Art. 1 Prot. n. 1 - Protezione della proprietà	<i>Donati</i> <i>J. Paul Getty Trust e altri</i> <i>Di Gregorio e Cammarata</i> <i>Cutelli e Russo</i> <i>Scardaccione</i> <i>Soc. Agricola Moceniga Pesca</i> <i>Studio medico Crusi</i> <i>Centro di fisioterapia Cecilia Surace</i> <i>SICOP s.r.l.</i> <i>Maltese e altri</i>
1	Art. 2 Prot. n. 4 - Libertà di circolazione	<i>Gangemi</i>
1	Art. 41 - Equa Soddisfazione	<i>Varvara</i>

**V.
SINTESI DELLE
SENTENZE IN ORDINE
DI ARTICOLO
DELLA CONVENZIONE
E DEI PROTOCOLLI
ADDIZIONALI**

Sintesi delle sedute in ordine di articolo

1. Art. 3 – Divieto di trattamenti inumani e degradanti

Causa Libri c. Italia

Prima Sezione
sentenza 11 gennaio 2024
(ricorso n. 45097/20)

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Detenuto condannato all'ergastolo
– Insufficienti cure fisioterapiche – Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.**

Integra la violazione dell'art. 3 della Convenzione la detenzione di un soggetto (condannato all'ergastolo per diversi titoli di reato, tra cui l'associazione di tipo mafioso) senza fornirgli adeguate cure fisioterapiche, volte a consentirgli di riacquistare la possibilità di deambulare autonomamente.

Fatto e diritto. Il caso riguarda un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo per diversi gravi reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Questi aveva lamentato difficoltà motorie e – quando era detenuto nel carcere di Rebibbia – gli erano state date stampelle oltre a un busto ortopedico. La sua domanda di essere posto in detenzione domiciliare era stata respinta; egli era stato però trasferito nel carcere di Milano.

Qui il personale medico gli aveva prescritto cicli fisioterapici e l'uso di stampelle e di una sedia a rotelle.

Nel febbraio 2019, il Libri fu trasferito al carcere di Parma. Qui fu destinatario dell'assegnazione di una cella senza barriere architettoniche e di un'infermiera che lo aiutasse. Nondimeno, fu disposta una perizia per un ulteriore accertamento della compatibilità della detenzione con la sua situazione di salute. Tale perizia confermò che il detenuto poteva permanere in carcere ma che era bisognoso di regolari cure fisioterapiche. Queste però non poterono essergli somministrate in ragione delle lunghe liste di attesa della sanità pubblica.

Il Libri fece ricorso alla Corte EDU, per dolersi della violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo altresì misure cautelari ex art. 39 del regolamento di procedura (pur se queste non gli furono concesse).

La Prima Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provato che le cure fisioterapiche necessarie al detenuto non abbiano avuto la regolarità e l'efficacia dovuta.

La Corte EDU – tuttavia – non assegna al ricorrente alcuna somma dal momento che nessuna domanda in tal senso era stata avanzata.

Pintus c. Italia

Prima sezione
sentenza del 1° febbraio 2024
(ricorso n. 35943/18)

Detenzione di soggetto affetto da patologie psichiatriche, che compie atti di autolesionismo – Mancato tempestivo ricovero in una struttura dedicata al disagio mentale, a seguito di accertamento dell’incompatibilità con il regime carcerario – Violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in tema di diritto alla vita e di trattamenti inumani e degradanti – Non sussiste.

Non viola gli artt. 2 e 3 della Convenzione la prolungata detenzione di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali la psicosi residuale cronica e disturbi della personalità) laddove, pur in presenza di atti di autolesionismo e dell’ordine giudiziale di un ricovero una struttura dedicata al disagio mentale, tale ricovero venga disposto con il ritardo di diversi mesi ma in presenza di un adeguato e costante controllo psichiatrico in carcere.

Fatto. Alessio Pintus era stato condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale e associato al carcere di Rebibbia in Roma nell’ottobre 2017. Il suo difensore chiese che fosse accertato il suo stato di salute come incompatibile con la detenzione in carcere il successivo 14 novembre. A gennaio 2018 si tenne la prima udienza innanzi al giudice di sorveglianza.

Il 19 gennaio 2018, il giudice prese atto di due perizie psichiatriche già esistenti agli atti, poiché il Pintus aveva già passato periodi di internamento sia a Rebibbia sia nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli. Da tali documenti si evinceva anche che il detenuto aveva seguito un percorso di riabilitazione tra il 2016 e il 2017. Il giudice ordinò che il Pintus fosse ricoverato presso una struttura adeguata alle esigenze delle persone con disturbi mentali.

Tuttavia, l’amministrazione penitenziaria rispose che presso la competente Articolazione per la salute mentale di Rebibbia non v’era posto. Ad aprile 2018, la difesa del detenuto fece nuova istanza al giudice, segnalando che il provvedimento emanato in precedenza non era stata eseguito. Nei mesi di aprile e inizio di maggio 2018, il Pintus si ferì volontariamente 3 volte.

In tutte e tre le circostanze, il detenuto fu prontamente curato e assistito dallo psichiatra del carcere, il quale poi il 18 maggio 2018 confermò il giudizio d’incompatibilità col regime carcerario.

Il 5 giugno 2018, il giudice di sorveglianza assegnò il detenuto alla sede dell'associazione *EGO ONLUS*, specializzata nel trattamento del disagio mentale. Pintus vi fece ingresso – per come risulta alla Corte EDU – il 19 giugno.

Il detenuto fece ricorso alla Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU, in punto sia di diritto alla vita sia di divieto di trattamenti degradanti.

Diritto. La Prima sezione (in composizione plenaria) ritiene le censure allo Stato italiano infondate.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2 CEDU (letta essenzialmente sotto il profilo degli obblighi positivi), la Corte ritiene che – date le circostanze del caso e l'assistenza psichiatrica che, comunque, è stata garantita al detenuto presso Rebibbia, sia pure non presso l'Articolazione della salute mentale – la doglianza sia infondata (v. nn. 52-54 della sentenza), perché dalla documentazione agli atti non emergeva alcun rischio di suicidio.

Circa invece l'addotta violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88), e considera che – sebbene l'ordinanza del giudice di sorveglianza del 19 gennaio 2018 non abbia trovato attuazione che a giugno dello stesso anno – di per sé ciò non significa che il trattamento subito dal ricorrente sia stato inumano e degradante. In generale, perché ciò accada occorre che le condizioni, cui la persona privata della libertà sia sottoposta, siano inutilmente umilianti e angoscianti e che attingano a una certa gravità (v. nn. 58-61). In questo caso, nel complesso, l'assistenza medico-psichiatrica prestata al ricorrente è stata adeguata. Di qui la reiezione del ricorso.

La sentenza è divenuta definitiva il 1° maggio 2024.

Causa Tarricone c. Italia

**Prima sezione
sentenza dell'8 febbraio 2024
(ricorso n. 4312/13)**

Detenzione di soggetto affetto da patologie fisiche e psichiatriche – Cure fisiche e psichiatriche (compresi trattamenti farmacologici) complessivamente adeguate – Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Non sussiste.

Non viola l'art. 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e la malnutrizione)

e psichiatriche (tra le quali psicosi e stati d'ansia) laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate.

Fatto e diritto. Alfonso Tarricone (classe 1963) era stato detenuto dal dicembre 1993 all'ottobre 1996 per una serie di reati. Nell'agosto 1996 aveva manifestato sintomi di disturbo psichico e inclinazioni all'autolesionismo. Egli fu oggetto di una perizia psichiatrica; nondimeno fu rilasciato. Senonché il 4 luglio 1998, fu condannato dalla corte d'appello di Bari a 30 anni di reclusione per omicidio. Fu quindi associato al carcere di Alessandria e sottoposto al regime di alta sorveglianza.

Nel settembre 1999, ebbe un grave episodio depressivo e gli fu prescritto un trattamento. Nello svolgimento di tale trattamento, gli psichiatri e gli psicologi però verbalizzarono che egli aveva un atteggiamento difensivo e di rifiuto della terapia. Sicché nel giugno 2000, egli fu trasferito nel carcere di Livorno e sottoposto a visite psichiatriche quotidiane.

Successivamente, nell'arco degli anni, il Tarricone fu detenuto in plurimi stabilimenti carcerari (tra cui Lecce, Monza, Sulmona, Roma e Campobasso). In tutte le circostanze egli fu seguito assiduamente da personale sanitario. Egli fece a più riprese istanza di sospensione della pena per incompatibilità della sua situazione di salute mentale con il regime detentivo.

Nella perizia psichiatrica disposta in uno di questi casi (presso il carcere di Sulmona, il 16 aprile 2004) fu scritto che il detenuto aveva bisogno di un'intensa terapia psichiatrica e che era necessario trasferirlo in un centro di salute mentale esterno al carcere. Sicché in tal senso dispose un'ordinanza del tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

Tuttavia, il 18 dicembre 2004, la detenzione in carcere fu ripristinata. Il Tarricone riprese la serie delle istanze di scarcerazione ma ne riportò sempre rigetti (da ultimo, i provvedimenti della Corte di cassazione del 20 luglio 2012 e del giudice dell'esecuzione di Campobasso del 23 giugno 2015).

A pena espiata, Tarricone fu rilasciato il 28 marzo 2021 (v. n. 43 della sentenza).

Il ricorso alla Corte EDU (presentato nel 2013) si basa sulla lamentata violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti).

La Corte analizza tutte le risultanze del fascicolo e, anzitutto, dichiara irricevibile il ricorso per tardività per la parte relativa alla detenzione fino all'aprile 2004 (v. n. 61).

Per la frazione temporale successiva al ripristino della carcerazione del dicembre 2004, la Prima sezione ritiene il ricorso – sì – ammissibile ma infondato. Dal fascicolo essa non sa evincere elementi che indichino che la sorveglianza sanitaria non sia stata costante e adeguata (v. nn. 90-92). In questo la Corte EDU si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88).

Di qui il rigetto del ricorso.

Tuttavia, se la sentenza è unanime sull'irricevibilità per tardività per quel che concerne il primo periodo di detenzione, non così sul giudizio di non violazione per il secondo periodo. Dissentono tre giudici (lo sloveno Bosnjak – Presidente della Corte – il sammarinese Felici e il montenegrino Jelic), i quali ritengono che l'art. 3 CEDU sia stato violato. Essi considerano che sia mancata una compiuta valutazione dello stato psichico del detenuto all'atto di farlo tornare in carcere nel dicembre 2004; e che in due periodi distinti (dal 2006 al 2010 e dal 2015 al 2018) non sia provato che la detenzione sia stata accompagnata dal sostegno psichiatrico.

Temporale c. Italia

Prima sezione
sentenza del 20 giugno 2024
(ricorso n. 38129/15)

Detenzione di soggetto affetto da patologie fisiche e psichiatriche – Cure fisiche e psichiatriche (compresi trattamenti farmacologici) complessivamente adeguate – Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Non sussiste.

Non viola l'art. 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e la malnutrizione) e psichiatriche (tra le quali psicosi e stati d'ansia) laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate.

Fatto. La vicenda, cui la sentenza qui sintetizzata si riferisce, è assai intricata. Se ne riportano in sintesi gli elementi essenziali.

Antonio Temporale (classe 1955 e dichiarato invalido al 100 per cento) era stato condannato dal GIP del tribunale di Napoli per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti nel marzo 2015 ed era stato, pertanto, associato al carcere di Secondigliano.

Dal fascicolo processuale presso la Corte EDU risulta, altresì, che egli era stato oggetto di ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario per circa 3 anni all'inizio degli anni 2000, indi per un anno tra il 2010 e il 2012 e poi, ancora, per circa 2 mesi nel 2014 (v. nn. 4-6 della sentenza).

Nel maggio 2015, il GIP di Napoli aveva ricevuto la richiesta della difesa del Temporale di ordinare una perizia psichiatrica e di disporre la detenzione domiciliare; egli aveva quindi disposto che il servizio sanitario del carcere di Secondigliano redigesse una relazione sullo stato di salute del detenuto.

Nella relazione era emerso che lo stato di salute del ricorrente era mediocre

e che egli aveva, in effetti, bisogno di un sostegno psicologico costante, il quale però gli era fornito dalle strutture carcerarie. Sicché il GIP aveva rigettato l'istanza del Temporale.

Quest'ultimo allora si era rivolto alla Corte EDU ex art. 39 del Regolamento di procedura, oltre che per invocare l'accertamento della violazione degli artt. 2 e 3 CEDU. La Corte aveva chiesto al Governo italiano di tenerla informata sull'assistenza prestata al detenuto e – in definitiva – il 4 settembre 2015 – aveva respinto la richiesta di misura cautelare.

Senonché, nel frattempo, il Temporale era imputato anche in un processo innanzi al tribunale di Santa Maria C.V. In tale ambito, il tribunale aveva disposto – nell'arco di un complesso sviluppo processuale, nel quale la difesa aveva domandato l'intervento dei periti, la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata – quattro perizie medico-psichiatriche (29 dicembre 2015, 26 gennaio, 2 marzo e 12 dicembre 2016).

In via di sintesi, le perizie avevano riconosciuto l'esistenza di patologie sia strettamente fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e una leggera malnutrizione) sia psichiatriche. Le relazioni peritali avevano, però, anche escluso che tali dati sanitari determinassero l'incompatibilità con il regime carcerario, tanto più che l'assistenza psicologica intramuraria, consistente anche in cure farmacologiche, poteva dirsi complessivamente adeguata (v. nn. 11-19).

Le richieste difensive erano quindi state respinte.

Tuttavia, il 27 gennaio 2017, il tribunale di Santa Maria C.V. aveva infine emanato un'ordinanza d'incompatibilità dello stato di salute del Temporale con la detenzione in carcere e, quindi, gli era stato imposto l'obbligo di dimora. Peraltro, dal fascicolo processuale presso la Corte EDU risulta che il ricorrente era stato nuovamente condannato per altri reati e che, conseguentemente, era uscito dal carcere il 16 agosto 2017 per essere collocato in detenzione domiciliare e per godere poi della liberazione anticipata, con fine pena il 18 ottobre 2018.

Diritto. Quanto alla doglianza inerente all'art. 2 CEDU (diritto alla vita), la Prima sezione (in composizione plenaria), la ritiene non meritevole di essere autonomamente considerata.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte analizza tutte le risultanze dei fascicoli sanitari inerenti alla detenzione del ricorrente (v. nn. 24-36) e si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88).

A questo proposito, la Corte EDU rammenta quali siano gli indici da prendere in considerazione per stabilire se l'art. 3 CEDU sia rispettato in confronto di persone detenute (v. nn. 72-79):

- lo stato di salute della persona e l'impatto della detenzione su di esso;
- l'adeguatezza e l'appropriatezza delle cure prestate, misurata anche contro il livello delle cure che lo Stato garantisce alla generalità della popolazione (v. n. 75);
- il fatto che sia coinvolto nella diagnosi e nella terapia un medico specialista (v. n. 76);

La Corte EDU poi ricorda che non sussiste per gli Stati sottoscrittori un obbligo di liberare *sic et simpliciter* il detenuto malato ma che su di essi incombe un onere probatorio stringente di aver rispettato i requisiti poc'anzi elencati.

Per il caso prospettato dal ricorrente, quindi, la Corte EDU perviene alla conclusione che, dagli elementi di fatto rimasti accertati durante la causa, i trattamenti sanitari cui il Temporale è stato sottoposto sono risultati frequenti e di livello sufficiente nonché svolti da specialisti.

Di qui il rigetto, all'unanimità, del ricorso sull'art. 3 CEDU.

Il ricorrente aveva anche invocato la violazione dell'art. 38 CEDU, a motivo che – a suo dire – il Governo italiano non aveva ottemperato all'ordine di informazione, emanato dalla Corte ex art. 39 del Regolamento di procedura, ma anche questa doglianza viene ritenuta infondata.

A.Z. c. Italia

Prima sezione
sentenza del 4 luglio 2024
(ricorso n. 29926/20)

Detenzione di soggetto affetto da patologie psichiatriche e che tenta più volte il suicidio – Mancata prestazione di cure adeguate - Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Sussiste.

Viola l'art. 3 della Convenzione la prolungata detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali depressione e disturbi della personalità) laddove vi siano plurimi tentativi di suicidio e – avendo il giudice di sorveglianza ordinato un periodo di osservazione psichiatrica – la perizia abbia accertato l'incompatibilità del regime carcerario e che il detenuto aveva bisogno di essere riavvicinato alla famiglia e sottoposto a terapie, senza che tali terapie abbiano luogo.

Fatto. A. Z. aveva tentato il suicidio nel maggio e nel giugno 2019 ed era stato ricoverato in ospedale. Condannato per una pluralità di reati, era stato poi associato al carcere di Bari. Durante tale detenzione, A. Z. aveva tentato il suicidio 4 volte.

Nel frattempo, il giudice di sorveglianza aveva disposto (il 18 settembre 2019) che lo Z. fosse sottoposto a un periodo di osservazione ma a tale provvedimento le autorità carcerarie, in un primo tempo, non avevano dato seguito per mancanza del personale medico (v. n. 8 della sentenza). Il 18 giugno 2020, A. Z. era stato trasferito nello stabilimento penitenziario di Spoleto, onde poter fruire dell'osservazione psichiatrica. Finito tale periodo, la perizia aveva dato l'esito dell'incompatibilità della situazione di salute con il regime carcerario (v. n. 10).

Ma il giudice di Bari aveva nondimeno rigettato la richiesta di liberazione, sicché lo Z. si era rivolto alla Corte EDU ex art. 39 del Regolamento di procedura. La Corte aveva chiesto al Governo italiano di assicurarsi che il detenuto avrebbe avuto adeguate tutele psichiatriche in carcere.

Il 2 settembre 2020, il detenuto era stato portato a Santa Maria C.V. e sottoposto a un regime di alta sorveglianza, con il supporto di diverse figure mediche. Nondimeno, il 26 settembre 2020 aveva nuovamente tentato il suicidio.

Nel novembre 2020, il tribunale di sorveglianza di Bari aveva respinto la richiesta di liberazione a motivo che la perizia psichiatrica era parsa incoerente e mal motivata.

Di qui il ricorso dell'A.Z. alla Corte EDU per la violazione degli artt. 2, 3 e 5, comma 1, della Convenzione.

Diritto. Quanto alle doglianze inerenti all'art. 2 CEDU (diritto alla vita) e all'art. 5, comma 1 (libertà personale), la Prima sezione (in composizione di comitato), le ritiene, rispettivamente, non meritevole di essere autonomamente considerata e infondata.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88) e suddivide il periodo considerato in due fasi.

Nella prima fase (4 luglio 2019-2 settembre 2020) la Prima sezione – all'unanimità – constata la violazione dell'art. 3. Ritiene che il Governo italiano non abbia provato che il sostegno psichiatrico al detenuto sia stato adeguato, anche alla luce delle patologie accertate e dei vari tentativi di suicidio. Da questo punto di vista, agli atti della causa non risultano depositati – osserva la Corte – i verbali delle attività sanitarie e le notizie circa l'assistenza prestata al detenuto sono generiche e sporadiche. Inoltre, in questo primo periodo, la Corte verifica un considerevole ritardo da parte dell'autorità giudiziaria italiana nell'esame delle istanze di scarcerazione.

Nella seconda fase (successiva dal 3 settembre 2020), viceversa, la Corte considera che l'assistenza medico-psichiatrica al ricorrente sia stata adeguata e, per questa seconda parte, respinge il ricorso.

L'Italia viene quindi condannata, ai sensi dell'art. 41 CEDU, a versare al ricorrente 10 mila euro per i danni morali e 8 mila per le spese.

Lombardi c. Italia

Prima sezione
sentenza del 3 ottobre 2024
(ricorso n. 80288/13)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da patologie ortopediche e neurologiche - Mancata adozione di misure di controllo medico e prestazione di adeguate cure da parte dell'amministrazione penitenziaria - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Viola l'articolo 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da gravi patologie ortopediche e neurologiche (stenosi spinale e dolori artritici), incompatibili con la detenzione in carcere.

Fatto e diritto. Carlo Lombardi (classe 1959) era stato condannato a un totale di 30 di reclusione per diversi gravi reati.

La documentazione medica prodotta alla Corte EDU rivela che, quando aveva fatto ingresso nel carcere di Ferrara - nel settembre 2008 - erano state constatate patologie alle ossa e neurologiche. Gli erano state prescritte cure e suggerita la fisioterapia.

Nel 2010, il perito d'ufficio del tribunale di sorveglianza di Bologna aveva constatato che la mera detenzione era un fattore di peggioramento della sua salute, già connotata da stenosi spinale, persistenti dolori lombari e artritici (v. n. 6 della sentenza) e aveva raccomandato cure. Nel giugno 2010, il Lombardi era stato trasferito nel carcere di Torino, il cui tribunale di sorveglianza, su sua istanza, gli aveva concesso la detenzione domiciliare per 6 mesi.

Nel novembre 2011, essendo migliorate le sue condizioni, la detenzione in carcere era stata ripristinata, dapprima a Bologna e poi a Torino. Nel marzo 2012 egli aveva fatto nuova istanza di detenzione domiciliare, che però l'autorità giudiziaria aveva respinto. Solo nel novembre 2013 una nuova istanza in tal senso era stata accolta, a motivo che le condizioni di salute del condannato era tornate a peggiorare.

Ripristinata la carcerazione nel 2018, essa era definitivamente cessata nel dicembre 2020 (v. n. 20).

Di qui il ricorso ai sensi dell'art. 3 CEDU per la dedotta violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte (Prima sezione, in composizione ristretta, dichiara inammissibile

perché tardivo il ricorso con riferimento al primo periodo detentivo (2008-2010). Dichiara altresì inammissibili i motivi aggiunti attinenti al periodo di detenzione 2018-2020, perché privi di reali elementi distintivi e nuovi.

Dichiarato – pertanto – ammissibile il ricorso per la parte inerente al solo secondo periodo di detenzione (2011-2013), la Corte EDU lo accoglie.

Essa considera che in quel frangente temporale non è mai stato in dubbio che il detenuto necessitasse di frequenti sedute fisioterapiche per alleviare le sue sofferenze ortopediche e neurologiche, le quali non erano disponibili in carcere. Basandosi sui principi stabiliti nel precedente *Rooman c. Belgio* del 2019, la Corte constata la violazione dell'art. 3 CEDU e condanna l'Italia a versare al ricorrente 8 mila euro per danni morali.

S.M. c. Italia

Prima sezione
sentenza del 17 ottobre 2024
(ricorso n. 16310/20)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da gravi patologie legate all'HIV - Adozione di misure di controllo medico e prestazione di adeguate cure da parte dell'amministrazione penitenziaria - Violazione dell'art. 3 CEDU - Non sussiste.

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da gravi patologie legate all'HIV - Adozione di misure di controllo medico e prestazione di adeguate cure da parte dell'amministrazione penitenziaria - Applicazione delle norme generali adottate dall'Italia per prevenire il contagio in carcere da Covid-19 - Violazione dell'art. 3 CEDU - Non sussiste.

Non viola l'articolo 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da HIV e da gravi malattie correlate, ove non sia provata l'incompatibilità della detenzione in carcere con stato di salute del condannato, specialmente ove sia accertato che il detenuto era monitorato da un medico specialista, seguiva regolarmente i trattamenti prescritti e aveva programmato diversi esami specialistici.

Non viola l'articolo 3 della Convenzione l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 ai danni di un soggetto detenuto in carcere e affetto da HIV e da gravi malattie correlate allorché il Governo dimostri di aver diligentemente adottato delle misure generali, valide per tutto il territorio nazionale, carceri comprese, atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, unitamente ad ulteriori misure specificamente volte a ridurre il sovraffollamento carcerario.

Fatto. Il ricorrente S.M., nato nel 1977, era stato condannato a più di undici

anni di reclusione per plurimi reati, commessi tra il 1998 e il 2015, tra cui furto, frode e traffico di droga. Era stato in detenzione dal 2010. Egli era (ed è) affetto dall'immunodeficienza acquisita (HIV) e da varie gravi correlate malattie (tra cui il sarcoma di Kaposi, l'encefalopatia e l'epatopatia cronica). Per tali motivi, gli erano stati riconosciuti diversi periodi in detenzione domiciliare, anziché carceraria (v. nn. 2-6 della sentenza).

Tuttavia, anche la detenzione domiciliare si era rivelata problematica. Nel gennaio 2015, il giudice di sorveglianza di Milano gli aveva concesso la detenzione domiciliare, inizialmente in una comunità residenziale. Tuttavia, siccome S.M. se ne era allontanato senza autorizzazione, la misura era stata sospesa (e successivamente revocata), determinandosi così il ritorno del ricorrente in carcere.

In seguito, nel maggio 2015, il magistrato di sorveglianza gli aveva ha concesso nuovamente la detenzione domiciliare presso la residenza della sorella; nel marzo 2016, il tribunale di sorveglianza aveva confermato tale misura, ribadendo che la sua detenzione in carcere era incompatibile con lo stato di salute (connotato dalla presenza di malattie degenerative). Senonché, ancora una volta - nel febbraio 2018 - il magistrato di sorveglianza aveva sospeso la misura domiciliare poiché il ricorrente non risiedeva più dalla sorella (la quale peraltro aveva ritirato il consenso a ospitarlo); nel marzo 2018, il tribunale di sorveglianza aveva reintegrato la detenzione domiciliare, stavolta presso la residenza del fratello, basandosi su una relazione medica che confermava che le sue condizioni, ancorché stabili, erano comunque incompatibili con la detenzione in carcere.

Nel settembre 2019, poi, il ricorrente era stato trovato in un appartamento occupato abusivamente, in condizioni sanitarie precarie. Poiché non aveva altro luogo di residenza, il 16 settembre 2019 il magistrato di sorveglianza gli aveva sospeso la misura domiciliare; tuttavia, il 16 ottobre 2019 il tribunale di sorveglianza l'aveva nuovamente disposta, stabilendo però che fosse eseguita presso una struttura residenziale per persone con disabilità. Tuttavia, dopo ripetute fughe dalla struttura e comportamenti problematici, la struttura aveva revocato il consenso a ospitarlo e, il 22 novembre 2019, era stato ricondotto nel carcere di San Vittore.

Il 23 dicembre 2019, il tribunale di sorveglianza aveva confermato la detenzione in carcere, ritenendo che la diagnosi di AIDS del ricorrente non fosse sostenuta da documentazione idonea e che - anzi - quest'ultima (specie un certificato del 28 febbraio 2018) attestasse che egli aveva invece una buona risposta immunitaria, compatibile con lo stato detentivo in carcere.

Nel 2020, con l'inizio della pandemia da COVID-19, il ricorrente aveva chiesto di tornare al regime domiciliare, sottolineando il rischio di contagio legato al proprio precario stato di salute. Il 23 marzo 2020, rilevata l'assenza di un luogo idoneo dove trascorrere il periodo di detenzione domiciliare, il

magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta, chiarendo altresì che, se rilasciato, S.M. sarebbe stato – di fatto – abbandonato per strada, senza avere accesso a trattamenti sanitari, per lui invece indispensabili. Dopo ulteriori sviluppi, il ricorrente ha – infine – finito di scontare la pena in una struttura residenziale a Varese il 20 luglio 2021.

Il ricorrente ha, dunque, lamentato la violazione degli art. 3 CEDU, adducendo che la detenzione in carcere, subita nonostante il grave quadro clinico illustrato, fosse un trattamento inumano e degradante; e che la medesima detenzione lo avesse esposto al rischio della vita, in ragione dall'inadeguata protezione dal pericolo rischio di contrarre il COVID-19.

Diritto. La Prima sezione (in composizione plenaria) esclude la fondatezza di entrambe le censure.

Richiamata, in via preliminare, la disciplina nazionale che regola l'esecuzione della pena detentiva e gli eccezionali interventi normativi che sono stati disposti in Italia in corrispondenza dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, tenuto altresì conto dall'ordinamento internazionale e degli obblighi da questo discendenti in materia di gestione della crisi pandemica, la Corte ha, anzitutto, respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso fondate sull'asserita violazione dell'obbligo di esaurimento dei ricorsi interni.

Invero, nel respingere tale censura, motivata sul rilievo che il ricorrente, prima di adire la Corte, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento – del magistrato di sorveglianza – di diniego degli arresti domiciliari dinanzi al tribunale, indipendentemente dalla circostanza che il relativo calendario delle udienze risultasse incerto a seguito dei rinvii e i tempi di attesa si fossero significativamente dilatati, la Corte mostra invece di condividere la tesi del ricorrente, secondo cui le sospensioni e i ritardi di cui si era reso responsabile il tribunale erano oggettivamente incompatibili con il grave e imminente pregiudizio alla salute che egli denunciava, particolarmente allarmante in considerazione del sovraffollamento e dell'asserita impossibilità di garantire il distanziamento fisico in carcere.

Nel merito, in linea con la pregressa giurisprudenza ([Rooman c. Belgio, \[GC\], n. 18052/11, §§ 144-48, 31 gennaio 2019](#), [Potoroc c. Romania, n. 37772/17, § 63, 2 giugno 2020](#) e [Tarricone c. Italia n. 4312/13, §§ 71-80, 8 febbraio 2024](#)), la Corte ribadisce anzitutto che, nel valutare se la detenzione di una persona malata sia compatibile con la Convenzione, occorre esaminare i seguenti elementi:

- a. lo stato di salute del detenuto e l'effetto che la modalità di esecuzione della pena ha su di lui;
- b. la qualità delle cure fornite;
- c. se, considerato lo stato di salute, il ricorrente possa continuare a essere

detenuto.

Ciò premesso, la Corte ricorda anche come sulle autorità nazionali gravi, comunque, l'obbligo positivo di mettere in atto metodi efficaci e proporzionati di prevenzione e rilevamento di malattie contagiose in prigione, così da non esporre gli altri detenuti al rischio di contrarre malattie gravi (sul punto, si veda il caso [Fenech c. Malta n. 19090/20, §38, 1 marzo 2022](#), specificamente concernente il COVID-19).

Applicando tali coordinate interpretative, con specifico riguardo alla lettera *b*), concernente la possibile violazione della Convenzione per l'asserita inadeguatezza della qualità delle cure fornite, la Corte ritiene che non vi siano prove in tal senso, risultando, anzi, che il ricorrente era controllato da un virologo, assumeva regolarmente il trattamento antiretrovirale e aveva programmato diversi esami specialistici; peraltro, la Corte mette in evidenza come non risulti provato alcun peggioramento dello stato di salute del ricorrente durante o a causa della detenzione. Per questa ragione conclude nel senso che la qualità delle cure fornite nel corso dell'espiazione della pena detentiva non possa considerarsi inadeguata e – per questa parte – il ricorso è inammissibile.

Passando alla principale censura mossa dal ricorrente, ossia l'asserita incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato detentivo, ossia la violazione dei parametri indicati alle lettere *a*) e *c*), la Corte ricorda anzitutto come la Convenzione non imponga l'obbligo generale di rilasciare un detenuto per motivi di salute, anche se soffre di una malattia particolarmente difficile da trattare; al limite, in casi particolarmente gravi, una corretta amministrazione della giustizia penale conforme allo spirito della Convenzione può richiedere rimedi sotto forma di misure umanitarie (in questo senso, si richiamano le pronunce [Cosovan c. Repubblica di Moldova, n. 13472/18, § 78, 22 marzo 2022](#), e [Dorneanu c. Romania, n. 55089/13, § 80, 28 novembre 2017](#)).

Ciò chiarito, la Corte afferma di non poter determinare se, in effetti, le condizioni del ricorrente fossero incompatibili con lo stato di detenzione, non essendo stata messa a sua disposizione la documentazione medica attestante lo stato di salute del ricorrente.

Per questo la Corte dichiara di non aver alcun motivo per mettere in discussione la valutazione di non incompatibilità effettuata dal 23 dicembre 2019 dal tribunale di sorveglianza.

Tenuto anche conto del fatto che la detenzione continuata del ricorrente non ha comportato un aggravamento del suo stato di salute, che, come già chiarito, non ci sono prove che suggeriscano che non fosse in grado di ricevere i necessari trattamenti in carcere e che, infine, le autorità nazionali hanno mostrato sufficiente diligenza nella ricerca di un alloggio alternativo, la Corte non ritiene che la detenzione continuata del ricorrente integri un trattamento inumano o degradante.

Perciò la Corte conclude, all'unanimità, che non vi sia violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto questo profilo (v. n. 96).

Con riguardo all'ulteriore asserita violazione dell'art. 3, discendente dall'inadeguata protezione del ricorrente dal pericolo di contrazione del COVID-19, la Corte si domanda se, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, il ricorrente sia stato esposto a un rischio significativamente maggiore di contrarre il COVID-19 in carcere rispetto alla popolazione esterna; a tal fine, esamina, in particolare, se e in che misura le autorità nazionali hanno adottato misure volte a prevenire o limitare la diffusione del COVID-19 in carcere, considerata la particolare vulnerabilità del ricorrente.

Tenuto conto delle misure generali adottate, su tutto il territorio nazionale, dal Governo italiano per prevenire la diffusione del contagio e nonché di quelle specificamente volte a ridurre il sovraffollamento carcerario, la Corte ritiene che il Governo abbia agito con sufficiente diligenza (v. n. 110) e, per l'effetto, esclude che l'art. 2 CEDU sia stato violato.

Questo capo della sentenza è reso con la maggioranza di 5 a 2. Dissentono i giudici montenegrini Ivana Jelić e azeri Latif Hüseyinov. Essi sostengono che escludere il rischio di contagio corso dal ricorrente solo sulla base della generale percezione che il Governo italiano abbia adottato misure legislative e amministrative sufficienti a proteggere la popolazione non sia prova persuasiva dell'adempimento dell'obbligo positivo di evitare i trattamenti inumani e degradanti. In particolare, i giudici dissenzienti ritengono che sarebbe stato invece necessario che il Governo italiano avesse dimostrato se e in che misura le prescrizioni di legge siano state in concreto attuate dalla struttura carceraria, nei confronti di un soggetto particolarmente vulnerabile.

Causa Lavorgna c. Italia

Prima sezione
sentenza del 7 novembre 2024
(ricorso n. 8436/21)

Trattamenti inumani e degradanti - Trattenimento di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in una struttura dedicata (reparto psichiatrico di un ospedale) con misure di contenzione - Prolungamento di tali misure oltre il tempo necessario a limitare gli effetti del pericolo - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Trattamenti inumani e degradanti - Trattenimento di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in una struttura dedicata (reparto psichiatrico di un ospedale) con misure di contenzione - Denuncia dell'interessato e indagini penali - Archiviazione del procedimento divenuta definitiva - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo sostanziale - la sottoposizione di soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale, a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure.

Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) – sotto il profilo procedurale - l'archiviazione (divenuta definitiva successivamente al rigetto da parte del GIP dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM) della denuncia del paziente che - dichiarato socialmente pericoloso e in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale - era stato sottoposto a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure.

Fatto. Matteo Lavorgna (classe 1995) era stato associato il 30 settembre 2014 – con il suo consenso – all'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo (MI) e inserito nel reparto psichiatrico (aveva avuto precedenti di episodi ricondotti alla diagnosi di psicosi non altrimenti specificata).

Il 7 ottobre 2014, in occasione di una visita dei genitori all'ospedale, domandò di essere rilasciato. I medici tuttavia gli rappresentarono che si sarebbe dovuto trattenere altri quattro giorni, poiché i sintomi di disturbo che egli aveva manifestato all'atto di fare ingresso nell'ospedale non si erano dissolti.

Egli allora aveva reagito picchiando padre, madre e uno psichiatra (v. n. 8 della sentenza). I sanitari presenti provvidero quindi a sottoporlo a misure di contenzione. Essi avanzarono anche immediata richiesta di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Tale richiesta fu reiterata (e accolta) il 13 ottobre e il successivo giorno 14 l'ospedale fece al pubblico ministero e ai carabinieri una segnalazione di pericolosità sociale, nella quale l'episodio del 7 ottobre 2014 veniva compiutamente descritto.

Le misure di contenzione cessarono il 15 ottobre, mentre la somministrazione dei farmaci sedanti (che componevano il TSO) fu attenuata a partire dal 23 ottobre. Egli fu trasferito in una diversa struttura il 27 ottobre.

Circa un anno dopo (nel novembre 2015) il Lavorgna sporse denuncia nei confronti di due medici dell'ospedale di Melzo per maltrattamenti, sequestro di persona e violenza privata (v. artt. 572, 605 e 610 c.p.). Il pubblico ministero (anche sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica) chiese l'archiviazione ed egli si oppose; ma il GIP archiviò (con un'ordinanza del 21 luglio 2020, v. n. 45 della sentenza).

Di qui il ricorso a Strasburgo per violazione dell'art. 3 CEDU, sotto i profili sia sostanziale (per la condotta dei medici nell'ospedale di Melzo), sia procedurale (per l'insufficiente risposta giudiziaria sulla sua denuncia dei

fatti). Quali terzi interventori presentarono memorie, tra gli altri, il Garante delle persone private della libertà personale e la Fondazione *Franca e Franco Basaglia*.

Diritto. La Corte EDU (Prima sezione, in composizione plenaria) svolge una ricognizione della disciplina italiana sulle misure di contenzione e verifica che non vi sono norme legislative espresse al riguardo. Vigé sostanzialmente un regime giurisprudenziale per cui la contenzione non è una terapia ma una limitazione della libertà personale, nei sensi dell'art. 13 della Costituzione. Essa è possibile solo in caso di necessità indifferibile (nel senso richiesto dall'art. 54 del codice penale). Al riguardo, la pronuncia fa riferimento alla sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione, 20 giugno 2018, n. 50497³³. Essa inoltre poggia sui criteri adottati dalla Seconda sezione nel decidere il caso *Aggerholm c. Danimarca* del 2020³⁴.

In sintesi, la Corte EDU ritiene che inizialmente la misura di contenzione e la somministrazione di farmaci nei confronti del ricorrente fossero giustificate dalla necessità di proteggere lui e gli altri da danni gravi alla persona.

Viceversa, il mantenimento per diversi giorni di quelle misure non è risultato provato che rispondesse a quelle stringenti necessità pur registratesi il 7 ottobre 2014 (v. nn. 122-129). Sotto questo aspetto, la Corte EDU respinge l'argomento della difesa italiana per cui il caso presente differiva da *Aggerholm*, poiché in quest'ultimo era mancata ogni prova circa atteggiamenti violenti del ricorrente verso terze persone (v. n. 101).

Per tali motivi, la Prima sezione ritiene violato il parametro dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale (pur se tale statuizione è limitata alla contenzione fisica e non si estende alla somministrazione dei farmaci sedanti, aspetto che la Corte EDU non ritiene necessario affrontare).

Circa il profilo procedurale, poi, secondo la Corte EDU sia il PM sia il GIP hanno fatto affidamento su una consulenza tecnica centrata prevalentemente sul momento iniziale della contenzione (v. n. 130). Le motivazioni della giurisdizione italiana nel suo complesso – in ordine al persistere della situazione di pericolo che avrebbe giustificato la prosecuzione della misura coercitiva a carico del ricorrente (e, quindi, reso penalmente lecita la condotta dei medici) – appaiono alla Corte troppo sommarie. Viene quindi accertata la violazione dell'art. 3 CEDU anche in senso procedurale (v. n. 152).

33. Tale sentenza inerisce al c.d. caso Mastrogiovanni, nel quale un ricoverato nell'ospedale di Vallo della Lucania era morto dopo 4 giorni consecutivi di contenzione. Al Mastrogiovanni era stato diagnosticato uno stato di agitazione psicomotoria con alterazione comportamentale ed etero-aggressiva; era stato sottoposto a TSO perché aveva attraversato un centro abitato a tutta velocità e si era poi buttato a mare per sottrarsi alle forze dell'ordine. La pronuncia è pubblicata anche in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, pag. 2407, con nota di D. PICCIONE, *I profili costituzionali in una (insoddisfacente) sentenza della Corte di cassazione*.

34. In questo caso la Danimarca era stata condannata per aver sottoposto una persona (affetta da schizofrenia paranoide) a contenzione per un solo giorno.

Quanto all'equa soddisfazione ex art. 41 CEDU, il ricorrente aveva chiesto 250 mila euro. La Corte gliene accorda 41 mila e 600 a titolo di danno morale. Per le spese gli riconosce 8 mila euro.

2. Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

Cramesteter c. Italia

Prima sezione
sentenza del 6 giugno 2024
(ricorso n. 19358/17)

Libertà personale - Divieto di detenzione senza base legale - Trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un OPG e poi in una REMS, oltre il tempo consentito da legge entrata in vigore dopo la pronuncia definitiva che irroga la misura di sicurezza - Violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU - Sussiste.

Libertà personale - Divieto di detenzione senza base legale - Trattenimento illegittimo prima in un OPG e poi in una REMS - Diniego della giusta riparazione - Violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU - Sussiste.

Viola il divieto di detenzione senza base legale (art. 5, comma 1, CEDU) il trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS), laddove ecceda i limiti temporali previsti da una legge, ancorché questa entri in vigore dopo la pronuncia che ha disposto la misura di sicurezza.

Viola il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 5, comma 5, CEDU), la mancata riparazione per il caso di detenzione illegittima, dovuta al trattenimento di soggetto non imputabile, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS).

Fatto. Fabio Cramesteter (classe 1970) era stato condannato dal tribunale di Firenze per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione. In appello (sentenza del 20 ottobre 2004), gli era stata riconosciuta l'infermità mentale: giudicato socialmente pericoloso, alla reclusione era stata, quindi, sostituita la misura di sicurezza presso un OPG per la durata iniziale di 2 anni.

Risulta che egli fu internato nell'OPG di Reggio Emilia a far data dal 21 marzo 2007. La misura di sicurezza fu prorogata nel prosieguo diverse volte

e, a una data imprecisata, egli fu trasferito all'OPG di Montelupo Fiorentino.

Senonché, nel marzo 2014 intervenne il decreto-legge n. 52 del 2014, ai sensi del quale gli OPG dovevano essere chiusi entro il 31 marzo 2015 e sostituiti dalle c.d. REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)²¹. Nella legge di conversione fu, peraltro, stabilito che le misure di sicurezza che comportavano la restrizione della libertà personale potevano avere durata massima uguale al massimo edittale previsto per il reato commesso.

Il 5 maggio 2016, il Cramesteter fu trasferito nella REMS di Reggio Emilia. Ma pochi giorni dopo, la procura della Repubblica informò il giudice di sorveglianza che il ricorrente era stato associato a un OPG nel 2007: erano quindi passati 9, più della pena massima complessiva prevista per i reati che egli aveva commesso (sia pure da non imputabile). Viceversa, il giudice di sorveglianza di Pisa stabilì che Cramesteter erano stato ritenuto autore dei reati in via definitiva ben prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 52 del 2014. Per questo, essa non poteva ritenersi applicabile al suo caso (in sostanza, la nuova disciplina non poteva dirsi retroattiva).

Dopo alterne vicende, nell'ottobre 2016 il ricorrente fu liberato per ordine del tribunale di sorveglianza di Firenze, a opinione del quale, invece, il principio di parità di trattamento dei detenuti presso le REMS doveva indurre a concludere che il decreto-legge n. 52 fosse retroattivo.

Il Cramesteter allora fece istanza per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione ma la corte d'appello di Firenze la rigettò a motivo che - sì - la fattispecie dell'ingiusta detenzione poteva astrattamente concernere le misure di sicurezza ma non in questo caso, giacché l'ingiustizia del trattenimento non derivava da un errato accertamento dei fatti ma dal cambio di normativa; la Corte di cassazione, cui Cramesteter fece ricorso, ritenne - ancor più radicalmente - inapplicabile l'art. 314 c.p.p. alle misure di sicurezza già definitive.

Il Cramesteter adì pertanto la Corte di Strasburgo per sentire condannare l'Italia per la violazione degli art. 5 CEDU, sotto il profilo sia dell'illegittimità della detenzione (comma 1) sia del diniego della riparazione (comma 5).

Diritto. La Prima sezione - in composizione plenaria - accerta la violazione di entrambi i parametri.

Quanto al periodo di trattenimento del ricorrente successivo al 28 febbraio

35. Per ragguagli sul decreto-legge n. 52 del 2014, v. il [dossier](#) del Servizio Studi della Camera sull'a.C. 2325 - XVII legislatura. Per un'ampia ricognizione sull'istituto delle REMS, v. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022 (in *Cassazione penale* 2022, pag. 1853), su cui si rimanda alla [Rassegna costituzionale del medesimo Servizio Studi della Camera, n. 1 del 2022](#) (gennaio-marzo 2022 - XVIII legislatura). Sul tema, in generale, del disagio psichico e detenzione, v. anche D. PICCIONE, *Il pensiero lungo* (Franco Basaglia e la Costituzione), Alphabeta, Merano 2013.

2015 (cioè lo scadere del tempo equivalente alla pena massima che gli sarebbe stata inflitta ove fosse stato imputabile), la Corte EDU constata che nessuno può dubitare della relativa carenza di base giuridica (i giudici interni lo hanno riconosciuto per primi) (v. n. 55 della sentenza).

Circa invece il tema di cui all'art. 5, comma 5, CEDU, la Corte rigetta l'argomento della difesa italiana, per cui, mancando per definizione la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, il ricorrente avrebbe potuto - ma non ne ha avuto la diligenza - far valere la responsabilità civile dei magistrati. Essa invece constata che nella sua giurisprudenza l'applicabilità del comma 5 dell'art. 5 è sostanzialmente automatica in caso di accertamento della violazione dei commi precedenti del medesimo articolo (v. nn. 67-68).

Il ricorrente, quanto all'equa soddisfazione ex art. 41 CEDU, aveva chiesto 60 mila euro. La Corte gliene accorda 8 mila a titolo di danno morale. Nulla per le spese in quanto non comprovate nell'ammontare.

La pronuncia è divenuta definitiva il 6 settembre 2024.

3. Art. 6 - Diritto a un processo equo

3.1. Sotto il profilo dell'equità intrinseca e della parità delle armi

Causa Bigioni e altri c. Italia

**Prima Sezione
18 gennaio 2024
(ricorsi 39182/11 e altri)**

Diritto a un processo equo - Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge entrata in vigore a contenzioso iniziato - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano casi nei quali le parti private, in diversi giudizi intentati contro l'INPS, sono risultate soccombenti in ragione dell'entrata in vigore - a contenzioso già iniziato - di disposizioni di legge interpretative delle norme che i vari giudici erano chiamati ad applicare e

che hanno indotto i giudicanti a preferire l'interpretazione sfavorevole ai ricorrenti.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Agrati e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 150) e *Maggio e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. ancora il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 70) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

La Corte EDU assegna ai ricorrenti somme a titolo di danno sia materiale sia morale e a titolo di rifusione delle spese.

Cause

Albanese e altri c. Italia

Prima Sezione
25 aprile 2024
(ricorso 38583/13)

Azzano e altri c. Italia

Prima Sezione
25 aprile 2024
(ricorso 53453/22)

Ragagnin c. Italia

Prima Sezione
20 giugno 2024
(ricorso 58436/19)

Diritto a un processo equo - Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge entrata in vigore a contenzioso iniziato - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi - Sussiste.

Diritto di proprietà - Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge in materia previdenziale entrata in vigore a contenzioso iniziato, la quale tuttavia non abbia inciso sull'anzianità di servizio - Violazione dell'art. 1, Prot. 1 - Non sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti.

Non viola l'art. 1, Prot. 1 la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove

ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano casi nei quali le parti private, in diversi giudizi intentati contro l'INPS, sono risultate soccombenti in ragione dell'entrata in vigore – a contenzioso già iniziato – di disposizioni di legge interpretative delle norme che i vari giudici erano chiamati ad applicare e che hanno indotto i giudicanti a preferire l'interpretazione sfavorevole ai ricorrenti.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Agrati e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 150) e *Maggio e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. ancora il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 70) – ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

Viceversa, in mancanza di prova adeguata, la Corte EDU non ravvisa violato l'art. 1 Protocollo 1, perché non appare essersi prodotto un pregiudizio sul calcolo dell'anzianità di servizio dei ricorrenti e sul loro montante contributivo.

La Corte EDU, nel caso *Albanese e altri*, assegna ai ricorrenti somme a titolo di danno, sia materiale sia morale.

Nel caso *Azzano* ritiene che l'accertamento della violazione sia motivo di soddisfazione sufficiente.

Nel caso *Ragagnin*, essendo invece stato provato il danno nel calcolo della pensione, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 1 Prot. 1 (e non anche dell'art. 6, comma 1, CEDU, poiché non invocato) e condanna l'Italia a versare all'erede del ricorrente (nel frattempo deceduto) 234 mila euro a titolo di danno patrimoniale e 5 mila per il danno morale (nulla per le spese, perché non dimostrate).

Causa Patricolo e altri c. Italia

Prima sezione
23 maggio 2024
(ricorsi nn. 37943/17 e altri)

Equo processo – Regola di diritto interno che prevede l'improcedibilità dei ricorsi tardivi (art. 369 c.p.c.) – Dichiarazione d'improcedibilità di ricorsi per cassazione per mancato deposito (entro 20 giorni dalla notifica del ricorso) della relata di notifica della copia autentica della sentenza d'appello impugnata – Violazione dell'art. 6 CEDU – Non sussiste.

Equo processo – Regola di diritto interno che prevede l'improcedibilità dei ricorsi tardivi (art. 369 c.p.c.) – Dichiarazione d'improcedibilità di ricorsi per cassazione per mancato deposito (entro 20 giorni dalla notifica del ricorso) dell'attestazione di conformità della PEC di notifica della copia autentica

della sentenza d'appello impugnata - Esibizione da parte dei ricorrenti di diversa prova della data in cui essi avevano ricevuto la notifica della sentenza impugnata - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Non viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità (melius: improcedibilità) di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito, privo della copia della relata della notificazione da essi ricevuta della copia autentica della sentenza d'appello impugnata.

Viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità (melius: improcedibilità) di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito della sentenza impugnata che – sebbene privo dell'attestazione di conformità all'originale della PEC di notifica da essi ricevuta della copia autentica della medesima sentenza – era comunque munito della prova della data in cui, in effetti, tale sentenza era stata loro notificata.

Fatto e diritto. Per comprendere il senso della sentenza qui in rassegna occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il ricorso per cassazione si deve presentare entro 60 giorni. Tale termine decorre dalla notifica della sentenza che s'intende impugnare, se la controparte vittoriosa in appello effettua tale notifica (c.d. termine breve); dallo scadere di un anno dal deposito della sentenza, se tale notifica manca (c.d. termine lungo).

A sua volta, l'art. 369, secondo comma, c.p.c., prevede che, dopo la notifica del ricorso alla controparte, occorre depositare, entro il termine di 20 giorni, unitamente all'atto di ricorso (con la copia della sua propria *relata* di notifica), anche la copia autentica della sentenza impugnata e della *relata* di notifica di tale sentenza, se vi è stata³⁶.

La *ratio* di quest'ultima regola è che il giudice di legittimità deve accertarsi che il ricorso per cassazione sia tempestivo nei casi di termine breve: occorre sapere con certezza che – ricevuta la notifica dalla controparte della sentenza d'appello – colui che intende ricorrere per cassazione, rispetti il termine dei 60 giorni. Il fatto e la data della notifica sono quindi essenziali.

Si erano svolti, dunque, diversi processi civili (nel caso *Patricolo*, un giudizio per responsabilità professionale di un avvocato; nel secondo caso, una procedura di pignoramento presso terzi; nel terzo, un'azione revocatoria ordinaria) e ne erano seguiti ricorsi per cassazione delle parti soccombenti in appello.

In tutti i casi, la Cassazione aveva fatto applicazione dell'art. 369, secondo comma, c.p.c.: mancando l'allegazione delle copie delle relazioni

36. In argomento v. L. MONTESANO e G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Cedam, Padova 2001, vol. I, tomo II, pag. 1881 nonché puntualmente C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino 2024, vol. II, pag. 484.

di notificazione delle sentenze impugnate, i ricorsi erano stati considerati tardivi e quindi improcedibili.

I ricorrenti – però – avevano allegato documenti che comprovavano il fatto (e la data) che essi effettivamente erano stati destinatari della notifica della sentenza impugnata. Ritenendo, quindi, che la prova della tempestività dei loro ricorsi potesse essere raggiunta *aliunde*, avevano adito la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso al giudice.

La Corte EDU si trova innanzi a due indirizzi giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, la prova della data della notificazione della sentenza impugnata può venire solo dall'allegazione della *relata*; secondo un altro, quella prova può essere desunta anche *aliunde*.

Dato per prevalente questo secondo approccio, la Corte EDU ha affrontato l'ulteriore problema, postosi in sede nazionale, delle notifiche via PEC. Al riguardo, è noto³⁷ che – qualora le parti processuali si avvalgano della PEC – occorre che producano anche un'attestazione di conformità all'originale delle copie che si spediscono con questo mezzo. Allora il problema diventava quello di capire se un ricorso sia improcedibile se il ricorrente, non solo non produce copia della relazione di notificazione della sentenza che sta impugnando, ma neanche un'attestazione di conformità all'originale della copia della PEC con cui quella sentenza gli è pervenuta (v. n. 42 della sentenza).

Secondo la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 25 marzo 2019, n. 8312, deve ritenersi valida una sorta di presunzione per cui – pur in mancanza dell'attestazione di conformità – l'atto notificato s'intende conforme all'originale in mancanza di contestazione della controparte.

A fronte di questo panorama di diritto vivente, la Prima sezione (in composizione plenaria e all'unanimità) si rifà ai suoi precedenti *Trevisanato c. Italia* del 2016³⁸ e *Dos Santos Calado e altri c. Portogallo* del 2020 e respinge il primo dei ricorsi (quello del Patricolo).

Nel caso specifico, essa considera che la regola dell'art. 369 c.p.c. era ed è perfettamente chiara e comprensibile ed era in vigore al momento in cui il ricorso per cassazione era stato proposto. La finalità legislativa di assicurare la speditezza della funzione giurisdizionale viene ritenuta uno scopo legittimo che ben può limitare parzialmente il diritto di accesso a un tribunale (v. n. 85). La circostanza che il ricorrente si sia imbattuto nell'indirizzo formalmente più rigoroso in ordine alla prova della data della notificazione della sentenza impugnata non è sufficiente a far considerare violato l'art. 6 CEDU.

37. V. la legge n. 53 del 1994 (art. 3-bis, comma 2).

38. V. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 99.

Sul secondo e sul terzo ricorso, invece, la Prima sezione osserva che si trattava di notificazioni ai ricorrenti via PEC delle sentenze impugnate. Costoro tuttavia non avevano depositato l'attestazione di conformità di tali PEC. Poiché però tale conformità emergeva con una certa chiarezza dagli atti (e che, conseguentemente, la Cassazione avrebbe potuto agevolmente verificare la tempestività dei ricorsi), Corte EDU considera troppo formalistica la dichiarazione di improcedibilità e accerta la violazione dell'art. 6 CEDU (v. n. 104).

In queste cause, l'Italia viene condannata a versare, rispettivamente, 5 mila euro per le spese; e 9 mila euro per danno materiale e 5 mila per le spese.

La sentenza è divenuta definitiva il 23 agosto 2024.

Causa Oriani c. Italia

Prima Sezione
sentenza 20 giugno 2024
(ricorso n. 312/17)

Giusto processo - Decreto-legge che modifichi la disciplina applicabile a fattispecie oggetto di giudizio in corso - Domanda giudiziale del ricorrente respinta - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive - Decreto-legge che modifichi la disciplina applicabile a fattispecie oggetto di giudizio in corso - Domanda giudiziale del ricorrente respinta, anche per la parte inerente ai compensi reclamati in giudizio - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

Viola l'art. 6 CEDU, sotto il profilo del giusto processo e della parità delle armi, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario, impugnata innanzi al TAR.

Viola l'art. 1 Prot. 1, sotto il profilo dell'illegittima privazione del compenso, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario e lo privi delle somme che gli sarebbero state dovute nel prosieguo dell'incarico.

Fatto. Nel 2008, con il decreto legge n. 112 (art. 78) erano state introdotte disposizioni per una gestione separata del debito del comune di Roma. In pratica, la consiliatura appena avviata poteva “ripartire da zero”, mentre il debito pregresso poteva essere affidato a un commissario straordinario,

nominato con d.P.C.M., che avrebbe gestito il piano di rientro³⁹.

Con decreto del 5 maggio 2010, tenuto anche presente l'art. 2, commi 195 e 196, della legge finanziaria per il 2010 (la n. 191 del 2009), il Presidente del Consiglio *pro tempore* nominò commissario straordinario il consigliere della Corte dei conti in pensione, Domenico Oriani (qui ricorrente).

Senonché, pochi mesi dopo (il 22 settembre 2010) il medesimo Presidente del Consiglio revocò la nomina del dott. Oriani e nominò in sua vece il dott. (Massimo) V(arazzani) (v. n. 2 della sentenza). Adito il TAR Lazio, il dott. Oriani ottenne l'annullamento del decreto di revoca. Pendente l'appello della parte pubblica, fu emanato il consueto decreto-legge c.d. proroga termini (il n. 225 del 2010), il quale tra l'altro, all'art. 2, comma 7, novellò la legge n. 191 del 2009, prevedendo che per essere nominati commissari della gestione straordinaria del debito di Roma occorreva aver avuto esperienze anche nel settore privato. Queste ultime erano nel *curriculum vitae* di Varazzani e non di Oriani.

Ne derivò un nuovo d.P.C.M. (datato 4 gennaio 2011), che confermò la revoca di Oriani e la nomina di Varazzani. Il ricorrente si rivolse nuovamente al TAR Lazio, il quale sollevò la questione di legittimità della novella introdotta dal decreto legge n. 225. La Corte costituzionale – con la sentenza n. 191 del 2014 – dichiarò l'incostituzionalità della disposizione. Indi, il Consiglio di Stato, presso cui pendeva l'appello dell'Amministrazione sulla prima sentenza del TAR, lo respinse. Allora il Presidente del Consiglio *pro tempore* – con un decreto del 20 gennaio 2015 – confermò la revoca di Oriani e nominò una terza persona (Silvia Scozzese) commissario straordinario.

Innanzitutto al TAR Lazio, Oriani insistette per la reintegra nelle funzioni e per la corresponsione del corrispettivo non goduto a far data dal 2011. Con una sentenza del 4 novembre 2015, il TAR denegò l'accoglimento della domanda di reintegra e gli accordò il risarcimento del mancato guadagno solo a decorrere dalla sentenza della Corte costituzionale del 2014. Quindi al dott. Oriani furono versati 23 mila euro.

Di qui il suo ricorso alla Corte di Strasburgo per la violazione degli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 (v. n. 11 della sentenza).

Diritto. La Prima sezione – in composizione ristretta – ritiene ammissibili e fondate entrambe le censure.

Rifacendosi anche alla sentenza D'Amico c. Italia del 2022⁴⁰ (oltre

39. La disciplina del commissariamento del debito straordinario del comune di Roma prevede che il commissario riferisca periodicamente alle Camere. Per ampi ragguagli sulla materia, pertanto, si v. la relazione presentata il 27 settembre 2023, con riferimento all'anno 2022, dal commissario Beltrami (Doc. CC, n. 1).

40. In *Quaderno* n. 19 (2022) pag. 94. V. anche Maggio e altri c. Italia del 2011, nonché Gusmerini e altri c. Italia del 2022.

che a numerosi precedenti conformi), la Corte osserva che una legge, la quale intervenga su una lite in corso, può trovare giustificazione solo in un imperativo d'interesse pubblico prevalente. Avendo la Corte costituzionale italiana dichiarato persino illegittima la norma del decreto-legge n. 225 del 2010, la Corte EDU ravvisa la totale mancanza di un simile interesse. È, dunque, violato, l'art. 6 CEDU (v. n. 20 della sentenza).

Circa poi l'art. 1 Prot. 1, la Corte rimarca che, nella revoca dell'incarico, la base giuridica – sempre necessaria per intaccare (sia pure per legittimi motivi) il diritto di proprietà – mancava sin dall'anno 2011, nel quale essa era stata confermata (v. nn. 22-24). Anche questo parametro viene ritenuto violato.

Quanto alla richiesta di equa soddisfazione, il ricorrente aveva domandato quasi 380 mila euro per danni materiali (vale a dire l'ammontare delle somme non percepite nel quinquennio di potenziale mandato da commissario) e 40 mila per danni morali. La Corte ritiene, però, di dover giudicare secondo equità e, a titolo di danno (senza specificazione se materiale o morale), riconosce al ricorrente 120 mila euro. A questa somma aggiunge 10 mila euro di spese.

Orlandi c. Italia

Prima sezione
sentenza 12 settembre 2024
(ricorso n. 60894/13)

Tutela giurisdizionale dei diritti – Ricorso per cassazione articolato su tre motivi – Inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. – Violazione dell'art. 6 CEDU in relazione all'inammissibilità di due motivi – Non sussiste – Violazione dell'art. 6 CEDU in relazione all'inammissibilità dell'altro motivo sussiste.

Non viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di due motivi di ricorso per cassazione che deducano profili di violazione di legge non sufficientemente specifici e concreti (ai sensi dell'art. 366-bis del codice di procedura civile italiano, vigente al momento del processo).

Viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione a cagione della mancanza di un paragrafo di sintesi che ne spieghi il contenuto.

Fatto e diritto. Adolfo Orlandi era stato coinvolto in un sinistro stradale e ne aveva riportato danni alla persona. In esito al giudizio d'appello nel quale si controverteva della quantificazione del danno, egli interpose ricorso per

cassazione, sulla base di tre motivi:

- a. il giudice d'appello era incorso in una motivazione contraddittoria e insufficiente nello stabilire il suo concorso di colpa nell'incidente;
- b. non gli era stato riconosciuto il danno esistenziale;
- c. erano stati mal calcolati gli interessi legali sulla somma che gli era stata riconosciuta.

Con una sentenza del 21 maggio 2007, la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte aveva constatato la mancanza del momento di sintesi previsto dall'art. 366-*bis* c.p.c. (poi abrogato nel 2009 e sostituito - nella sostanza - dall'art. 360-*bis*). Con riferimento agli altri due motivi, la Cassazione li aveva ritenuti generici e non concreti.

Di qui il ricorso dell'Orlandi alla Corte EDU.

La Prima sezione (in composizione ristretta) si rifà al caso *Trevisanato c. Italia* del 2016⁴¹ e ravvisa all'unanimità la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU) solo per l'inammissibilità del primo motivo.

Essa osserva che effettivamente i motivi secondo e terzo erano formulati senza la necessaria specificità e concretezza, mentre constata che la mancanza di un paragrafo di sintesi non era testualmente richiesto a pena d'irricevibilità e che essa è divenuta motivo d'irricevibilità solo a seguito di due pronunce delle Sezioni unite della medesima Cassazione, intervenute in epoca successiva alla presentazione del ricorso dell'Orlandi.

Di qui l'accertamento della violazione parziale. Al ricorrente non viene assegnata alcuna somma, perché non richiesta.

Causa Vasco e altri c. Italia

Prima sezione
21 novembre 2024
(ricorso 45163/09)

Misure di prevenzione - Udienza in camera di consiglio - Principio della pubblicità delle udienze - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

Incompatibilità del giudice - Dovere di astensione per gravi ragioni di opportunità - Pubblico ministero che ha trattato la posizione penale di un soggetto e che conosca in qualità di giudice anche della richiesta di sottoposizione del medesimo soggetto a misure di prevenzione - Mancata astensione - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

41. Per un'esposizione della sentenza *Trevisanato* e un riepilogo del problema, v. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 99.

Viola l'art. 6 CEDU – sotto il profilo della pubblicità delle udienze – la celebrazione del processo di merito in tema di confisca di prevenzione in camera di consiglio.

Viola l'art. 6 CEDU – sotto il profilo dell'imparzialità del giudice – il rigetto da parte del presidente della corte d'appello (che giudica di misure di prevenzione) dell'autorizzazione ad astenersi avanzata dal componente il collegio – per gravi motivi di opportunità – che abbia svolto le funzioni di pubblico ministero sui medesimi fatti in sede penale.

Fatto e diritto. Giuseppe Vasco (classe 1943) era stato condannato dal tribunale di Taranto per associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio (essenzialmente: estorsioni e usura) nell'ambito di un'indagine detta *Cahors* (dal nome della cittadina del sudovest francese, nota – secondo taluni storici del Medioevo – anche per la pratica dell'usura). Confermata in appello, la condanna in Cassazione era stata poi annullata con rinvio. Il giudizio di rinvio si era concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nondimeno, a carico del Vasco e di suoi familiari erano state disposte confische di prevenzione (ai sensi delle disposizioni oggi confluite nel decreto legislativo n. 159 del 2011). Il giudizio d'irrogazione delle confische era stato condotto da un collegio tarantino del quale faceva parte un magistrato, che era stato anche pubblico ministero nel processo penale in cui era stata dichiarata la prescrizione. Inoltre – risalendo al 2002 – il giudizio a conclusione del quale erano state ordinate le confische si era svolto in camera di consiglio (e non in pubblica udienza).

Nel 2009, il Vasco e suoi parenti destinatari delle confische avevano fatto ricorso alla Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione, sia per la mancata pubblicità dell'udienza sulle misure di prevenzione sia per la carenza, nel magistrato giudicante, dell'indipendenza e dell'imparzialità. Essi avevano anche chiesto la restituzione dei beni confiscati.

La Corte EDU (Prima sezione, in composizione ristretta) si rifà ai suoi precedenti. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio – pur dando atto che la propria giurisprudenza in materia è maturata successivamente (v. le sentenze *Bocellari e Rizza c. Italia* del 2007⁴² e *Leone c. Italia* del 2010⁴³) – non si discosta da quell'orientamento e dichiara sussistente la violazione del principio della pubblicità delle udienze.

42. V. il *Quaderno* n. 4 (2007), pag. 103.

43. V. il *Quaderno* n. 7 (2010), pag. 80. Al riguardo si rammenti – tuttavia – che la Corte EDU non considera violato l'art. 6, con riguardo al giudizio di cassazione sulle medesime misure di prevenzione, ove si tenga la camera di consiglio.

Quanto poi all'imparzialità del giudice, anche in questo caso attenendosi a un proprio precedente (Urgesi c. Italia del 2023⁴⁴), considera violato l'art. 6 CEDU poiché il magistrato che ha giudicato degli elementi di fatto in sede penale, che poi sono stati posti a base delle misure di prevenzione, era il medesimo, sia pure in veste diversa.

Circa infine la domanda di restituzione dei beni confiscati, la Corte EDU non condivide l'argomento dei ricorrenti per cui il vizio - pur accertato sotto i profili invocati - debba necessariamente travolgere l'esito del giudizio di prevenzione, atteso che non v'è la prova che - fossero state celebrate in pubblico e innanzi a un collegio del quale quel magistrato non avesse fatto parte - le udienze sulle confische avrebbero dato un esito diverso.

3.2. Sotto il profilo della ragionevole durata

Cause

IGEA c. Italia

Prima sezione
11 aprile 2024
(ricorso n. 26259/12)

Farina e altri c. Italia

16 maggio 2024
(ricorso n. 41642/13 e altri)

Rapucci c. Italia

Prima sezione
26 settembre 2024
(ricorso n. 24615/16)

Equo processo - Ragionevole durata - Procedimento ex lege Pinto della durata di più di tre anni - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

Equo processo - Ragionevole durata - Processo amministrativo della durata di più di tredici anni - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

Equo processo - Ragionevole durata - Procedimento ex lege Pinto subordinato al passaggio in giudicato della sentenza tardiva - Violazione degli artt. 13 e 6 CEDU - Sussiste.

44.V. il *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 99.

Diritto a un ricorso effettivo - Equo processo - Ragionevole durata - Processo amministrativo della durata di più di tredici anni - Proponibilità del ricorso ex lege Pinto condizionata all'istanza di prelievo - Violazione dell'art. 13 CEDU - Sussiste.

Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo civile per l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) che duri esso stesso più di cinque anni.

Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo amministrativo che duri circa 13 anni.

Viola il diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), per mancanza del passaggio in giudicato delle decisioni che hanno definito i processi, della cui irragionevole durata i ricorrenti si dolgono.

Viola il diritto a un ricorso effettivo, il processo amministrativo che duri circa 13 anni, in relazione al quale il ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) sia dichiarato improcedibile per mancanza dell'istanza di prelievo presentata nel processo *de quo*.

Fatto e diritto. I casi in rassegna ineriscono a molteplici procedimenti e concernono diversi aspetti del diritto a un processo equo, dal punto di vista della ragionevole durata, di cui all'art. 6 CEDU.

Nel primo caso, una società cooperativa di Palermo aveva ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole in primo grado ma era risultata soccombente in appello. Il giudizio di cassazione si era concluso con una pronuncia d'inammissibilità. Il tutto era durato però 19 anni. Sicché la società ricorrente si era rivolta alla corte d'appello per ottenere l'indennizzo ex *lege* Pinto, ma anche questo giudizio non si era concluso se non dopo cinque anni, durata – quest'ultima – giudicata eccessiva dalla Corte EDU.

Nel secondo caso, veniva in questione una nutrita serie di iniziative giudiziarie volte a ottenere l'indennizzo ex *lege* Pinto per l'eccessiva durata di pregressi procedimenti. I ricorsi però erano stati dichiarati inammissibili (sulla base della legge n. 134 del 2012), perché i processi *a quibus* non si erano conclusi con sentenze definitive. Peraltro, con la sentenza n. 88 del 2018 la disposizione rilevante era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Pertanto e conformemente al precedente *Verrascina* del 2022⁴⁵, l'Italia viene condannata per violazione degli artt. 13 e 6 CEDU e a versare indennizzi ex art. 41 CEDU, variamente quantificati.

Nell'ultimo caso, il ricorrente aveva fatto ricorso al TAR Basilicata e il

45. V. *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 120.

relativo giudizio era durato circa 13 anni. In esito a esso, egli aveva fatto ricorso alla corte d'appello di Potenza per ottenere l'indennizzo *ex lege* Pinto ma ne aveva riportato una decisione d'improcedibilità, per non aver nel giudizio *a quo* presentato istanza di prelievo.

Conformemente alla sentenza Olivieri c. Italia del 2016⁴⁶, la Corte EDU dichiara violati sia l'art. 6 sia l'art. 13 CEDU.

3.3. Sotto il profilo della mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali

Causa Utzeri c. Italia

Prima Sezione - sentenza 11 gennaio 2024 (ricorso n. 10393/22)

Diritto a un processo equo - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale - Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 1, Prot. 1, sotto della lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Viola l'art. 1, Prot. 1, sotto il profilo sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione italiana, di una decisione di una Corte d'appello, che accordava la riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario. Parte ricorrente aveva ottenuto una pronuncia, dalla competente corte d'appello, che le accordava l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge c.d. Pinto).

Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice interno, sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva presentato la prescritta documentazione - prevista dall'art. 5-sexies della legge Pinto - per procedere

46. V. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 121.

al pagamento della somma accordata dalla decisione giudiziaria.

La ricorrente aveva, quindi, adito la Corte EDU, lamentando l'inesecuzione della pronunzia da parte delle autorità nazionali e la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art.1, Prot.1.

La Corte (Prima sezione in composizione di comitato) accoglie il ricorso sotto entrambi i profili.

Pur dando atto che la legislazione nazionale possa prescrivere adempimenti procedurali necessari per il versamento delle somme riconosciute a titolo d'indennizzo per l'eccessiva durata del processo, essa constata che - in via di fatto - il rifiuto del Ministero competente di corrispondere il dovuto non era giustificato dall'inadempimento della parte ricorrente, la quale anzi aveva presentato la documentazione rilevante nel marzo 2018.

Tra questa epoca e la data del ricorso (9 febbraio 2022) è intercorso un tempo a sua volta irragionevole, tanto che - in concreto - il diritto della ricorrente viene considerato frustrato. Sicchè conformemente ai suoi precedenti (tra cui Gualtieri c. Italia del 2023), la Corte constata la violazione di entrambi i parametri invocati.

L'Italia viene così condannata:

- a eseguire il decreto della corte d'appello entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare 200 euro per il danno morale;
- a rifondere 30 euro per le spese.

Causa Alunni e altri c. Italia

Prima Sezione
sentenza 11 gennaio 2024
(ricorsi n. 16505/22 e altri)

Causa Rummo Molino e Pastificio S.P.A. c. Italia

Prima Sezione
sentenza 18 gennaio 2024
(ricorso n. 7133/09)

Causa Rizzo Striano c. Italia

Prima Sezione
sentenza 18 gennaio 2024
(ricorso n. 54800/16)

Diritto a un processo equo – Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice di assegnazione delle somme agli avvocati antistatari - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto a conseguire le poste patrimoniali dovute – Mancata esecuzione

dei provvedimenti del giudice di assegnazione delle somme agli avvocati antistatari - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

Diritto a un processo equo - Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.

Diritto a conseguire le poste patrimoniali dovute - Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale - applicando in concreto l'art. 5-sexies della legge. n. 89 del 2001 e il decreto del MEF 28 ottobre 2016 - porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale - applicando in concreto l'art. 5-sexies della legge. n. 89 del 2001 e il decreto del MEF 28 ottobre 2016 - porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.

Fatto e diritto. Le sentenze ineriscono a richieste di pagamento di somme ordinate da giudici nazionali.

Nella prima pronunzia, si tratta di somme relative ai compensi degli avvocati che avevano assistito parti processuali in giudizi di indennizzo ex *lege Pinto* (n. 89 del 2001) e che erano indicati come avvocati antistatari nelle ordinanze di assegnazione da parte dei giudici che avevano determinato la misura dell'indennizzo.

Essi avevano quindi reso al MEF le prescritte dichiarazioni (ai sensi dell'art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001) circa la mancata ricezione delle somme dovute e la precisa indicazione di esse, ma non le avevano mai potute riscuotere.

Nella seconda e nella terza pronunzia, si tratta di somme relative all'indennizzo da occupazione acquisitiva, per cui i soggetti ricorrenti avevano ottenuto in sede nazionale la condanna al risarcimento del danno, mai versato dall'amministrazione debitrice.

Gli interessati si sono pertanto rivolti alla Corte EDU per lamentare la violazione non solo del diritto a un processo equo (nell'accezione di un processo effettivo e dotato di un esito efficace) ma anche del diritto di proprietà (sotto il profilo del diritto al conseguimento delle poste patrimoniali dovute).

La Corte si rifà alla propria consolidata giurisprudenza (in particolare, alle sentenze Ventorino c. Italia del 2011, in *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 170 e Ferrara e altri c. Italia del 2021, in *Quaderno* n. 18 (2021), pag. 117) e constata – fatta eccezione per un solo ricorso, che viene dichiarato inammissibile – la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU nonché dell'art. 1 Prot. 1.

L'Italia viene quindi condannata a pagare:

- al ricorrente Alunni, per il danno morale, 1.500 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- al ricorrente Abbate, per il danno morale, 1.500 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- alla ricorrente Di Molfetta, per il danno morale, 1.250 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- alla ricorrente società Rummo, per il danno morale, 9.600 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- al ricorrente Rizzo Striano, per il danno morale, 9.600 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro.

Cause

Lighea Immobiliare e altri c. Italia

Prima sezione
18 gennaio 2024
(ricorsi 54352/14 e altri)

Galasso e Punto AV Immobiliare c. Italia

Prima sezione
18 gennaio 2024
(ricorsi 5367/23 e 6490/23)

Cecere e altri c. Italia

Prima sezione
18 gennaio 2024
(ricorsi 38084/22 e altri)

Analisi Cliniche BIOS e altri c. Italia

Prima sezione
18 gennaio 2024
(ricorsi 65672/12 e altri)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo

del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti – Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane di pronunzie giurisdizionali, che avevano condannato diversi enti locali e aziende sanitarie locali a corrispondere somme a vario titolo (risarcimento danni per sinistri stradali, indennizzi espropriativi, onorari professionali, eccetera).

Le parti private, vittoriose in giudizio, non avevano conseguito gli importi loro dovuti (per periodi variabili tra i 5 e i 21 anni) e avevano quindi adito la Corte EDU per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e dell'art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione nonché dell'art. 1 Prot. 1 e condanna lo Stato italiano al pagamento di somme a titolo sia di danno morale sia di spese.

Causa Bleve c. Italia

**Prima Sezione
sentenza 18 gennaio 2024
(ricorso n. 55807/13)**

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di un provvedimento interno, emanato in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione italiana, di un'ordinanza di assegnazione giudiziale di somme – previo pignoramento presso terzi – dovute a un dipendente della ASL di Lecce.

Dalla parte in fatto della sentenza, si evince che il debitore aveva offerto un pagamento al creditore precedente, il quale tuttavia non aveva accettato le somme, perché notevolmente inferiori al credito riconosciutogli in sede giudiziale. La mancata esecuzione dell'assegnazione ordinata dal giudice dell'esecuzione comporta la violazione dell'art. 6 CEDU

L'Italia viene così condannata:

- a eseguire l'ordinanza di assegnazione del giudice interno entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare 9600 euro per il danno morale;
- a rifondere 250 euro per le spese.

Causa Vannozzi c. Italia

Prima Sezione
18 aprile 2024
(ricorso 25482/13)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane della sentenza del tribunale di Pisa del 29 settembre 2000, che aveva condannato il comune di San Giuliano Terme a risarcire il danno alla madre della ricorrente (Anna Vannozzi), subito per l'omesso svolgimento di lavori di contenimento di acque reflue, tracimate sul terreno di sua proprietà, e a eseguire i lavori medesimi (la sentenza era divenuta definitiva a motivo del rigetto dell'appello da parte della corte territoriale di Firenze e del mancato ricorso per cassazione).

Mentre il comune di San Giuliano Terme aveva versato alla proprietaria l'indennizzo ordinato dal giudice, non aveva invece avviato i lavori. La signora Vannozzi aveva quindi adito il TAR Toscana per l'ottemperanza ma ne aveva riportato il rigetto perché, nel frattempo, il comune aveva presentato un

progetto preliminare. Tuttavia, poiché al progetto preliminare non erano seguite effettivamente le opere, la ricorrente si era rivolta nuovamente al tribunale di Pisa per l'esecuzione in forma specifica. In tale contesto, i periti nominati dal giudice avevano quantificato il danno da ritardato adempimento in 35 mila euro e le risorse necessarie per eseguire i lavori in 130 mila euro.

Stante l'impignorabilità dei conti bancari del comune, la Vannozzi non aveva ottenuto alcuna somma e si è, quindi, rivolta alla Corte di Strasburgo per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In tali precedenti era stato evidenziato - tra l'altro - che la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari svuota di ogni significato la garanzia dell'art. 6 CEDU e che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, ad assicurare a ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell'importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Alla ricorrente vengono assegnate somme per danni, sia materiali (165 mila euro) sia morali (12 mila e 500 euro), e per le spese (20 mila euro).

Cause

Di Marco e altri c. Italia

Prima sezione
16 maggio 2024
(ricorsi 10426/23 e altri)

Leonino e altri c. Italia

Prima sezione
20 giugno 2024
(ricorsi 18813/23 e altri)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti - Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane di pronunzie giurisdizionali, che avevano condannato diverse amministrazioni pubbliche (enti locali ed enti di bonifica) a corrispondere somme a vario titolo (indennizzi espropriativi, onorari professionali, eccetera).

Le parti private, vittoriose in giudizio, non avevano conseguito gli importi loro dovuti (per periodi variabili tra i 4 e gli 11 anni) e avevano quindi adito la Corte EDU per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e dell'art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione nonché dell'art. 1 Prot. 1 e condanna lo Stato italiano al pagamento di somme a titolo sia di danno morale sia di spese.

Causa Giuffrè e altri c. Italia

**Prima sezione
5 settembre 2024
(ricorso 50827/11)**

Diritto a un processo equo - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale - Sussiste.

Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti - Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.

Fatto. Il ricorso riguarda l'occupazione acquisitiva avvenuta a Messina nel 1990 in danno della signora C.C.

Il terreno della donna era stato fatto oggetto dapprima di un decreto di occupazione d'urgenza e poi dell'immissione nel possesso in favore di una società incaricata di lavori per conto di un consorzio di sviluppo industriale.

La C.C. aveva adito il tribunale di Messina e ne aveva riportato una sentenza favorevole, che condannava sia il comune di Messina, sia il consorzio sia ancora l'impresa costruttrice a versarle un indennizzo di circa 3 miliardi di lire (oggi circa 1 milione e 800 mila euro). La corte d'appello confermava il verdetto nel gennaio 2000. Senonché nel luglio di quello stesso anno C.C. era deceduta e la causa era proseguita dagli eredi (qui ricorrenti).

La Cassazione nel 2001 aveva però annullato con rinvio, sia perché la corte d'appello era andata (secondo la sentenza) *ultra petita* (aveva ritenuto illegittima la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in vista della quale era stata disposta l'occupazione, ciò che la C.C. non aveva domandato); sia perché essa non aveva correttamente individuato i legittimati passivi.

Sicché la corte d'appello di Palermo aveva rigettato la domanda risarcitoria dei Giuffrè; costoro fecero nuovo ricorso per cassazione ma questa, nell'accogliere il ricorso incidentale del comune, ne aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme erogate come indennizzo; pertanto, nel 2018, la stessa corte d'appello di Palermo aveva condannato gli eredi a restituire le somme nel frattempo ottenute.

Peraltro, nel corso di un processo parallelo pure avviato nel 2002 dai Giuffrè per l'illegittimità dell'occupazione, era stata individuata come unica legittimata passiva l'impresa costruttrice e i ricorrenti erano risultati vittoriosi per la citata somma di 1 milione e 800 mila euro (sentenza del tribunale di Messina del 2006). La causa però risultava ancora in corso, a seguito delle varie impugnazioni, al momento del giudizio qui definito.

Il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 1 Prot. 1 era stato presentato nel 2011. Tuttavia, successivamente erano venuti a morte a loro volta i fratelli Giuffrè.

Si sono costituiti nel giudizio a Strasburgo gli eredi di Guido, Maria Rosa e Maria Novella. Deceduta anche Maria Teresa nel 2022, i relativi eredi invece non si sono costituiti nel ricorso. Di qui la cancellazione *pro parte* della causa

dal ruolo (v. n. 23 della sentenza).

Diritto. La Corte – sezione Prima, in composizione di comitato – accerta la violazione dell’art. 1 Prot. 1 perché le autorità giudiziarie italiane, nel loro complesso, non hanno mai negato che l’occupazione del terreno, trasformatasi in esproprio di fatto irreversibile, fosse un fatto illecito (v. nn. 33-35). Inoltre, la sentenza del tribunale di Messina del 2006 non è mai stata eseguita. In questo la pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza da Guiso-Gallisay c. Italia del 2009 in poi (v. anche, tra le molte, Messina c. Italia del 2017).

La Corte EDU non considera necessario affrontare anche la doglianza circa l’eccessiva lunghezza del processo secondo l’art. 6 CEDU.

Essa ordina allo Stato italiano di pagare entro tre mesi la somma riconosciuta dal tribunale di Messina e, ai sensi dell’art. 41 CEDU, assegna agli eredi dei ricorrenti 5 mila euro a titolo di danno morale e 10 mila per le spese.

Cause decise dalla Prima sezione c. l’Italia

Giampiero Pasquariello n. 1

16 maggio 2024
(ricorso 57962/22)

Giampiero Pasquariello n. 2

6 giugno 2024
(ricorso 8366/23)

Katte Klitsche de la Grange

10 ottobre 2024
(ricorso 41939/19)

Cocozza di Montanara e altri

10 ottobre 2024
(ricorsi 4954/23 e altri)

De Maio e altri

10 ottobre 2024
(ricorsi 7872/23 e altri)

Votta Ronza

14 novembre 2024
(ricorso 38083/10)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti - Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane di pronunzie giurisdizionali, che avevano condannato diverse amministrazioni pubbliche a corrispondere somme a vario titolo (risarcimento danni per sinistri stradali, indennizzi espropriativi, onorari professionali, eccetera).

Le parti private, vittoriose in giudizio, non avevano conseguito gli importi loro dovuti (per periodi variabili tra i 5 e i 21 anni) e avevano quindi adito la Corte EDU per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e dell'art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione nonché dell'art. 1 Prot. 1 e condanna lo Stato italiano al pagamento di somme a titolo sia di danno morale sia di spese.

Causa Nacca e altri c. Italia

**Prima Sezione
sentenza 18 gennaio 2024
(ricorso n. 54996/22 e altri)**

Diritto a un processo equo - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. Il caso riguarda la mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, di decisioni di tribunali che accordavano ad avvocati (quali destinatari antistatari del riconoscimento degli onorari e delle spese) somme per compensi professionali.

I ricorrenti avevano, quindi, adito la Corte EDU, lamentando l'inesecuzione della pronuncia da parte delle autorità nazionali e la violazione dell'art. 6 CEDU.

La Corte (Prima sezione in composizione di comitato) accoglie i ricorsi, rifacendosi al precedente *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), conformemente anche a *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107).

L'Italia viene così condannata:

- a eseguire i provvedimenti nazionali rimasti inevasi entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare somme variabili tra 5 mila e 600 euro e 9 mila e 600 euro per il danno morale subito dai ricorrenti;
- a rifondere loro 250 euro per le spese.

4. Art. 7 – *Nulla pena sine lege*

Causa Cesarano c. Italia

Prima sezione
sentenza 17 ottobre 2024
(ricorso n. 71250/16)

Processo penale con rito abbreviato (art. 438 ss. c.p.p.) – Richiesta dell'imputato successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000 – Mancata applicazione della pena di 30 anni di reclusione (come previsto dalla legge n. 479 del 1999) – Irrogazione dell'ergastolo semplice - Violazione dell'art. 7 CEDU – Non sussiste.

Non contrasta con l'art. 7 CEDU (anche come interpretato dalla sentenza *Scoppola c. Italia* n. 2 del 2009) la mancata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con 30 anni di reclusione (bensì con l'ergastolo semplice), laddove la richiesta di giudizio abbreviato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000.

Fatto. Il ricorrente⁴⁷ era stato rinviato a giudizio per strage e omicidio nel 1995. Secondo la legge del tempo in cui i fatti erano stati commessi (1983), tali imputazioni avrebbero condotto alla condanna all'ergastolo con isolamento diurno.

Se il testo originario del codice di procedura penale del 1988 prevedeva che, anche in questi casi, poteva essere domandato il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima questa previsione per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991). Sicché nel 1995 era esclusa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato⁴⁸.

Senonché, con la legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti), la disciplina di questo procedimento speciale fu modificata, principalmente togliendo al pubblico ministero il potere di opporsi alla domanda dell'imputato (*id est*: di addurre che non fosse possibile decidere il caso allo stato degli atti). La richiesta di giudizio abbreviato divenne una prerogativa esclusiva dell'imputato.

Con l'occasione fu abrogato anche il divieto di giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo. Tale ultima pena – in caso di accesso al giudizio abbreviato – si sarebbe trasformata in 30 anni di reclusione (come era nel testo originario del codice di rito penale; si rammenta, peraltro e a scanso di equivoci, che, attualmente, l'art. 438 c.p.p. esclude il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo⁴⁹).

Ma, con il successivo decreto-legge (n. 341 del 2000), all'art. 7, venne data un'interpretazione autentica. Il giudizio abbreviato avrebbe dato luogo alla sostituzione con la pena di 30 di reclusione solo per i casi di ergastolo senza isolamento diurno. Per i casi di ergastolo con tale isolamento, la sostituzione si sarebbe avuta con l'ergastolo semplice.

Il Cesarano fu condannato con il rito ordinario nel 2007 dalla corte d'assise di Napoli all'ergastolo con isolamento diurno; pendente l'appello, sopraggiunse la sentenza Scoppola 2 c. Italia del 17 settembre 2009⁵⁰. In questa pronuncia, la *Grande Chambre* della Corte EDU aveva constatato a carico del nostro Paese la violazione dell'art. 7 CEDU perché allo Scoppola era stato applicato retroattivamente proprio il decreto-legge n. 341, che

47. Fernando Cesarano (classe 1954).

48. Per una compiuta esposizione delle vicende dell'art. 442 c.p.p. in merito alla pena dell'ergastolo, v. le sentenze della Corte costituzionale nn. 210 del 2013, 260 del 2020 e 207 del 2022.

49. V. la legge n. 33 del 2019, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 438 c.p.p. In generale sul giudizio abbreviato, v. G. LEO, *Commento agli artt. 438-443*, in *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul codice di procedura penale*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè FL, Milano 2017, vol. VI, pag. 10 ss.; nonché AA. VV., *Diritto processuale penale*, (a cura di G. Di Chiara, V. Patané e F. Siracusano), Giuffrè FL, Milano 2023, pag. 611.

50. La si veda sintetizzata nel *Quaderno* n. 6 (2009), pag. 93.

al comma 2 dell'art. 7 prevedeva che - anziché la reclusione dei 30 anni - all'ergastolo con isolamento diurno fosse sostituito quello semplice.

Ma siccome questa sentenza - che comportava un complessivo regime giuridico più favorevole al reo - era intervenuta in un momento in cui il Cesarano non avrebbe potuto più scegliere il giudizio abbreviato (si era già nel dibattimento d'appello), la corte d'assise d'appello (nel 2010) annullò la condanna in primo grado e restituì gli atti al pubblico ministero. Ritenuta la competenza di Roma, la competente procura della Repubblica chiese il rinvio a giudizio innanzi alla corte d'assise, ma questa volta l'imputato scelse il giudizio abbreviato. Il GIP gli inflisse l'ergastolo ordinario.

Il Cesarano fece appello anche sul punto della mancata conversione della pena da perpetua in temporanea; e - rigettato l'appello - interpose ricorso per cassazione, ma senza successo. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 7 CEDU, centrato sugli argomenti della sentenza *Scoppola 2*.

Diritto. La Corte EDU si trovava - dunque - innanzi a un quesito simile ma non identico a quello del caso *Scoppola 2*.

Premesso che - come accennato - il ricorrente aveva commesso i fatti prima che entrasse in vigore la legge c.d. Carotti (n. 479 del 1999) - cioè nel lontano 1983 - e che quindi non aveva alcuna legittima aspettativa a un trattamento penale più mite di quello vigente nel 1995 (secondo cui il giudizio abbreviato era escluso per i reati puniti con l'ergastolo), la Corte di Strasburgo aveva da dirimere la questione se il principio della sentenza *Scoppola 2* (per cui l'art. 7 CEDU esige anche la retroattività del regime penale più favorevole, similmente all'art. 2, terzo comma, del codice penale italiano) si dovesse applicare anche quando - per lo stato del procedimento - quel regime non è più accessibile.

La Corte EDU propende per la negativa: mentre la legge c.d. Carotti era in vigore al momento in cui lo Scoppola aveva chiesto il giudizio abbreviato (cioè nel febbraio 2000), la medesima legge Carotti era stata già modificata dal decreto-legge n. 341 del 2000 al momento in cui Cesarano aveva deciso di chiedere quel rito.

La Corte al riguardo osserva che questa *chance*, peraltro, gli era stata data proprio a seguito dell'emanazione della citata sentenza *Scoppola 2*, in mancanza della quale la corte d'assise d'appello di Napoli neanche avrebbe annullato la condanna all'ergastolo con isolamento diurno emanata in primo grado; tant'è vero che - pendente il dibattimento in primo grado - era entrata in vigore un'ulteriore norma, contenuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 2000: l'art. 4-ter, comma 2, il quale consentiva agli imputati, di reati per i quali la sola *Carotti* concedeva la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato, di avanzare domanda in tal senso alla prima udienza utile. E Cesarano non si era avvalso di questa facoltà (v. n. 67 della

sentenza).

Secondo la Prima sezione, in sostanza, il principio desumibile dalla sentenza *Scoppola 2* deve subire un adattamento nel caso in cui il cambio di regime penale dipenda non solo dal legislatore ma anche e soprattutto dalle scelte processuali dell'imputato (v. n. 70 della sentenza). E tale adattamento consiste nell'individuare l'arco temporale, entro cui collocare la ricerca della *lex mitior*, tra la richiesta dell'imputato e il giudizio definitivo (v. n. 85).

Bene hanno fatto quindi le autorità italiane ad applicare l'ergastolo semplice in luogo di quello con isolamento diurno a seguito del giudizio abbreviato (ciò che costituiva la *lex mitior*, rispetto allo stesso ergastolo con isolamento diurno che sarebbe dovuto essere inflitto in caso di giudizio ordinario). La Prima sezione conclude per la non violazione (v. n. 90).

Redige una secca *dissenting opinion* il giudice sammarinese Felici. Egli contesta l'assunto per cui i casi *Cesarano* e *Scoppola 2* differiscano. Se il principio statuito in quest'ultima pronuncia della *Grande Chambre* è quello per cui all'imputato si deve in ogni caso applicare la legge più favorevole che sia in vigore tra il momento del fatto commesso e il giudizio definitivo, non c'è dubbio che la Carotti (senza la modifica del novembre 2000) fosse quella legge. Ove la Prima sezione avesse avuto l'intenzione di mitigare o modificare quel principio, avrebbe dovuto rimettere la questione innanzi alla *Grande Chambre* per un eventuale *révirement*.

Causa Episcopo e Bassani c. Italia

Prima sezione

19 dicembre 2024

(ricorsi 47284 e 84604/17)

Principio di legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)

- Confisca dei proventi del reato anche nel caso di intervenuta prescrizione in grado d'appello - Violazione dell'art. 7 CEDU - Non sussiste.

Equo processo - Presunzione d'innocenza - Proscioglimento in appello per prescrizione del reato - Confisca dei proventi del reato - Violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU - Sussiste.

Diritto di proprietà - Proscioglimento in appello per prescrizione del reato - Confisca dei proventi del reato - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

Non viola il principio di legalità delle pene la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segua una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

Viola la presunzione d'innocenza (di cui all'art. 6, comma 2, CEDU) la confisca

dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segua una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

Viola il diritto di proprietà (di cui all'art. 1 Prot. 1) la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d'appello per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segua una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, se la motivazione della confisca risieda in un indirizzo giurisprudenziale non prevedibile al momento dei fatti medesimi.

Fatto. La causa inerisce a due distinti procedimenti penali. I ricorsi presentati, poi, dagli interessati sono stati riuniti. Il primo ricorrente (Luigi Episcopo) era dirigente e azionista di una società a responsabilità limitata, attiva nella costruzione e gestione di strutture turistiche. Tra il 2001 e il 2003, la società aveva ottenuto fondi pubblici per la costruzione di un albergo. Nel 2005, il ricorrente era stato accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p. e di altri reati correlati. Nel marzo 2008 era stato condannato dal tribunale di Sala Consilina a tre anni e mezzo di reclusione, al pagamento dei danni alle autorità pubbliche e alla confisca di beni equivalenti al profitto del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 322-*ter*, 640-*bis* e 640-*quater* c.p. Stabilito che i fondi pubblici ottenuti illecitamente dal ricorrente ammontavano a circa 844 mila euro, il tribunale aveva ordinato che la confisca per equivalente si dirigesse sulle quote del ricorrente nella s.r.l.

In sede di gravame, la corte territoriale di Salerno aveva dichiarato il reato prescritto e revocato la confisca per equivalente, disponendo però la confisca diretta dell'albergo costruito con i fondi pubblici indebitamente ottenuti. In Cassazione, il ricorrente non aveva avuto successo: la Corte - basandosi sulla sentenza delle Sezioni Unite *Lucci* (21 luglio 2015, n. 31617) - aveva confermato la confisca.

Il secondo ricorrente (Nelso Bassani) era amministratore e unico azionista della società C.T. s.r.l.

Con sentenza del maggio 2008 era stato condannato dal tribunale di Bassano del Grappa per associazione per delinquere e false fatturazioni (ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 2000). Anche in questo caso era stata disposta la confisca di circa 32 mila euro. Senonché, in appello la corte di Venezia aveva dichiarato reati estinti per prescrizione (senza peraltro disporre in ordine all'avvenuta confisca). Su ricorso del Bassani, teso a ottenere l'assoluzione nel merito, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio. La corte d'appello di Venezia aveva successivamente assolto l'imputato per l'associazione per delinquere ma aveva confermato gli elementi di fatto a base dell'accusa di false fatturazioni, così confermando la confisca. Il ricorrente aveva adito nuovamente la Corte di cassazione ma ne

aveva riportato il rigetto nel gennaio 2017.

Entrambi i ricorrenti hanno quindi lamentato innanzi alla Corte EDU la violazione degli artt. 7 (principio di legalità delle pene); 6, comma 2, (presunzione d'innocenza) e 1 Prot. 1 (diritto di proprietà).

Diritto. Sulla prima doglianza, la Corte EDU (Prima sezione, composizione plenaria, 19 dicembre 2024) esclude la sussistenza della violazione.

Essa si sofferma anzitutto sulla disciplina nazionale della confisca, onde chiarirne la natura e lo scopo. In particolare, la Corte ricostruisce brevemente il dibattito giurisprudenziale relativo alla confisca di denaro e, in particolare, se la confisca prevista dal richiamato art. 322-ter c.p. debba essere inquadrata quale forma di confisca per equivalente ovvero quale forma di confisca *tout court*.

Come noto, la confisca si applica ai beni che derivano direttamente da una transazione illecita e che l'imputato non aveva diritto di ottenere; essa, quindi, non ha scopo punitivo, ma ha finalità ripristinatoria, mirando a ristabilire la situazione economica precedente e a evitare l'accumulo di beni di origine illecita da parte del reo.

La confisca per equivalente, che mancherebbe di un collegamento diretto tra il reato e i beni, mira invece a ristabilire la situazione economica precedente al reato imponendo un sacrificio corrispondente all'imputato e, pertanto, ha, di regola, carattere punitivo (v. n. 27 della sentenza).

In questo contesto, la Corte riconosce come la classificazione della confisca di somme di denaro ha dato origine ad interpretazioni divergenti: per un primo indirizzo la confisca di denaro dovrebbe sempre essere considerata come per equivalente, poiché è impossibile identificare materialmente il profitto o il prezzo del reato in questione; per un secondo indirizzo la confisca di denaro può essere considerata come confisca diretta se esiste la prova che il denaro deriva direttamente dalla commissione del reato in questione. Chiamate a risolvere il contrasto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (30 gennaio 2014, n. 10561), hanno condiviso un terzo indirizzo interpretativo, secondo cui, invece, la confisca di denaro deve essere sempre considerata come una forma di confisca diretta, stante l'assenza di qualsiasi connotato di autonomia quanto alla identificabilità fisica del denaro (bene fungibile per eccellenza).

Ciò chiarito, la Corte si sofferma sul contrasto giurisprudenziale interno, relativo alla possibilità di disporre una confisca nei confronti di un soggetto andato esente da pena per estinzione del reato dovuta a decorsa prescrizione, contrasto risolto in senso positivo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (caso "Lucci"). Con tale pronuncia viene, infatti, ammessa tale possibilità, a condizione però che, in primo grado, vi sia stata condanna e che il relativo accertamento di merito rimanga invariato quanto all'esistenza

del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.

Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ritiene la confisca una misura restitutoria, simile addirittura alla ripetizione dell'indebitto (v. n. 74 della sentenza); non potendosi applicare l'art. 7 CEDU, essa dichiara inammissibile il primo motivo dei ricorsi.

Quanto invece all'art. 6, comma 2, CEDU la Corte imposta il ragionamento diversamente. Essa rammenta che la presunzione di innocenza ha un duplice significato: per un verso, in una prospettiva processuale, essa impone il rispetto di alcuni requisiti relativi, tra l'altro, all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al divieto di autoincriminazione, alla pubblicità preliminare e alle espressioni premature, da parte del tribunale o di altri pubblici ufficiali, di colpevolezza dell'imputato; per un altro, in un'ottica sostanziale, essa costituisce un istituto posto a protezione dell'individuo, assolto da un'accusa penale ovvero nei confronti dei quali il procedimento penale si è comunque definitivamente interrotto (es. per archiviazione; per sentenza di non doversi procedere in conseguenza dell'estinzione del reato), affinché egli non sia trattato dall'autorità pubblica quale colpevole del reato originariamente contestato (v. nn. 122-125).

Alla luce di tali coordinate interpretative, la Corte conclude (cinque voti contro due) nel senso della violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU, non ritenendo compatibile la presunzione convenzionale di innocenza, nel secondo senso testé chiarito, con l'applicazione di una confisca fondata su una dichiarazione di sostanziale addebito di responsabilità penale riferita a un reato prescritto per il quale l'imputato, concluso il giudizio per dichiarata estinzione del reato, è andato esente da pena.

Né la Corte EDU si dice persuasa dall'argomento per cui – così ragionando – si smentirebbe il precedente della *Grande Chambre* GIEM c. Italia del 2018 (v. *Quaderno* n. 15 (2018), pag. 37 ss.), secondo il quale la confisca urbanistica, che segua alla dichiarazione di prescrizione del reato edilizio, non viola l'art. 7 CEDU. Essa, viceversa, conferma che la confisca senza condanna non viola l'art. 7 ma invece contrasta con l'art. 6, comma 2, della Convenzione.

Ritenendo violato l'art. 6, comma 2, necessità logica vuole che la Corte EDU ravvisi violato anche l'art. 1 Prot. 1, poiché l'interferenza con il diritto di proprietà, per essere legittimo e proporzionato, deve anzitutto avere una base legale prevedibile. Essendo invece la confisca senza condanna derivata da un panorama giurisprudenziale chiaritosi solo successivamente ai fatti (v. la menzionata sentenza delle Sezioni unite *Lucci*) e, comunque, in violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU, il requisito principale manca. Di qui la constatazione della violazione e la condanna dell'Italia, in favore del solo Episcopo (il quale l'aveva chieste) a 20 mila euro per le spese.

Dev'essere precisato che nel n. 129, la sentenza qui sintetizzata sottolinea

che la constatazione della violazione del principio di non colpevolezza non deve essere considerato d'ostacolo alla consolidata tendenza legislativa interna e al consenso europeo formatosi in materia sulla necessità e sulla praticabilità delle confische senza condanna.

Redigono opinioni separate in dissenso i giudici polacco Wojtyczek e italiano Sabato.

Il giudice Wojtyczek ritiene che (ai fini dell'art. 6, comma 2, CEDU) la sentenza di prescrizione del reato non sia una pronuncia che lascia in piedi l'innocenza dell'imputato, perché la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato è solo parziale. Per l'ordinamento nazionale, su cui la Corte EDU non può sindacare, una conseguenza vi è ricollegata (quella della confisca). Sicché la presunzione d'innocenza non è violata ma smentita dai fatti accertati.

Il giudice Sabato a sua volta (non solo aderisce all'opinione del collega polacco ma) stende una *dissenting opinion* lunga e articolata. Egli premette che la decisione di maggioranza è – a suo avviso – intrinsecamente incoerente. Per un verso, essa nega che vi sia stata violazione dell'art. 7 CEDU, perché la confisca per equivalente (che in Italia è una misura di sicurezza patrimoniale) non sarebbe una pena che ricade nell'ambito di applicazione del principio di legalità delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Per l'altro, invece, propende per la violazione della presunzione d'innocenza e anche del diritto di proprietà.

Il componente italiano della Corte EDU rimarca come quest'ultima conclusione sia anche in contraddizione con numerosi precedenti nei quali – pur essendo stato il giudizio sulla responsabilità penale archiviato o comunque interrotto per intervenuta prescrizione – la stessa Corte non abbia accertato la violazione della presunzione d'innocenza. Il principale tra questi è la recente sentenza della *Grande Chambre* Nealon and Hallam c. Regno Unito dell'11 giugno 2024, secondo cui l'art. 6, comma 2, CEDU non osta alla regola che – in caso di revisione di una condanna penale per fatti sopravvenuti che abbiano fatto venir meno la prova della colpevolezza (ma non condotto alla prova piena dell'innocenza) – non sia dovuto l'indennizzo per l'ingiusta detenzione.

Il giudice Sabato critica altresì il carattere laconico del riferimento (nel n. 129 della sentenza) al consenso internazionale maturato sull'istituto della confisca senza condanna, laddove invece si sarebbe dovuto dare massimo rilievo all'art. 15 della direttiva 2024/1260/UE che fa obbligo agli Stati membri di prevedere tale tipo di confisca. Per non dire – poi – che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di Varsavia del 2008 prevede la confisca dei beni d'illecita provenienza anche se l'imputato deceda, fugga o goda della prescrizione del reato.

Per suo conto, al contrario, il giudice cipriota Serghides redige un'opinione concorrente in cui offre argomenti rafforzativi in ordine alla violazione della presunzione d'innocenza.

La richiesta di rimessione alla Grande Camera della Rappresentanza italiana è stata respinta in data 28 aprile 2025, e la sentenza è divenuta definitiva.

5. Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata

Causa Contrada n. 4 c. Italia

Prima Sezione
sentenza 23 maggio 2024
(ricorso n. 2507/19)

Indagini preliminari - Mezzi di ricerca della prova - Perquisizione e sequestro - Persona non indagata destinataria dei mezzi di ricerca della prova - Rimedi contro i provvedimenti - Lamentata carenza - Mancanza di esaurimento delle vie interne - Ricorso inammissibile.

Indagini preliminari - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni - Persona non indagata destinataria dei mezzi di ricerca della prova - Rimedi contro i provvedimenti - Carenza - Violazione dell'art. 8 CEDU - Sussiste.

È inammissibile il ricorso ex art. 8 CEDU della persona non indagata che sia destinataria di un decreto di perquisizione domiciliare e del successivo sequestro, ove il destinatario dell'atto non abbia esperito in rimedi interni all'ordinamento italiano.

Integra la violazione dell'art. 8 della Convenzione la carenza - nella legislazione italiana - di un rimedio a disposizione della persona non indagata che sia sottoposta a intercettazioni telefoniche (la Corte ha affermato che il codice di procedura penale prevede una serie di facoltà e garanzie per le parti del procedimento ma non per quanti - pur intercettati - ne sono estranei).

Fatto e diritto. Il caso riguarda le indagini inerenti all'omicidio dell'agente di polizia A(ntonino) A(gostino) (avvenuto nel 1989). La procura di Palermo stava procedendo nei confronti di due presunti appartenenti a 'Cosa nostra' e di un altro appartenente alla polizia (G.A.). In questo contesto, nel dicembre 2017, aveva chiesto e ottenuto dal GIP di intercettare Bruno Contrada (qui ricorrente). Inoltre, nel giugno 2018, la medesima procura aveva disposto la perquisizione del domicilio del ricorrente e di due ulteriori immobili in sua disponibilità, rinvenendone materiale poi sequestrato (tale materiale gli era poi stato restituito nel luglio 2018). Nondimeno, dalla lettura del decreto di perquisizione, il ricorrente aveva appreso di essere stato intercettato. Ma nella qualità di soggetto estraneo alle indagini preliminari non aveva potuto

fruire delle garanzie e delle facoltà previste dagli artt. 268 e seguenti c.p.p., le quali sono invece previste solo per i “difensori delle parti”.

Di qui il suo ricorso alla Corte EDU per entrambi gli atti di ricerca della prova.

La Prima sezione della Corte (in composizione plenaria) ritiene inammissibile la doglianza sulla perquisizione (e sul sequestro). Essa accoglie l'eccezione della difesa italiana di mancato esaurimento delle vie interne, poiché il ricorrente non aveva – in sede nazionale – adito il tribunale del riesame (v. n. 65 della sentenza). Su questo capo della sentenza, firmano una *dissenting opinion* i giudici azeri Hüseynov e sammarinese Felici.

Essa invece accoglie il ricorso nella parte inerente alle intercettazioni. La Prima sezione dà atto – come aveva sottolineato la difesa italiana – che l'art. 269 c.p.p. consente a tutti gli “interessati” (a prescindere dalla loro qualità di indagati) di chiedere la distruzione delle registrazioni non rilevanti per il procedimento (v. n. 69 della sentenza). Tuttavia, essa osserva che vi è uno scarto tra il disposto dell'art. 269 c.p.p. e quello dell'art. 271 c.p.p. Quest'ultima disposizione – nel prevedere i casi d'inutilizzabilità delle intercettazioni – mette in relazione le possibilità di farli valere con le facoltà d'interlocuzione che sono riservate ai difensori degli indagati (v. n. 70). La Corte considera questa differenza tra le disposizioni (in virtù della quale i terzi intercettati possono chiedere la distruzione solo delle intercettazioni irrilevanti) in violazione dell'art. 8 CEDU.

Al ricorrente vengono assegnati 9 mila euro a titolo di danno morale.

Causa Cracò c. Italia

Prima Sezione
sentenza 13 giugno 2024
(ricorso n. 30782/18)

Diritto alla riservatezza – Pubblicazione di dati sanitari sul sito della Corte dei conti – Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 8 CEDU, sotto il profilo della riservatezza personale, la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sicilia) di una pronuncia, nel cui testo siano riportati i dati sanitari riferiti a persona nominata, e la Corte stessa, pur dopo la pronuncia del giudice civile sul risarcimento dei danni, ometta di oscurare i dati.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la pubblicazione nel 2005 – sul sito della Sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti – di una pronuncia nella quale i dati relativi allo stato di salute del ricorrente erano stati riportati

per intero.

Il ricorrente si era pertanto rivolto al tribunale di Palermo per ottenerne l'anonimizzazione ma ne aveva riportato un rigetto. Egli aveva quindi fatto ricorso per cassazione e la Suprema Corte aveva accolto il ricorso e rinviato la causa al primo giudice per stabilire l'ammontare del danno.

Sicché, nell'ottobre 2017, il tribunale di Palermo aveva accordato al ricorrente 2000 euro a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale e 3500 euro per le spese. Nondimeno – per come è risultato dagli atti presso la Corte EDU – a tutto il maggio 2018, la sentenza della Corte dei conti in versione integrale era restata disponibile alla consultazione pubblica.

Di qui il ricorso del Cracò per la violazione degli artt. 6 e 8 CEDU e 1 Prot. 1.

La Prima sezione – in composizione ristretta – ritiene inammissibili le censure basate sugli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1; ritiene invece fondata quella in ordine all'art. 8 CEDU.

La Corte di Strasburgo osserva che il Garante dei dati personali in Italia ha – con parere del 2 dicembre 2010, reso sulla base dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 – chiarito che nelle pronunzie giurisdizionali rese ostensibili al pubblico, l'autorità emanante deve bilanciare attentamente i contrapposti interessi alla pubblicità dell'attività giurisdizionale e alla tutela dei dati personali sensibili.

Poiché, nel caso concreto, già la Cassazione ha accertato che un simile bilanciamento non era stato correttamente compiuto dall'autorità che ha pubblicato la sentenza in questione, la Corte EDU ravvisa la violazione del parametro (v. n. 22 della sentenza).

Quanto alla richiesta di equa soddisfazione, il ricorrente aveva domandato 50 mila euro. Ma la Corte ritiene che, già in sede nazionale, questa voce è stata in parte soddisfatta; e nota altresì che sulle spese il ricorrente non ha avanzato richieste sostanziali. Per questo statuisce che – di per sé – l'accertamento della violazione costituisce adeguato ristoro per il danno non patrimoniale. Non accorda alcunchè per le spese e ordina all'Italia di provvedere, entro 3 mesi dalla data della sentenza, di sostituire la versione della pronuncia che esplicita i dati personali sensibili del ricorrente con una versione in cui tali dati siano omessi. Ciò vale sia per il sito istituzionale della Corte dei conti (sezione regionale per la Sicilia), sia per eventuali altre banche dati.

Causa Grande Oriente d'Italia c. Italia

Prima sezione
19 dicembre 2024
(ricorso n. 29550/17)

Diritto alla riservatezza - Associazione massonica “Grande Oriente d'Italia” - Perquisizione e sequestro di documenti recanti l'elenco degli iscritti, da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta - Insufficienza delle garanzie previste dall'ordinamento italiano in favore dell'associazione destinataria dei provvedimenti - Violazione dell'art. 8 CEDU - Sussiste.

Viola l'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla riservatezza, il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie volto a perquisire la sede del Grande Oriente d'Italia e a sequestrare, conseguentemente, elenchi di iscritti alla massoneria. La violazione è individuata, nelle specifiche circostanze del caso concreto, per il fatto che – per le modalità della perquisizione e le dimensioni del sequestro – non sono previsti nell'ordinamento italiano sufficienti rimedi in favore dell'associazione destinataria del provvedimento.

Fatto. Costituita con la legge n. 87 del 2013, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie della XVII legislatura aveva aperto un filone d'indagine sui rapporti tra mafia e massoneria. In questo contesto e con specifico riferimento alla densità della presenza di logge massoniche in Calabria e in Sicilia, la Commissione d'inchiesta aveva disposto l'audizione del Gran Maestro della loggia “Grand'Oriente d'Italia”, Stefano Bisi.

L'atto istruttorio si era svolto il 3 agosto 2016, nella forma dell'audizione c.d. libera, vale a dire senza gli obblighi del testimone (v. n. 6 della sentenza). Alla domanda della presidente della Commissione se fosse disposto a consegnare gli elenchi degli iscritti, egli aveva risposto che ciò non era possibile per ragioni di riservatezza. Successivamente, la presidente aveva domandato per iscritto che il Gran Maestro fornisse gli elenchi, ma questi – in data 11 agosto 2016 – aveva risposto in ordine alle ragioni per cui non sarebbe stato possibile aderire alla richiesta della Commissione. I motivi che il dott. Bisi aveva rappresentato, come ostativi ad accedere a tale richiesta, si riferivano non solo alla tutela prevista dalla legge italiana sulla protezione dei dati personali ma anche al fatto che, nell'iniziativa della Commissione d'inchiesta, mancava ogni concreto riferimento a indagini in corso a carico di membri del GOI.

Il 21 dicembre 2016, la presidente della Commissione aveva reiterato per iscritto la domanda. Ancora una volta – il 9 gennaio 2017 – il Gran Maestro si era rifiutato di soddisfarla (v. n. 11), aggiungendo alle motivazioni già addotte quella per cui l'art. 82 della Costituzione assegna alle commissioni d'inchiesta gli “stessi poteri e limiti” dell'autorità giudiziaria e che – pertanto – la Commissione d'inchiesta sulla mafia stava – a suo dire – oltrepassando quei limiti.

Allora la Commissione d'inchiesta aveva deliberato di convocare il dott. Bisi

in qualità di testimone (tenuto – cioè - a dire il vero, altrimenti incorrendo nel reato di falsa testimonianza). Ma ancora una volta il dott. Bisi aveva opposto la sua impossibilità di rendere noti i nominativi richiesti dalla Commissione.

Pertanto, la Commissione d'inchiesta aveva deliberato di svolgere nella sede del GOI una perquisizione (v. n. 13). Il 1° marzo 2017 – lo SCICO della Guardia di finanza aveva eseguito l'atto di perquisizione. Dell'operazione era stata data ampia notizia alla stampa. In esito all'atto istruttorio, erano stati sequestrati *files* contenenti molte informazioni, tra cui elenchi di circa 6000 persone iscritte al GOI, tra cui – essenzialmente – l'elenco degli iscritti alla loggia afferenti alle regioni Sicilia e Calabria.

Lo stesso 1° marzo 2017, il GOI – che in precedenza aveva già adito il Garante per la protezione dei dati personali, ottenendone però una pronuncia di incompetenza – fece ricorso al tribunale del riesame, ma ne riportò un rigetto (v. n. 18). Il 31 marzo 2017, il GOI medesimo aveva sporto denuncia alla procura della Repubblica di Roma. Ne era però seguita l'archiviazione e il pubblico ministero aveva anche ritenuto che non vi fossero gli estremi per elevare un conflitto d'attribuzione tra poteri (art. 134 della Costituzione), nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta (v. nn. 21-22).

Di qui il ricorso alla Corte EDU per la violazione degli artt. 8, 11 e 6 e 13 della Convenzione, per sentire dichiarata la violazione del diritto alla riservatezza e alla libera associazione e del giusto processo, sotto i profili dell'accesso al giudice e del ricorso effettivo.

Diritto. La Prima sezione, in composizione plenaria, accoglie il ricorso rispetto alla prima doglianza e considera assorbite le restanti questioni sollevate nel ricorso.

La Rappresentanza italiana aveva svolto ampie difese, sottolineando anzitutto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie interne e pertanto il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Ma la Corte EDU non condivide l'assunto, considerando che al GOI non era ragionevole chiedere di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria di Roma di non elevare conflitto tra poteri (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione), giacché la giurisprudenza consolidata dalla Corte EDU è nel senso che dal ricorrente si possono pretendere iniziative giudiziarie in sede domestica che abbiano un ragionevole margine di successo (v. n. 53).

Nel merito, la Rappresentanza italiana aveva evidenziato che tutti i requisiti previsti dall'art. 8 CEDU, per considerare lecita l'interferenza col diritto alla riservatezza dell'associazione ricorrente, sussistevano. Il potere d'inchiesta parlamentare è – infatti – previsto per legge (*melius*: addirittura dalla Costituzione); il provvedimento di perquisizione era motivato nel contesto dell'indagine della Commissione d'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria, specialmente nelle regioni della Calabria e della Sicilia; da questo

punto di vista, i riferimenti del ricorso al precedente Corte EDU (Quarta sezione, 12 gennaio 2016) Szabo e Vissy c. Ungheria (in cui la Corte EDU aveva censurato la circostanza che la legge ungherese appariva attribuire al potere esecutivo - non al legislativo - una latitudine discrezionale eccessiva nel determinare il numero di soggetti da sottoporre a intercettazione segreta per motivi di sicurezza nazionale) e alla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R-87(15) erano del tutto inconferenti; l'interferenza col diritto dell'associazione ricorrente poteva dirsi certamente necessaria in una società democratica e, a ogni modo, non sproporzionata (v. n. 84).

La Prima sezione si orienta diversamente e considera di rilievo la circostanza che la Commissione d'inchiesta abbia, in esito alla perquisizione, sequestrato un numero elevato di documenti (v. nn. 94 e 114). Per questo, il grado di profondità del sindacato della Corte EDU sull'esercizio dei poteri pubblici dello Stato convenuto deve essere più alto.

In questo senso, la Prima sezione ricorda che l'interferenza col diritto che si assume violato - per essere compatibile con la Convenzione - deve essere previsto per legge. Perché questo requisito sia soddisfatto occorre che la legge non solo preveda la fattispecie dell'uso del potere pubblico ma lo circondi anche di adeguate garanzie (v. n. 97).

La Corte EDU - in questa chiave - non dubita che il potere d'inchiesta parlamentare in sé sia previsto per legge e che anche la perquisizione sia uno strumento legale; tuttavia, il ricorso pone il tema se la cornice legale, pur sussistente, sia stata correttamente applicata nel caso concreto. Pur dando atto della serietà dell'intento della Commissione d'inchiesta (ai fini del giudizio sulla necessità dell'interferenza in un sistema democratico), la Corte osserva che il provvedimento di perquisizione non era stato sottoposto ad alcun filtro preventivo di tipo giurisdizionale che ne circoscrivesse l'ampiezza (v. n. 118). Inoltre, il provvedimento di perquisizione - di portata così vasta per numero di elementi ricercati e per lasso temporale di riferimento (v. n. 128) - era solo succintamente motivato in ordine all'esigenza di verificare se vi fossero infiltrazioni mafiose nella loggia massonica destinataria dell'atto. Il suo tenore letterale era assai lato e mancava dell'esplicitazione di indizi su ragionevoli sospetti circa il nesso specifico tra massoneria e mafia (v. nn. 123 e 129).

A fronte di questi elementi di fatto, la Corte EDU constata come non sia contestato in causa che - in Italia - l'unico rimedio possibile, rispetto ad atti di commissioni parlamentari d'inchiesta, sia il conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato, che tuttavia non ritiene possa considerarsi effettivo (v. n. 135). Nel complesso, pertanto, il requisito della previsione per legge dell'interferenza nel diritto di riservatezza, secondo la Corte non può ritenersi - in questo specifico caso - rispettato; ne consegue l'accertamento della

violazione dell'art. 8 della Convenzione.

L'Italia viene quindi condannata – ai sensi dell'art. 41 CEDU – a versare all'associazione ricorrente 9 mila 600 euro a titolo di danno morale e circa 5 mila euro per le spese.

Redige un'opinione parzialmente dissenziente il giudice cipriota Serghides, il quale non concorda sull'aspetto dell'assorbimento delle altre censure, le quali – a suo avviso e per motivi da lui già evidenziati nel caso Adamčo c. Slovenia del 12 dicembre 2024 – avrebbero meritato di essere esaminate.

La Rappresentanza italiana ha domandato e ottenuto il deferimento alla *Grande Chambre*.

6. Art. 13 – Diritto a un ricorso effettivo

Causa Valvo e altri c. Italia

**Prima Sezione
sentenza 28 novembre 2024
(ricorso n. 46043/13 e altro)**

Diritto a un ricorso effettivo – Equa riparazione per eccessiva durata del processo – Differimento della proponibilità della domanda di riparazione alla conclusione del procedimento principale – Violazione dell'art. 13 CEDU – Sussiste.

Ragionevole durata del processo – Procedimenti di durata compresa tra quattordici e trentasei anni – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 13 della Convenzione prevedere quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto la previa definizione del procedimento principale, in quanto l'effettività del rimedio postula che esso possa esser proposto in ogni fase del procedimento. Integrano la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione procedimenti civili la cui durata vari tra i 14 e i 36 anni (secondo la scansione temporale indicata nelle tabelle allegate).

Fatto e diritto. I ricorrenti lamentavano l'eccessiva durata – compresa tra i quattordici e i trentasei anni – dei processi svoltisi innanzi alle giurisdizioni nazionali.

Denunciavano inoltre l'inesistenza di un rimedio effettivo a fronte della modifica apportata dalla legge n. 134 del 2012 all'art. 4 della l. 89 del 2001 (c.d. "legge Pinto"), che subordinava la proponibilità della domanda di equa

riparazione per eccessiva durata del processo al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del relativo procedimento.

Tale disposizione era stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la quale - con sentenza n. 88 del 2018 - ha ravvisato la contrarietà del differimento della pretesa riparatoria alla stessa *ratio* della disciplina in cui la condizione di ammissibilità in questione è inserita, da identificarsi nella garanzia della definizione entro un termine ragionevole dei procedimenti giurisdizionali⁵¹.

Nel merito, la Corte rileva che quando i ricorsi sono stati presentati (nel tra il 2013 e il 2017), la durata dei relativi procedimenti innanzi alle giurisdizioni nazionali doveva già ritenersi eccessiva. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale è intervenuta nel 2018, sicchè la disposizione applicabile *ratione temporis* va individuata nell'art. 4 della legge "Pinto" come risultante dalle modifiche del 2012.

Ciò premesso, la Corte si rifà interamente al precedente Verrascina e altri c. Italia del 2022 e non trova motivi per discostarsi (v. nn. 6 e 17 della sentenza). Dichiarata pertanto che vi è stata violazione degli artt. 13 e 6, comma 1, della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 CEDU

Art. 6 CEDU

L. 24 marzo 2001, n. 89

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Di Sante c. Italia, n. 32143/10, 27 aprile 2017

Olivieri e altri c. Italia, n. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016

Cocchiarella c. Italia, n. 64886/01, 10 novembre 2004

Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009

Verrascina e altri c. Italia, n. 15566/13, 28 aprile 2022

51. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 della legge "Pinto" - nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto - in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Nel rilevare la carenza di effettività del rimedio risarcitorio (per definizione, successivo e per equivalente) risultante dalle modifiche del 2012, la Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, su cui v. questo sito e il *Quaderno* n. 13, anno 2016, pag. 121, che ineriva alla necessità dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo) relativa all'ineffettività dei rimedi preventivi introdotti dal legislatore del 2015 nella disciplina dell'equa riparazione.

7. Art. 1 Prot. n. 1 – Protezione della proprietà

Causa Donati c. Italia

Prima sezione
15 febbraio 2024
(ricorso 37760/02)

Diritto di proprietà – Occupazione acquisitiva – Indennità calcolata sulla base dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 – Mancato versamento – Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola l'art. 1 Prot. 1, in tema di diritto di proprietà, l'acquisizione di un bene privato da parte di un'amministrazione pubblica, occupato *sine titulo* e poi oggetto dell'ordine ex art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, ove l'indennizzo (pur calcolato sulla base del valore venale del bene) non sia versato agli espropriati.

Fatto e diritto. La sentenza attiene a un caso assai intricato nel suo svolgimento di fatto; ma la Corte EDU lo risolve in modo sintetico.

Il comune di Roma, nel 1980, deliberò la costruzione di una strada. Pertanto, un terreno di A. D. fu occupato in via d'urgenza e i lavori furono completati nel 1983.

Mentre A.D. adiva sia il tribunale civile per ottenere la condanna dell'ente locale al risarcimento del danno sia il TAR Lazio per sentire annullato il provvedimento di occupazione d'urgenza, nel 1990 sopravvenne il provvedimento d'espropriazione, in virtù del quale ad A. D. veniva versato un indennizzo di circa 146 milioni di lire. L'espropriato quindi adì la corte d'appello per sentire accertata l'insufficienza dell'indennizzo.

La corte d'appello – nel 2002 – riconobbe agli eredi di A.D. (nel frattempo deceduto) un indennizzo di 407 mila euro. Il comune di Roma pagò ma impugnò la pronuncia (v. n. 9 della sentenza).

Senonché il TAR Lazio, nel 2004, annullò l'occupazione d'urgenza. Allora gli eredi Donati chiesero la restituzione del terreno ma – a sua volta – la Cassazione nel febbraio 2006 cassò la sentenza della corte d'appello sulla misura dell'indennizzo, poiché – essendo venuta meno l'occupazione – era venuta a mancare la successiva espropriazione.

Nel gennaio 2016, il comune di Roma emise un ordine di acquisizione (previsto dall'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale consente – previo pagamento di un indennizzo uguale al valore di mercato del bene – l'acquisizione di beni destinati alla pubblica utilità, modificati *illo tempore* senza titolo valido). Fu stabilita un'indennità di 742 mila euro. Tale ordine di

acquisizione – però – fu revocato dall'amministrazione comunale il successivo 11 agosto.

Allora i Donati tornarono alla giustizia amministrativa, per l'esecuzione dell'ordine di acquisizione. Allora il comune di Roma emanò di nuovo tale ordine ma rivide al ribasso l'indennizzo (73 mila euro). Avendo già pagato 407 mila euro nel 2002, richiese indietro la differenza (v. n. 18 della sentenza).

A questo punto, i Donati agirono in un quadruplice senso:

- a. alla corte d'appello di Roma tornarono a impugnare la determinazione dell'indennizzo espropriativo;
- b. al Consiglio di Stato domandarono – in chiave di ottemperanza - l'esecuzione del giudizio del TAR che aveva annullato l'occupazione d'urgenza;
- c. al TAR Lazio chiesero l'annullamento dell'ordine di acquisizione ex art. 42-*bis*, emanato dal comune di Roma;
- d. al tribunale di Roma fecero istanza di annullamento dell'ordine di restituzione del saldo tra la somma ricevuta nel 2002 e il nuovo ammontare dell'indennizzo ex art. 42-*bis*.

Nel 2022, la corte d'appello (sub *a*) dette ragione agli eredi Donati e rideterminò l'indennizzo espropriativo in euro in un complesso di circa 10 milioni di euro (cui occorre sottrarre la somma già riscossa); il comune impugnò ma non coltivò il giudizio, sicché la Cassazione dichiarò il gravame estinto.

Al contrario, il Consiglio di Stato (sub *b*) rigettò il ricorso sull'ottemperanza.

Gli altri due giudizi, al momento della sentenza, risultano pendenti.

Il ricorso dei Donati era già stato presentato alla Corte di Strasburgo nel 2002. Lo decide – ravvisando una violazione dell'art. 1 Prot. 1 – la Prima sezione in composizione di comitato.

La Corte EDU considera che il criterio del valore venale del bene, previsto dall'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 per gli indennizzi da acquisizione *sine titulo*, può ritenersi adeguato. Il suo mancato versamento (unitamente al fatto illecito iniziale, v. sentenze Sotira c. Italia del 2009; Previdi c. Italia del 2023; e altre) costituisce però una violazione del diritto di proprietà. L'Italia viene, quindi, condannata, entro 3 mesi dal deposito della sentenza, a eseguire la pronunzia della corte d'appello di Roma che ha rideterminato – nel 2022 – l'ammontare dell'indennizzo. Ai ricorrenti viene anche riconosciuta la rifusione delle spese (7.000 euro).

Causa Paul Getty Trust e altri c. Italia

**Prima sezione
sentenza 2 maggio 2024
(ricorso n. 35271/19)**

Beni culturali - Confisca di beni culturali illecitamente esportati - Diritto di proprietà - Violazione dell'art. 1 Protocollo 1 - Non sussiste.

Non viola l'art. 1 Protocollo 1 la confisca ordinata dal giudice italiano (ai sensi dell'art. 174 del codice dei beni culturali, oggi art 518-duodevicies c.p.), se oggetto della confisca sia una statua greca del IV secolo a. C., rinvenuta in acque internazionali da nave italiana e, successivamente, trafugata in Germania e acquistata da un soggetto statunitense, il quale abbia comunque tratto profitto dal reato.

Fatto. La vicenda ha origine assai risalente e tortuosa⁵². Nel 1964, pescatori italiani della costa adriatica (non distante da Pedaso, oggi in provincia di Fermo) issarono dai fondali marini a bordo del loro peschereccio un reperto, dall'aspetto antico e rivestito di materiale algoso. Lo sbarcarono nel porto Carrara, frazione di Fano.

Qui il reperto - che si era rivelata una statua in bronzo di un giovane atleta, attribuibile allo scultore del IV secolo a. C. Lisippo - fu preso in consegna da tre uomini (P. B., F.B. e G.B.) i quali poi lo portarono a Gubbio (Perugia) a casa di G.N. Nel corso del 1965, della statua si persero le tracce.

Sia i tre consegnatari della statua nelle Marche sia G.N. furono quindi tratti a processo per la violazione della legge n. 1089 del 1939 (oggi, come noto, sostituita dal codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004). In primo grado furono assolti, a motivo che non era provato che la statua fosse stata trovata in acque territoriali italiane e che, quindi, ricadesse nel patrimonio indisponibile dello Stato; né sussistevano prove sufficienti circa la condotta degli imputati; viceversa, in appello, i primi tre imputati furono condannati per ricettazione e G.N. per favoreggiamento personale; ma nel 1968, la Cassazione cassò con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Perugia, la quale (nel 1970) assolse tutti gli imputati (v. n. 14 della sentenza).

Tra il 1972 e il 1973 si svolse un'intricata successione di eventi a Monaco di Baviera: sarà sufficiente segnalare che tale H. H., un commerciante d'arte,

52. La vicenda ha avuto larga eco giornalistica: v., per esempio: M. CASTELLANETA, "Getty restituisca all'Italia la statua greca", nel Sole-24 ore, 3 maggio 2024, pag. 32 e A. DE NICOLA, L'atleta vittorioso restituito all'Italia grazie all'Europa, nella Stampa, 6 maggio 2024, pag. 21.

intavolò una trattativa con Paul Getty per la vendita della statua mentre le autorità italiane, appreso della riapparizione del reperto in Germania, avevano inoltrato alla polizia tedesca domanda di aiuto nell'ambito della cooperazione giudiziaria allora vigente. Nondimeno, H.H. - pur consapevole delle interlocuzioni tra polizia italiana e tedesca - formulò l'offerta di vendita a Getty per 4 milioni di dollari. Se nel 1976 Getty venne a morte, il *Trust* che amministrava i suoi siti museali (tra cui la Villa di Malibù, in California) accettò l'offerta, acquistò la statua nel luglio 1977 e la trasferì negli Stati Uniti, dove è rimasta da allora a oggi.

Negli anni successivi, le autorità amministrative e giudiziarie italiane esperimentarono ulteriori tentativi di recuperare la statua ma senza apprezzabili risultati. Senonché, nel 2006, nuove conferme circa l'arrivo illecito del bronzo negli USA emersero da un'intervista data al *Los Angeles Times* dal direttore del *Metropolitan Museum* di New York (v. 66 della sentenza).

Ne seguì l'apertura di un procedimento penale per la confisca della statua (ai sensi dell'art. 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, disposizione sostituita dall'art. 518-*duodevicies* del codice penale, introdotto con la legge n. 22 del 2022): lo chiese il sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro al GIP. Quest'ultimo - se in un primo tempo aveva respinto la richiesta di sequestro del p.m. - in un secondo momento (sull'incidente di esecuzione del medesimo p.m.) aveva ordinato la confisca (nel 2010). Il ragionamento seguito dal giudice consisteva essenzialmente nel fatto che - pur se asseritamente ritrovato in acque internazionali - il reperto era stato caricato su un natante italiano. E per il codice della navigazione (art. 4) conforme al diritto internazionale del mare, una nave è territorio del Paese la cui bandiera essa batte. Sicché nessun dubbio poteva e può sussistere circa l'appartenenza della statua al patrimonio artistico italiano. In secondo luogo, le traversie delle trattative tra H.H., da un lato, e Getty e il *Trust*, dall'altro, denotavano che le parti in causa sapevano dei sospetti d'illiceità della provenienza della statua. Da questo punto di vista, il *Trust* non poteva dirsi terzo in buona fede rispetto al reato da cui proveniva la cosa sottoposta a confisca.

Il *Trust* del Getty Villa impugnò la confisca in Cassazione.

Nel frattempo, era stata sollevata questione di legittimità alla Corte costituzionale in ordine al profilo che l'esame delle confische si teneva in camera di consiglio anziché in pubblica udienza. La Corte costituzionale - con la sentenza n. 97 del 2015 dichiarò la disposizione incostituzionale per quell'aspetto. Sicché il procedimento sulla statua dovette riprendere da capo, ma - con decisione adottata nel 2018 - il GIP di Pesaro confermò la confisca. Impugnata la decisione in Cassazione, quest'ultima rigettò il gravame nel 2019.

I successivi tentativi delle autorità italiane di far eseguire la misura della confisca fallirono. Nel frattempo sia il *Trust* sia i suoi singoli membri adirono

la Corte EDU per violazione dell'art. 1 Prot. 1.

Diritto. La difesa italiana nel giudizio muove anzitutto una questione procedurale, in ordine alla qualità di vittime dei singoli membri del *Trust*, soprattutto quelli che erano subentrati più di recente a quelli cessati.

La Prima sezione della Corte accoglie l'eccezione, dichiarando privi di legittimazione attiva i singoli membri del *Trust*, in quanto non "proprietari" del bene rispetto a cui si invoca la violazione dell'art. 1 Prot. 1. Resta quindi ammesso, come parte ricorrente, il solo *Trust* del Getty Villa.

La Corte EDU però non ritiene violato il parametro.

L'art. 1 Prot. 1 infatti consente la compressione del diritto di proprietà (e, in generale, delle poste patrimoniali private) in presenza di ragioni di pubblica utilità e nei casi previsti dalla legge.

A quest'ultimo proposito, la Corte ravvisa che il requisito della previa disposizione di legge sussista, stante la successione di leggi dall'art. 66 della legge n. 1089 del 1939 fino all'art. 174 del codice dei beni culturali applicato nel caso di specie (e oggi all'art. 518-*duodevicies* c.p.) (v.

n. 299 della sentenza).

La sentenza dedica passaggi specifici al profilo inerente all'estraneità fattuale del *Trust* all'illecito penale commesso da chi ha ricettato la statua e all'intervenuta prescrizione del reato. Su questi aspetti, la Corte:

- a. richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 2 del 1987, afferma che il soggetto estraneo al reato è colui che non solo non abbia partecipato alla condotta illecita ma non ne abbia nemmeno tratto profitto e non possa essergli addebitato un difetto di vigilanza (v. sentenza n. 2 del 1987, punto 6 del *Considerato in diritto*). Da questo punto di vista, la Corte considera non solo che il *Trust* abbia tratto profitto dal reato ma – nell'acquisire la statua – esso sia stato quantomeno incauto (v. n. 390);
- b. anche richiamando il precedente GIEM e altri c. Italia del 2018 (sul seguito del quale v. *retro* in questo *Quaderno*) esclude che la confisca artistica violi l'art. 7 CEDU in punto di riserva di legge e di divieto d'irretroattività della sanzione penale (v. nn. 312-313).

Quanto all'interesse dell'Italia a mantenere integro il proprio patrimonio culturale, la Corte non nutre dubbi (v. n. 360), anche rispetto allo specifico della statua di Lisippo qui in questione (v. n. 356).

In definitiva, la Prima sezione respinge il ricorso. La sentenza è divenuta definitiva il 2 agosto 2024.

Di Gregorio e Cammarata c. Italia

Prima sezione
20 giugno 2024
(ricorso n. 6899/10)

Diritto di proprietà – Determinazione dell'indennizzo espropriativo sulla base del valore agricolo medio anziché del valore venale del bene - Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 – Sussiste.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la determinazione dell'importo dell'indennizzo espropriativo sulla base del valore agricolo medio del bene immobile espropriato anziché del suo valore di mercato.

Fatto e diritto. Giacomo Di Gregorio era il proprietario nudo di un terreno nel territorio comunale di Palermo; Rosa Cammarata ne era l'usufruttuaria. L'ente competente per le opere idriche, nel 1999, occupò una porzione del fondo (versando l'indennità di occupazione) e poi nel 2002 lo espropriò.

I due ricorrenti adirono il Tribunale regionale delle acque pubbliche e ne ottennero una pronuncia di annullamento del decreto di esproprio perché tardivo. Fu quindi accertata l'espropriazione di fatto e l'ente fu condannato a versare un saldo di 36 mila euro come ristoro.

Viceversa, nel 2008 il Tribunale superiore delle acque pubbliche ritenne che il decreto d'esproprio fosse stato tempestivo e che il ristoro fosse eccessivo; esso stabilì – come indennizzo espropriativo – l'importo di 3600 euro, calcolato sulla base del valore agricolo medio del lotto di terreno acquisito alla pubblica utilità.

La Cassazione, nel 2009, rigettò il successivo ricorso degli interessati. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 1 Prot. 1.

Deceduta nel frattempo Rosa Cammarata e consolidatasi la proprietà piena in capo al Di Gregorio, la Corte di Strasburgo (Prima sezione, in composizione di comitato) accerta la violazione del diritto di proprietà, per l'errato calcolo dell'indennizzo, il quale doveva essere svolto in base al valore di mercato della porzione fondiaria.

L'Italia viene condannata a versare 65 mila euro per danno materiale e 5 mila per le spese.

Cutelli e Russo c. Italia

**Prima sezione
sentenza del 7 novembre 2024
(ricorso n. 2645/22)**

**Protezione della proprietà - Occupazione acquisitiva - Mancato indennizzo -
Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.**

Viola l'art. 1 Protocollo 1 il meccanismo di espropriazione indiretta (preceduta dall'occupazione d'urgenza), il quale deleghi la procedura ablatoria pubblica a un gruppo di cooperative, incaricato dell'esecuzione dei lavori; non preveda un ruolo di garanzia dell'ente medesimo sul corretto svolgimento del procedimento; e privi i ricorrenti dell'indennità da espropriazione (peraltro a seguito di uno sviluppo procedurale durato un tempo eccessivo).

Fatto. Il caso riguarda un terreno, sito a Milazzo, di proprietà del dante causa di Serena Cutelli e della seconda ricorrente (Lucia Russo). Del terreno, nel 1990, era stata disposta dal comune l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di una strada. Nel 1993, una piccola porzione del terreno era stata restituita, ma – ben oltre il termine di cinque anni dell'occupazione (nel 1998) – i lavori di costruzione della strada si erano conclusi senza l'emanazione di un formale provvedimento d'esproprio e il versamento della dovuta indennità.

Nel 1996 le ricorrenti avevano avviato un'azione risarcitoria contro il comune e le cooperative responsabili dei lavori, lamentando l'illegittimità dell'irreversibile trasformazione del suolo.

In primo grado, il tribunale aveva affermato il difetto di legittimazione passiva delle cooperative, derivante dalla circostanza che a esse era stata delegata all'espropriazione e alla costruzione dell'opera (e non l'occupazione). Esso aveva quindi ritenuto responsabile del danno il solo comune di Milazzo, che quindi era stato condannato al pagamento di circa 48 mila e 500 euro a titolo di indennità da espropriazione, oltre a circa 8 mila 700 euro per la perdita di valore del terreno confinante con quello oggetto dell'espropriazione indiretta.

La corte di appello, viceversa, aveva ritenuto che – proprio in virtù della delega della procedura – la legittimazione passiva stesse in capo al gruppo di cooperative e che esso solo poteva essere ritenuto responsabile nei confronti delle ricorrenti; poiché, tuttavia, entrambe le cooperative erano nel frattempo fallite, l'azione risarcitoria era stata dichiarata irricevibile, in quanto le ricorrenti non avevano svolto domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Il 13 maggio 2021, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile

il ricorso presentato, restando confermato il giudizio della corte d'appello.

Nel dicembre 2021, il liquidatore delle cooperative aveva comunicato alle ricorrenti che le somme disponibili non erano sufficienti per soddisfare i creditori privilegiati e che, pertanto, non sarebbe stato possibile effettuare alcun pagamento nei loro confronti.

Nel frattempo, il comune di Milazzo era stato posto in dissesto finanziario nel 2016 e commissariato: l'organo straordinario di liquidazione (OSL) aveva quindi respinto la richiesta delle ricorrenti di includere il loro credito nel passivo comunale, affermando che la sentenza definitiva invocata dalle ricorrenti non era stata pronunciata contro il comune e che, comunque, avendo la Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso, mancava un credito certo, liquido ed esigibile.

Diritto. Le ricorrenti denunciano, dunque, dinanzi alla Corte EDU la violazione dell'art. 1 Prot. 1, sostenendo di essere state private illegalmente del loro terreno senza un'adeguata indennità.

La Prima sezione (in composizione ristretta) ritiene il ricorso fondato.

Richiamati i principi generali sull'espropriazione indiretta affermati nella sentenza *Guiso-Gallisay c. Italia* (22 dicembre 2009)⁵³, la Corte ribadisce anzitutto, in via generale, l'incompatibilità dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità fissato dall'art. 1 Prot. 1.

Con riferimento al merito, la Corte stigmatizza, per un verso, la circostanza che sono trascorsi oltre trent'anni dall'occupazione del terreno senza che le ricorrenti abbiano ottenuto una risoluzione definitiva del contenzioso e, per un altro, che l'OSL del comune, anziché farsi garante della procedura d'esproprio, come prevedeva il meccanismo di delega dei poteri legati all'espropriazione, ha errato nel respingere la domanda di inserimento del credito nelle passività del comune.

Alla luce di tali elementi, la Corte (conclude all'unanimità) nel senso che vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. 1.

Lo Stato italiano è dunque condannato a versare alle ricorrenti 122 mila euro per danno materiale; 22 mila per perdita di opportunità; 10 mila per danno morale e 15 mila per le spese.

53. La sentenza *Guiso-Gallisay* ha stabilito i criteri di determinazione del risarcimento nei casi di espropriazioni illegittime. In particolare, la Corte ha stabilito che la data e il valore da prendere in considerazione per la liquidazione del danno subito dal ricorrente devono essere quelli relativi, rispettivamente, al momento dello spossessamento del bene e al valore di mercato in quel momento storico.

Scardaccione c. Italia

Prima sezione
sentenza del 7 novembre 2024
(ricorso n. 9968/14)

Equo processo e protezione della proprietà - Impossibilità, per l'acquirente di un appartamento, di entrarne in possesso, a causa del rifiuto del conduttore di liberarlo e della sospensione legislativa delle procedure di sfratto - Violazione dell'art. 6 CEDU combinata con l'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

Protezione della proprietà - Impossibilità, per l'acquirente di un appartamento, di entrarne in possesso, a causa del rifiuto del conduttore di liberarlo e della sospensione legislativa delle procedure di sfratto - Decadenza dai benefici fiscali per la prima casa e conseguente sanzione amministrativa - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

Viola gli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 la condotta complessiva delle autorità nazionali, in virtù della quale - acquistato un immobile, occupato da un locatario con contratto scaduto - il proprietario non riesca a entrarne in possesso (e a stabilirvi la residenza) a causa delle lungaggini del procedimento di sfratto per finita locazione e dall'entrata in vigore di una legge che preveda la sospensione dell'esecuzione degli sfratti (legge n. 9/2007). In particolare, tale legge, disponendo la sospensione delle procedure esecutive di sfratto a seguito di un'autodichiarazione del conduttore attestante la ricorrenza dei requisiti richiesti, trasferisce l'onere di provare il contrario probatorio sul proprietario e su di lui, in definitiva, il costo di una misura sociale (quella di proteggere le persone a basso reddito dagli sfratti senza garanzie).

Viola l'art. 1 Prot. 1, in quanto non proporzionata, la misura della perdita dei benefici fiscali, accompagnata da una sanzione pecuniaria, giustificata dal mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato entro il termine di legge, nel caso in cui sia dimostrato l'alto grado di diligenza del proprietario nel promuovere tutte le iniziative, giudiziali ed extragiudiziali, volte a conseguire, nel termine di legge, il possesso dell'immobile.

Fatto. Nel luglio 2004, Maria Grazia Scardaccione (insieme al fratello e alla cognata), aveva acquistato, fruendo dell'agevolazione fiscale cd. "prima casa"⁵⁴, un immobile in precedenza locato ad uso abitativo da M.P. e da quest'ultimo ancora illegittimamente occupato (v. nn. 2-13 della sentenza).

Prima dell'acquisto erano state avviate trattative in ordine al rilascio

54. *Disciplinata dalla Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*

dell'appartamento ma le parti non avevano trovato un accordo al riguardo. Si era pertanto svolto un giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, in seguito al quale M.P. era stato condannato a liberare l'immobile entro il 30 agosto 2009, ciò che non aveva fatto spontaneamente.

Era quindi iniziata l'esecuzione forzata: l'ufficiale giudiziario aveva tentato, senza successo, per tre volte di eseguire lo sfratto; tuttavia, dopo il terzo tentativo, l'esecuzione dello sfratto era stata ripetutamente sospesa, ogni volta per un periodo di alcuni mesi, sulla base di una serie di disposizioni legislative ([legge n. 9/2007](#), prorogata, da ultimo, dal [decreto-legge n. 150/2013](#)) che prevedevano, al ricorrere di alcune condizioni, la sospensione di tali procedure.

Infine, nel novembre 2014, a seguito di un pagamento volontario di 4.000 euro della ricorrente, M.P. ha liberato l'appartamento.

Nel frattempo, non essendo stata la ricorrente in grado di trasferire la propria residenza nell'appartamento, entro il termine di legge previsto ai fini della fruizione dell'agevolazione "prima casa", l'amministrazione finanziaria aveva disposto la revoca dei benefici fiscali accordati e le aveva applicato una sanzione di circa 17 mila euro.

La ricorrente aveva presentato ricorso, sostenendo di essere stata impossibilitata a stabilire la residenza nell'appartamento per causa di forza maggiore, ossia l'occupazione illegale di M.P. Tuttavia, il ricorso era stato respinto, sulla base del rilievo che la ricorrente era comunque pienamente consapevole, al momento dell'acquisto, che l'ex conduttore occupasse ancora, ancorché *sine titulo*, l'appartamento; sicché la persistente occupazione di quest'ultimo non poteva considerarsi un fatto sopravvenuto e imprevedibile, integrante una causa di forza maggiore; chiamata a pronunciarsi il 24 luglio 2013, la Corte di cassazione aveva definitivamente respinto il ricorso. Inizio modulo Fine modulo

La ricorrente ha, dunque, invocato dinanzi alla Corte EDU la violazione combinata degli articoli 6, comma 1, CEDU e 1 Protocollo n. 1, per non aver potuto recuperare, per quasi cinque anni, il possesso del proprio immobile; e la violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 per la perdita dei benefici fiscali e delle conseguenti sanzioni, misure dedotte come non proporzionate al caso di specie.

Diritto. La Prima sezione ritiene che entrambe le doglianze sollevate siano fondate.

In primo luogo, con la pronuncia in esame Corte ha respinto le censure di inammissibilità formulate dal Governo, fondate sull'asserito mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, rilevando come né il risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile, disciplinato dall'art. 1591 c.c., né la tutela prevista dalla legge cd. "Pinto" potessero considerarsi

rimedi efficaci ai fini della restituzione dell'immobile atteso che, nel caso in esame, il mancato recupero del possesso dell'immobile è principalmente derivato, oltre che dalla violazione dell'obbligo di restituzione da parte dell'ex conduttore, dall'adozione di misure legislative che sospendevano le procedure di esecuzione degli sfratti (e non, quindi, dall'eccessiva durata del procedimento di sfratto).

Ad ogni modo, la Corte sottolinea come al momento della presentazione del ricorso, a seguito delle riforme intercorse nel 2012 sulla legge "Pinto", fosse comunque impossibile, mentre il procedimento principale era ancora in corso, proporre ricorsi ai sensi di tale normativa.

Nel merito, per quanto riguarda la procedura di sfratto, la Corte ravvisa la violazione dell'art. 6, comma 1, in combinato con l'art. 1 Protocollo n. 1, facendo leva sul meccanismo di distribuzione dell'onere probatorio elaborato nella citata [legge n. 9/2007](#): invero, l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti di legge richiesti per ottenere la sospensione della procedura di sfratto ricadeva *ex lege* interamente sul locatore, essendo invece sufficiente al conduttore, per ottenere la sospensione, produrre un'autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Questo meccanismo trasferiva, dunque, il costo di una misura sociale (quella di proteggere le persone a basso reddito dagli sfratti senza garanzie) sulle spalle dei proprietari privati (v. n. 25 della sentenza). Nel caso in esame, le prove presentate dalla ricorrente sono state considerate in sede nazionale insufficienti per dimostrare che l'inquilino avesse un altro appartamento a disposizione mentre solo in una fase successiva, quando il conduttore ha presentato la dichiarazione dei redditi, il tribunale ha rilevato come quest'ultimo avesse indebitamente beneficiato della sospensione, pur non possedendone i requisiti.

Di qui l'accertamento della violazione dei parametri invocati dalla ricorrente (v. n. 27).

Per quanto riguarda, invece, la violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1, derivante dalla perdita dei benefici fiscali, la Corte osserva come, sebbene la ricorrente fosse consapevole che l'appartamento era occupato dall'ex conduttore, poteva legittimamente fare affidamento sull'obbligo delle autorità pubbliche di proteggere i proprietari privati dall'altrui illecita occupazione.

Peraltro, secondo la Corte la ricorrente ha dimostrato un alto grado di diligenza, avviando trattative con il conduttore prima dell'acquisto e offrendogli una somma di denaro per liberare i locali prima della scadenza del termine legale per stabilire la residenza. Tali sforzi, tuttavia, non hanno avuto successo e la ricorrente ha diligentemente avviato procedimenti di sfratto che sono durati più di tre anni prima di ottenere un'ordinanza di rilascio; tale ordinanza non è stata eseguita per quasi cinque anni, a causa della sospensione legislativa degli sfratti, durante la quale la ricorrente non aveva alcun rimedio efficace per accelerare il procedimento o recuperare in

altro modo i suoi beni.

Dato il prolungato inadempimento delle autorità pubbliche, la ricorrente ha scelto di versare una somma significativa (4000 euro) all'inquilino per convincerlo a lasciare l'appartamento.

Nonostante ciò, la ricorrente non ha subito solo la revoca dei benefici fiscali in precedenza accordati, misura, di per sé sola, considerata dalla Corte come non sproporzionata, ma è stata anche sanzionata per non aver stabilito la residenza nell'immobile entro il termine di legge. Queste circostanze, considerate nel loro insieme, hanno imposto, secondo la Corte, un onere sproporzionato sulla ricorrente.

Di conseguenza, la Corte conclude nel senso della violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1m (v. n. 30).

Lo Stato italiano viene condannato a versare alla ricorrente 21 mila e 600 euro per danni patrimoniali, 3 mila per quelli non patrimoniali e 2 mila per le spese.

Cause decise dalla Prima sezione c. l'Italia

14 novembre 2024

Società Agricola Moceniga Pesca (ricorso n. 13643/22)

Studio medico Crusi (ricorso n. 56161/19)

Centro di fisioterapia Cecilia Surace (ricorso n. 15277/20)

Maltese e altri (ricorsi 31143/20)

SICOP s.r.l. (ricorso 7523/23)

Provvedimento amministrativo illegittimo - Annullamento in sede giurisdizionale amministrativa - Mancato risarcimento del danno - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 in tema di diritto di proprietà - Sussiste.

Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.

Fatto e diritto. Nella prima sentenza, la società ricorrente (l'Agricola Moceniga Pesca), attiva nel settore dell'acquacultura, si era vista revocare licenze di pesca e rigettare la domanda di rinnovo della concessione per acquacultura tra il 9 luglio e il 6 novembre 2003. Aveva impugnato al TAR Veneto questi atti amministrativi ma ne aveva riportato il rigetto; viceversa - in appello - ne aveva ottenuto l'annullamento, con sentenza del Consiglio di Stato del 29 aprile 2005.

Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato – con sentenza del 7 dicembre 2021 – aveva rigettato la domanda risarcitoria, motivando la decisione con la scarsa chiarezza della normativa applicabile alla fattispecie, la quale in definitiva non poteva fondare una condotta colposa dell'amministrazione procedente (alla quale poteva riconoscersi l'errore scusabile).

Il ricorso alla Corte EDU (presentato nel 2022) si basa sulla lamentata violazione dell'art. 1 Prot. 1 (diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive).

La Corte EDU si rifà alla sentenza Carbonara e Ventura c. Italia del 2000 e ribadisce che la scarsa chiarezza delle norme di legge non può ridondare a scapito dei diritti dei cittadini dei Paesi sottoscrittori. Pertanto, la teoria dell'errore scusabile non può costituire una giustificazione per la lesione del diritto al patrimonio a opera di provvedimenti amministrativi illegittimi (v. nn. 13-18 della sentenza).

Ai sensi dell'art. 41 CEDU vengono quindi assegnati alla società ricorrente 110 mila euro a titolo di danni, patrimoniali e non; e 10 mila per le spese.

Nella seconda sentenza, lo studio medico-odontoiatrico ricorrente aveva impugnato – infine – al Consiglio di Stato la revoca regionale della Puglia del suo accreditamento al servizio sanitario nazionale. La giustizia amministrativa aveva annullato il provvedimento con decisione del 28 novembre 2013. Tuttavia, essa aveva anche rigettato la domanda risarcitoria, sulla base dell'argomento che la regione Puglia era incorsa in un errore scusabile.

Analogamente al caso esposto per primo, la Prima sezione della Corte EDU (in composizione ristretta), accoglie il ricorso intentato in base all'art. 1 Prot. 1. Tuttavia, non accorda al ricorrente alcuna somma ex art. 41 CEDU, poiché nessun danno era stato dedotto nel ricorso.

Nella terza sentenza, lo studio fisioterapico aveva impugnato al TAR Puglia (sezione di Lecce) la mancata voltura dell'accREDITAMENTO al servizio sanitario nazionale, dalla persona fisica della titolare alla società in accomandita semplice da lei costituita. Il TAR aveva dichiarato illegittimi gli atti amministrativi pertinenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva – infine – rigettato (sentenza dell'11 settembre 2019) la domanda risarcitoria, sulla base dell'argomento che la regione Puglia era incorsa in un errore scusabile.

Anche in questo caso, il ricorso basato sull'art. 1 Prot. 1 viene accolto e, ai sensi dell'art. 41 CEDU vengono assegnati alla società ricorrente 554 mila euro a titolo di danni, patrimoniali e non; e 10 mila per le spese.

La quarta sentenza ha ad oggetto la mancata assunzione delle ricorrenti presso il Ministero della difesa, poi dichiarata illegittima dal TAR Lazio. Esse erano quindi state assunte nell'impiego in ritardo e avevano pertanto chiesto il risarcimento del danno. Per il resto il contenuto della pronuncia è identico alle precedenti.

La quinta sentenza è in tutto analoga a quelle sopra sintetizzate.

8. Art. 2 Prot. n. 4- Libertà di circolazione

Gangemi c. Italia

Prima sezione sentenza

26 settembre 2024

(ricorso n. 59233/17)

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 – Prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi – Violazione dell'art. 2 Prot. 4 – Sussiste.

Viola l'art. 2 Prot. 4 l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (di cui agli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011) laddove contenga la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Fatto e diritto. Sergio Gangemi era stato attinto, nel 2013, dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per provvedimento del tribunale di Latina, in quanto delinquente abituale e soggetto che viveva dei proventi di attività delittuose, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Gli era stato prescritto (tra l'altro) di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”. Il procedimento si era concluso definitivamente nel 2017, allorché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all'unanimità la violazione del diritto alla libera circolazione (stabilito nell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4), a motivo dell'indeterminatezza delle espressioni contenute nelle prescrizioni impostegli nella misura di prevenzione. La Corte – al riguardo – si riallaccia al precedente della *Grande Chambre* del 2017 *De Tommaso c. Italia*⁵⁵. Tale pronuncia è – com'è evidente – successiva al procedimento qui in esame, come pure è posteriore a esso la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 24 del 2019 (pure richiamata nel n. 14 della sentenza), che ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cui gli artt. 6 e 8 si agganciano.

Al ricorrente sono assegnati 7 mila euro per il danno morale e nulla per le spese, perché non richieste.

55. Per un'ampia disamina della sentenza *De Tommaso* si rinvia al *Quaderno* n. 14 (2017), pag. 49 e ss.

9. Art. 41- Equa soddisfazione

Causa Varvara c. Italia

Prima sezione
10 ottobre 2024
(ricorso 17475/09)

Equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU – Somma accordata per danno materiale.

In esecuzione della sentenza Varvara c. Italia del 2013, vengono accordati al ricorrente 100 mila euro a titolo di danno materiale, nel contesto dell'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU.

Fatto e diritto. Il caso in questione è lo sviluppo della sentenza Varvara c. Italia del 2013 (esposto nel *Quaderno* n. 10 (2013), pag. 123).

Si trattava della confisca (ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) di edificazioni in Puglia, accostate a una zona boschiva tutelata. Tuttavia, il combinato disposto di leggi nazionali e regionali e l'intreccio di vari atti amministrativi aveva reso non immediatamente intelligibile se le costruzioni fossero o meno penalmente illecite. Era infine intervenuta la prescrizione dell'eventuale reato ma era stata disposta la confisca.

L'autore dei fatti (Vincenzo Varvara) aveva quindi adito la Corte EDU per sentire dichiarato il suo diritto a non subire una pena (*id est*: la confisca) non prevista dalla legge (art. 7 CEDU) e violato il suo diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1).

Conformemente al noto precedente *Sud Fondi* del 2009, la Corte EDU aveva accolto il ricorso su entrambi i profili. In sede domestica, quindi, in casi analoghi, la giurisprudenza *Sud Fondi* e *Varvara* aveva indotto diversi ricorsi che si erano risolti, in fine, con la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dello stesso art. 44 per i casi di mancata condanna. Con la sentenza n. 49 del 2015 – viceversa – la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione, sottolineando come la sentenza del 2013 non potesse considerarsi *sic et simpliciter ius receptum* anche in Italia e che essa vincolasse lo Stato solo in confronto del ricorrente Varvara (su questi aspetti l'Osservatorio si è soffermato nel *Quaderno* n. 12 (2015), pag. 47).

Restando in vigore la disposizione, permaneva l'interesse del ricorrente a far constatare la mancata applicazione della pronuncia da parte delle autorità italiane, le quali non avevano inteso addivenire a un accordo bonario

sull'equa soddisfazione, ai sensi dell'art. 41 CEDU.

La Corte di Strasburgo (Prima sezione, in composizione plenaria) torna, dunque, sulla questione e prende atto che il ricorrente rinunzia alla domanda di restituzione della porzione immobiliare confiscata (v. n. 10 della sentenza) e che – sul piano pecuniario – aveva domandato sin dalla presentazione del ricorso originario nel 2009 somme assai consistenti. Essa però fissa l'ammontare dell'indennizzo per equa soddisfazione in 100 mila euro a titolo di danno materiale (v. n. 23).

VI.

DOCUMENTI

Documenti

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo

a. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 46 Stati⁵⁶.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, i loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente numero di questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario e quindi “terzo” del ruolo della Corte e, dall'altro, ha comportato sia la

56. Si segnala che a seguito della decisione presa dal Comitato dei Ministri il 16 marzo 2022, la Federazione russa non è più un membro del Consiglio d'Europa.

completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

L'aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14 che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia - dopo la ratifica da parte della Russia - è entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 2010. Esso ha introdotto le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, originariamente prese da una commissione di tre giudici, vengono adottate da un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da un comitato di tre giudici (in precedenza vi provvedeva la sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa può dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito un pregiudizio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non può rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, con decisione a maggioranza dei due terzi, può avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri potrà altresì chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni introdotte dal Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, passati dai sei anni rinnovabili ad un unico mandato di nove anni, nonché l'introduzione di una disposizione che tiene

conto dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato al centro dei dibattiti dei Ministri responsabili della tutela dei diritti umani degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2010, in occasione della Conferenza di Interlaken, e nel 2012 durante i lavori della Conferenza di Brighton. All'esito di quest'ultima conferenza il Comitato dei Ministri è stato incaricato di studiare le modalità d'introduzione di una serie di misure di diversa natura, finalizzate all'accrescimento dell'efficienza e della produttività della Corte.

Si è giunti così all'adozione di due protocolli. Il Protocollo n. 15, aperto alla firma il 24 giugno 2013, è entrato in vigore il 1° agosto 2021. Esso introduce le seguenti principali modifiche:

- inserisce nel preambolo alla Convenzione il riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento degli Stati contraenti;
- riduce a 4 mesi il termine entro il quale la Corte può essere adita;
- fissa a 65 anni l'età massima per essere eletti giudici della Corte;
- sopprime il diritto per le parti del giudizio di opporsi alla rimessione alla Grande Camera previsto dall'art. 30;
- elimina la previsione contenuta nell'articolo 35, par. 3, lett. b), in base alla quale la Corte non poteva dichiarare irricevibile un ricorso se, pur in assenza di un pregiudizio grave in capo al ricorrente, il caso non fosse stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

Il Protocollo n. 16, aperto alla firma il 2 ottobre 2013, è entrato in vigore il 1° agosto 2018. Tale protocollo prevede la possibilità per le più alte giurisdizioni interne di sollevare davanti alla Corte EDU questioni relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, sul modello del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE. Questo Protocollo non è stato ratificato dall'Italia.

b. La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni nove anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincolo di mandato da parte dello Stato di provenienza, e l'incarico non è rinnovabile.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti 'comitati' composti da tre giudici e 'camere' (o sezioni) composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come *Grande Chambre* nella composizione di

diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione. La Corte può altresì procedere anche in composizione di giudice unico.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. I ricorsi non manifestamente irricevibili sono assegnati a una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato (*Rule 49*).

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo i casi di esame congiunto della ricevibilità e del merito. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, la decisione di irricevibilità che *“può essere assunta senza alcun esame ulteriore”* può essere adottata anche da un giudice unico; in caso contrario, il giudice unico trasmette i ricorsi a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame (art. 27 CEDU). I comitati di tre giudici, dal canto loro, possono non soltanto dichiarare all'unanimità un ricorso irricevibile, ma altresì dichiararlo ricevibile ed esaminarlo nel merito, a condizione che questo sia relativo a una questione di interpretazione o di applicazione della Convenzione oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte (c.d. *“repetitive cases”*) (art. 28 CEDU). La medesima norma prevede, in questo caso, che il giudice dello Stato convenuto che non sia già membro del comitato investito del ricorso possa essere invitato a farne parte al posto di un altro componente.

Un'altra nuova condizione di ricevibilità introdotta dal Protocollo n. 14 è quella prevista dal novellato art. 35 comma 3, lett. *b*, a norma del quale la Corte dichiara irricevibile il ricorso se il ricorrente non ha subito un *“pregiudizio importante”* per effetto della violazione lamentata. L'irricevibilità non potrà, tuttavia, essere decisa sulla base di tale motivazione se l'esame del ricorso nel merito è imposto dal rispetto per i diritti umani o se il ricorso è relativo a un caso che non è stato debitamente preso in esame da un giudice interno. (Su questo aspetto, tuttavia, v. *supra*, in ordine alla modifica del Protocollo 15).

Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla *Grande Chambre* quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso. Il regolamento di procedura

della Corte (art. 59, comma 3) prevede che l'udienza pubblica possa sempre essere richiesta dalle parti. Tuttavia, nella prassi e a causa dell'elevatissimo carico di lavoro della Corte, l'udienza pubblica viene concessa generalmente solo dalla *Grande Chambre*. Peraltro, ove concessa, l'udienza – a richiesta motivata delle parti o d'ufficio – può tenersi a porte chiuse (art. 63).

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo il proprio dissenso, all'uopo redigendo un'opinione separata. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla *Grande Chambre* - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze stesse. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

L'art. 46, come riformulato dal Protocollo n. 14, prevede che il Comitato, a maggioranza dei due terzi, possa decidere di adire la Corte se ritiene che l'esecuzione di una sentenza sia ostacolata da una "*difficoltà di interpretazione*" della stessa oppure, di fronte al rifiuto di uno Stato membro di conformarsi a una sentenza della Corte, per fare accertare la violazione dell'art. 46. Sarà poi lo stesso Comitato dei Ministri a valutare quali misure debbano essere prese a seguito di questa sorta di "doppia condanna".

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che "nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi".

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontri la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,

un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire, in particolare, dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione.

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

c. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 inerente all'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10;
- legge n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14;
- legge n. 11 del 2021 per il Protocollo n. 15.
- L'Italia non ha ratificato i Protocolli n. 12 e 16.

2. Tabelle statistiche

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti dell'uomo

2.1 Premessa

I dati statistici relativi all'attività della Corte per il 2024 registrano un decremento quanto al numero dei ricorsi pendenti, i quali ammontano a 28.800, con una diminuzione del 17 per cento rispetto al dato del 2023.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2023-2024, si può notare che nel corso del 2023 la Corte ha reso 6.931, di cui 52 relative all'Italia, mentre nel 2024 sono state emanate 10.829, di cui 58 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle pronunce emanate dalla Corte nel corso del 2024, si riscontra un aumento pari al 56 per cento rispetto al dato del 2023 (il numero delle cause concluse è stato, nel 2024, pari a 36.819, mentre nel 2023 sono state concluse 38.260 cause). Si segnala tuttavia che a seguito della riunione di un gran numero di ricorsi, nel 2024 le pronunce effettivamente rese sono state 1.102.

Ricorsi presentati alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo dal 2004 al 2024

Anno di presentazione	Numero dei ricorsi
2004	44.100
2005	45.500
2006	50.500
2007	55.100
2008 ⁵⁷	49.850
2009	57.100
2010	61.300
2011	64.400
2012	64.900
2013	65.900
2014	56.250
2015	40.650
2016	53.500
2017	63.350
2018	43.100
2019	44.500
2020	41.700
2021	44.250
2022	45.500
2023	34.650
2024	28.800

57. Dall'anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi assegnati a un organo della Corte.

Sentenze emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dal 2004 al 2024 riguardanti tutti gli Stati membri

Anno di emanazione	Sentenze emanate
2004	718
2005	1105
2006	1560
2007	1503
2008	1545
2009	1625
2010	1499
2011	1511
2012	1678
2013	3659
2014	2388
2015	2441
2016	1926
2017	15.595
2018	2739
2019	2187
2020	1901
2021	3131
2022	4.168
2023	6.931
2024	1.102⁵⁸

58. Si segnala che su 10.829 ricorsi sono state rese 1.102 sentenze in quanto molti di essi sono stati riuniti.

Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2024

Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli	51
Sentenze che non accertano violazioni	6
Altro	1
TOTALE	58

Violazioni accertate nei confronti dell'Italia nel 2024

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3)	8
Diritto alla libertà e sicurezza (art. 5)	1
Diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)	10
Diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 CEDU)	3
Diritto ad un equo processo sotto il profilo della mancata o ritardata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (art. 6 CEDU)	17
<i>Nulla poena sine lege</i>	2
Diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)	3
Diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)	1
Protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1 CEDU)	10
Libertà di circolazione (art. 2 Prot. N. 4)	1
Equa soddisfazione (art. 41)	1

Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel 2024 nei confronti degli Stati parti della Convenzione⁵⁹

Albania	20
Andorra	-
Armenia	16
Austria	4
Azerbaijan	39
Belgio	4
Bosnia Erzegovina	2
Bulgaria	15

⁵⁹ 2 sentenze sono state emesse nei confronti di due Stati membri: Russia e Georgia.

Cipro	6
Croazia	22
Danimarca	9
Estonia	-
Finlandia	2
Francia	32
Georgia	18
Germania	4
Grecia	27
Irlanda	-
Islanda	1
Italia	58
Lettonia	10
Liechtenstein	-
Lituania	8
Lussemburgo	4
Macedonia del Nord	10
Malta	7
Moldavia	17
Monaco	1
Montenegro	9
Norvegia	1
Paesi Bassi	5
Polonia	35
Portogallo	16
Repubblica Ceca	11
Romania	58
Regno Unito	3
San Marino	3
Serbia	11
Repubblica Slovacca	12
Russia	302
Slovenia	3
Spagna	6
Svezia	4
Svizzera	9
Turchia	73
Ucraina	158
Ungheria	51
TOTALE	1102

3. Testi normativi

3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14⁶⁰

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

60. Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no 2 (STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1o novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a. per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a. il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b. il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove

- l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c. qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d. qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b. se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve

termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - d. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - e. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - f. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - g. esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - h. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al

momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,

cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti

e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vicepresidenti; essi sono rieleggibili;
- b. costituisce Camere per un periodo determinato;
- c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d. adotta il regolamento della Corte;
- e. elegge il cancelliere e uno o più vice cancellieri;
- f. formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.
5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:
 - a. dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può

- essere adottata senza ulteriore esame; o
- b. dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;

- b. si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e
- c. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a. è anonimo; oppure
 - b. è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - a. il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - b. il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

3. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
4. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
5. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c. se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

Titolo III

Disposizioni varie

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere

interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3.2 Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare

la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

3.3 Protocollo addizionale n. 4

PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale

del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

3.4 Protocollo addizionale n. 7

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
 - c. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
 - d. far esaminare il suo caso e
 - e. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro

territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.
6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

ogni firma;

- a. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- b. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- c. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.5 Protocollo addizionale n. 13

PROTOCOLLO N. 13 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI, RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA⁶¹

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

- Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è

61. Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

- Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);
- Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;
- Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 - Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica

da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio

d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

3.6 Protocollo addizionale n. 15

PROTOCOLLO N. 15 ALLA CONVENZIONE RECANTE EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011;

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;

Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:

«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione,»

Articolo 2

1. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.»
2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente

i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Articolo 3

All'articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

Articolo 4

All'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

Articolo 5

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 6

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
 - a. la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
 - b. la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 8

1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima

dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.

3. L'articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione::

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d. ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

3.7 Legge 24 marzo 2001, n. 89

***“Previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375
del codice di procedura civile”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001***

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

ARTICOLO 1

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- a. dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- b. ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- c. dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- d. pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- e. pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma”.

CAPO II EQUA RIPARAZIONE

ARTICOLO 1-bis

(Rimedi all'irragionevole durata del processo) (1)

1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole

durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 1 *ter*

(Rimedi preventivi) (1)

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-*bis*, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-*sexies* e 350-*bis* del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura civile. (2)
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i

termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(2) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

ARTICOLO 2

(Diritto all'equa riparazione)

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-*ter* (1).

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (2).

2-*bis*. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (3) (4).

2-*ter*. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (5).

2-*quater*. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (6).

2-*quinqüies*. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a. in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all' articolo 96 del codice di procedura

civile;

- b. nel caso di cui all' articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- c. nel caso di cui all' articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- d. in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (7).

2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

- a. dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
- b. contumacia della parte;
- c. estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- d. perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- e. mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;
- f. introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
- g. irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (8).

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto (9).

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

- a. rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
- b. il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.] (10)

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(2) Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2015, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio 2016, n. 36 (in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 8), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla presente legge.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(10) Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

ARTICOLO 2-bis

(Misura dell'indennizzo) (1).

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di

durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo (2).

1-*bis*. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta (3).

1-*ter*. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce (4).

1-*quater*. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte (5).

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

- a. dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- b. del comportamento del giudice e delle parti;
- c. della natura degli interessi coinvolti;
- d. del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 3

(Procedimento) (1)

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile (2).

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando

si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
 - a. l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
 - b. i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
 - c. il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile (3).
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso (4).

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera g), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera h), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera i), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 4

(Termine di proponibilità) (1)

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno

2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88 (Gazz. Uff. 2 maggio 2018, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

ARTICOLO 5

(Notificazioni e comunicazioni) (1)

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5-bis

(Gratuità del procedimento)

1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.] (1)

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28, e successivamente abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

ARTICOLO 5-ter

(Opposizione) (1)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può

essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l' articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5-quater

(Sanzioni processuali) (1)

1. Con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5-quinquies

Esecuzione forzata (1).

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall' articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono

i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all' articolo 3, comma 2 , ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all' articolo 3, comma 2 , a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 6, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

ARTICOLO 5-sexies

(Modalità di pagamento) (1)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (2)
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all' articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera l), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(2) Comma inserito dall'art. 25, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

ARTICOLO 6

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea (1).
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2 (2).
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata

al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* (3).

(1) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 18 aprile 2002 dall'articolo 1 del D.L. 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.8 Legge 9 gennaio 2006, n. 12

***"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce
della Corte europea dei diritti dell'uomo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006***

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una

relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

3.9 Legge 24 dicembre 2012, n. 234

***“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013***

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
 - a. nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
 - b. mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi

della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c. nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. ⁽²⁸⁾

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale

o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze. 9-*bis*. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.⁽²⁷⁾
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni⁶².

62. La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 421) che "L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848". La procedura di rivalsa ha inizio con una notifica del Ministero dell'economia e delle finanze all'ente ritenuto responsabile della violazione. A seguito di tale notifica e in caso di mancato spontaneo adempimento, il MEF trasmette gli atti alla Presidenza del Consiglio al fine dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ingiunge il pagamento della somma. Il DPCM è impugnabile.

VII.

ULTERIORI DOCUMENTI

Ulteriori documenti

1. Interrogazione a risposta immediata n. 3-01704

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01704 CAMERA

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA : 3/01704
presentata da **BORRELLI FRANCESCO EMILIO** il **04/02/2025** nella seduta numero **421**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BONELLI ANGELO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
DORI DEVIS	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
FRATOIANNI NICOLA	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
GHIRRA FRANCESCA	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
GRIMALDI MARCO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
MARI FRANCESCO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
PICCOLOTTI ELISABETTA	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
ZANELLA LUANA	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025
ZARATTI FILIBERTO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	04/02/2025

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, data delega **04/02/2025**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
BORRELLI FRANCESCO EMILIO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	05/02/2025
RISPOSTA GOVERNO		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	MINISTRO, AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	05/02/2025
REPLICA		
BORRELLI FRANCESCO EMILIO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	05/02/2025

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 05/02/2025
SVOLTO IL 05/02/2025
CONCLUSO IL 05/02/2025

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01704

presentato da

BORRELLI Francesco Emilio

testo presentato

Martedì 4 febbraio 2025

modificato

Mercoledì 5 febbraio 2025, seduta n. 422

BORRELLI, BONELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA e ZARATTI. — **Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.** — Per sapere — premesso che:

con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione del diritto alla vita degli abitanti della «Terra dei fuochi», l'area campana coinvolta per decenni nell'interramento di rifiuti tossici ad opera della criminalità organizzata, che da anni gestisce e smaltisce illegalmente rifiuti speciali provenienti da tutta Italia;

tra i soggetti coinvolti in questa attività criminale sono da annoverare i fratelli Pellini di Acerra, definitivamente condannati nel 2017 per disastro ambientale aggravato a causa del loro coinvolgimento in attività di stoccaggio e smaltimento illecito di milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi con devastanti ripercussioni sulla Terra dei fuochi, il cui patrimonio di circa 220 milioni di euro, inizialmente oggetto di confisca poi annullata per decorrenza dei termini, è stato nuovamente posto sotto sequestro nell'ambito del processo in corso davanti al tribunale civile di Napoli per un maxi risarcimento del danno ambientale procurato;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, ha riconosciuto un rischio per la vita dei cittadini «sufficientemente grave, reale e accertabile», che può essere qualificato come «imminente», ritenendo che «non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei fuochi»;

scrive ancora la Corte europea dei diritti dell'uomo che «data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto; anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato»;

studi ufficiali, come quello presentato nel febbraio 2021 dalla procura di Napoli Nord con l'Istituto superiore di sanità, hanno dimostrato la correlazione tra determinati tipo di cancro e l'alto grado di inquinamento ambientale dovuto, in special modo, all'interramento di rifiuti tossici e alla presenza di numerose discariche legali e abusive;

secondo quanto disposto dai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, lo Stato italiano, cui è stata riconosciuta una responsabilità diretta, deve elaborare una strategia articolata sulla Terra dei fuochi, mettere in piedi un meccanismo di monitoraggio indipendente e istituire una piattaforma di informazione pubblica —:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01704 CAMERA

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere perché venga subito attuata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e impressa una decisiva accelerazione agli interventi di bonifica delle aree ricomprese nella Terra dei fuochi.

(3-01704)

2. Resoconto stenografico della seduta del 5 febbraio 2025 (estratto)

Atti Parlamentari

— 39 —

Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025 — N. 422

Ciriani, con la sua risposta, ci conferma che i decreti attuativi, di fatto, non sono operativi e che non sono state rispettate le scadenze che voi stessi vi eravate dati. Quindi, l'unico problema che avevate è che in pompa magna dovevate dire, in piena campagna elettorale, che vi stavate occupando di liste d'attesa, salvo poi non riuscire, ad oggi, a mettere in riga quello che, sostanzialmente, pensavate essere uno strumento risolutorio. Noi già allora dicemmo che, comunque, quel decreto non sarebbe servito a nulla, perché non ci avevate messo un euro. Quindi io vorrei capire, sulle liste d'attesa, senza il personale e senza strutture abilitate, come fate ad agire in maniera incisiva.

Ma poi, anche nello strumento che vi eravate dati voi, non avete rispettato le scadenze, secondo quello che lei ci ha detto, tra l'altro attaccando i camici rossi, perché dopo le toghe rosse ci sono pure i camici rossi, che vi indicano come coloro che stanno facendo chissà che cosa. E invece siete voi, semplicemente, che non mantenete le promesse e che state colpendo la sanità pubblica, la sanità accreditata e convenzionata, il nomenclatore, i laboratori di analisi: tutti questi colpiti costantemente. E come volete che si rispettino i tempi sulle liste d'attesa, rispetto ai dati che ha dato la collega Gadda, che sono dati clamorosi? Voi sulle liste d'attesa siete terribilmente in ritardo e gli italiani rinunciano a curarsi, mentre voi vi preoccupate della sanità soltanto per farvi campagna elettorale. Io reputo che questo sia un comportamento a dir poco immorale (*Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe*).

(Iniziativa per accelerare gli interventi di bonifica nella cosiddetta Terra dei fuochi, in relazione alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - n. 3-01704)

PRESIDENTE. L'onorevole Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01704 (*Vedi l'allegato A*).

FRANCESCO EMILIO BORRELLI (AVS).

Egregio Ministro, con sentenza del 30 gennaio 2025 - quindi, pochi giorni fa -, la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per violazione del diritto alla vita degli abitanti della Terra dei fuochi, l'area campana coinvolta per decenni dall'interramento di rifiuti tossici ad opera della criminalità organizzata, che da anni gestisce e smaltisce illegalmente rifiuti speciali provenienti da tutta Italia.

In particolare, è stato riconosciuto un rischio per la vita dei cittadini, sufficientemente grave, reale e accertabile, che può essere qualificato come imminente, ritenendo che non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa, da parte delle autorità, nell'affrontare la situazione della Terra dei fuochi. Ministro, io vorrei farle un appello come fece *Il Mattino* quando ci fu il terremoto in Irpinia: "fate presto" (*Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra*).

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere.

GILBERTO PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica*. Grazie Presidente e un grazie agli interroganti. In relazione al tema posto dagli onorevoli interroganti, è costante l'attenzione del Governo e delle autorità locali sulla nota e triste vicenda della Terra dei fuochi. Già nei mesi scorsi, il prefetto di Napoli ha avviato un primo confronto tra le amministrazioni interessate sul tema specifico delle bonifiche, con l'ipotesi di arricchire il quadro degli strumenti attualmente a disposizione del modello elaborato a livello nazionale dalla *task force* del commissario straordinario Vadalà, riconosciuto, peraltro, come *best practice* in materia.

Per quanto di competenza del MASE, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 136 del 2013, sono state portate avanti, anche attraverso un apposito gruppo di lavoro, le indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminanti causati da

sversamenti e smaltimenti abusivi. In tal modo, sono state individuate le aree che non possono essere destinate alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, in considerazione delle capacità fitodepurative. Inoltre, stiamo costantemente monitorando le azioni di bonifica attuate dalla regione sulla base dei vari accordi e convenzioni.

In merito al contenzioso citato in premessa dall'interrogante, si precisa che l'Avvocatura, nel corso del 2024, ha espresso parere favorevole all'avvio di un'azione risarcitoria del danno ambientale. È stato richiesto, altresì, di attivare l'ISPRA per il necessario supporto tecnico, volto all'accertamento dello stato dei siti coinvolti e alla quantificazione dei costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta riparazione. Il valore monetario del danno ambientale, complessivamente stimato in circa 33 milioni di euro, rappresenta, pertanto, la quantificazione delle misure ambientali e complementari, che dovranno essere realizzate a spese dei responsabili, anche presso altri siti.

Infine, il prefetto di Napoli ha tempestivamente convocato, già lo scorso 1° febbraio, una riunione di approfondimento delle misure da assumere in ordine alla citata pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela del diritto alla salute, in modo tale da dare continuità alle misure di risanamento del territorio, oltre a quelle di prevenzione e controllo.

PRESIDENTE. Il deputato Borrelli ha facoltà di replicare.

FRANCESCO EMILIO BORRELLI (AVS). Grazie, Presidente. Ministro, io quello che le avevo chiesto e quello che chiedo al Governo è un intervento chiaro e determinato rispetto a tre temi. Uno: le vittime. Per anni, sono stati colpevolizzati i cittadini che sono morti di tumore. Lei sa com'è nata la questione della Terra dei fuochi? È nata perché c'erano troppi bambini che morivano di tumore, troppi e, per anni, è stata colpevolizzata la

popolazione locale, le popolazioni. Ci sono persone con cui ho combattuto personalmente, da padre Maurizio Patriciello ad Alessandro Cannavacciuolo. Lei si riferiva alla sentenza dei Pellini. Quando lo Stato ha vinto e ha condannato degli inquinatori, condannati per disastro ambientale a 7 anni e con un sequestro di 220 milioni di euro, si è perso tempo, al punto tale che erano stati restituiti 220 milioni di euro, che dovevano essere utilizzati, invece, dallo Stato per bonificare e indennizzare le vittime, per aiutare le persone che oggi sono malate e che non hanno percorsi prioritari per potersi curare o per poter evitare tutto ciò, facendo indagini prima sulla loro salute, visto che vivono in un territorio particolarissimo.

E, poi, le bonifiche. Ministro, io sono tra quelli che non buttano la croce addosso a una parte politica, ma bisogna fare presto. Si sta ancora aspettando un'azione risolutiva. Certo, una parte dei siti - lo sappiamo -, circa il 2 per cento, è risultata inquinata al punto tale che non si può più realizzare e fare agricoltura, ma non dimentichiamo che tutti gli interramenti avvenuti in Campania, nella Terra dei fuochi, come è stato dimostrato dalle indagini, sono frutto dell'arrivo di materiali industriali dal Nord (*Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra*). Non ci sono industrie nel Sud, in Campania, che facevano questi tipi di interramenti, e ancora si parla di abitudini alimentari.

Per concludere, Ministro, io quello che le voglio chiedere è di impegnarsi in prima persona anche oltre le sue responsabilità formali, perché in questo momento, dopo questa sentenza, noi non possiamo deludere questi cittadini, che sono stati loro a fare ricorso, e c'è un intero territorio che chiede al Parlamento e al Governo, al di là delle espressioni politiche, di fargli giustizia.

È questo che chiediamo, Ministro: giustizia, subito (*Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra*)!

(Iniziativa di competenza in materia di oneri concessori per la gestione delle

3. Interpellanza n. 2-00540

INTERPELLANZA 2/00540 CAMERA

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERPELLANZA : 2/00540
presentata da **ASCARI STEFANIA** il **14/02/2025** nella seduta numero **428**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FERRARA ANTONIO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
CHERCHI SUSANNA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
SPORTIELLO GILDA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
CARAMIELLO ALESSANDRO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
FONTANA ILARIA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
MORFINO DANIELA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
TORTO DANIELA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
D'ORSO VALENTINA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
GIULIANO CARLA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
DONNO LEONARDO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
ALIFANO ENRICA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
L'ABBATE PATTY	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
CASO ANTONIO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
FENU EMILIANO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025
LOMUTTI ARNALDO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/02/2025

Ministero destinatario :
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delegato a rispondere : **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, data delega **14/02/2025**

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, data delega **17/02/2025**

INTERPELLANZA 2/00540 CAMERA

TESTO ATTO

Atto Camera

Interpellanza 2-00540

presentato da

ASCARI Stefania

testo di

Venerdì 14 febbraio 2025, seduta n. 428

I sottoscritti chiedono di interpellare **il Presidente del Consiglio dei ministri**, per sapere – premesso che:

su ricorsi di due cittadini italiani, già condannati in primo grado ma poi prosciolti in appello per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha emanato una sentenza (Episcopo e Bassani c. Italia del 19 dicembre 2024) a giudizio degli interpellanti molto discutibile in materia di confisca per equivalente, ai sensi dell'articolo n. 322-ter del codice penale;

in sede nazionale, infatti, gli imputati – più prosciolti per essersi giovati della prescrizione del reato – si erano visti confiscare somme di danaro equivalenti al profitto ottenuto mediante fatti, rispettivamente, di truffa in erogazioni pubbliche e false fatturazioni;

la prima sezione della Corte Edu ritenuto che la confisca inflitta, nonostante la carenza di una formale sentenza di condanna a carico degli imputati, non abbia violato l'articolo 7 della Convenzione, il quale prevede il principio nullum crimen, nulla poena sine lege;

essa viceversa ha ritenuto violato l'articolo 6, paragrafo 2, della Cedu (presunzione d'innocenza) e l'articolo 1 protocollo addizionale 1 (diritto di proprietà);

secondo la Corte, la presunzione d'innocenza impone al giudice di considerare a ogni effetto l'imputato innocente fino a condanna definitiva e che quindi, senza una condanna penale definitiva, quest'ultimo non possa subire conseguenze che – in via di fatto – lo trattano come se fosse colpevole;

pertanto, l'Italia è stata condannata a rimborsare le spese a uno dei ricorrenti e sarebbe tenuta a eseguire la sentenza, in ipotesi restituendo le somme confiscate a coloro i quali – dalle carte processuali – emerge che abbiano storicamente commesso i fatti loro addebitati;

ha scritto un'opinione dissenziente molto vibrata il giudice designato dall'Italia Raffaele Sabato, il quale ha evidenziato sia l'incoerenza intrinseca della pronuncia (la quale ha considerato non violato l'articolo 7 Cedu, perché la confisca non sarebbe una pena in senso proprio, ma poi ha ravvisato la violazione della presunzione d'innocenza), sia il contrasto con numerosi precedenti della stessa Corte (tra cui le sentenze Gjem c. Italia del 2018 e Rigolio c. Italia del 2023), nei quali, pur a fronte della prescrizione dei reati seguita da confische, non sono state individuate violazioni della Convenzione dei diritti;

il giudice Sabato ha inoltre sottolineato come la sentenza si ponga in evidente contraddizione con l'articolo 15 della direttiva 2024/1260/UE (la quale prevede proprio la confisca senza condanna; e pur dando la sentenza atto dell'esistenza di un largo consenso europeo al riguardo) che l'Italia è tenuta a recepire;

del resto, casi di confisca senza condanna sono già ampiamente previsti nel nostro ordinamento (si pensi alle materie dei mezzi di trasporto per l'immigrazione clandestina, degli stupefacenti, delle armi nella legge n. 152 del 1975, degli abusi edilizi nel decreto legislativo n. 380 del 2001 e delle misure di prevenzione antimafia);

in sintesi, il nostro Paese si troverebbe a dover eseguire una sentenza della Corte Edu e, al contempo, adempiere a un obbligo unionale di segno esattamente opposto, potenzialmente rendendo palese un contrasto tra corti (Strasburgo e Lussemburgo) e – conseguentemente – tra ordinamenti (Consiglio d'Europa e Unione europea);

si pongono pertanto a giudizio degli interroganti gravi problemi interpretativi, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione Edu –:

se non intenda promuovere (entro il termine di tre mesi della data della sentenza, vale a dire il 19 marzo 2025) la rimessione della causa alla Grande Camera della Corte di Strasburgo per ottenere l'integrale riforma della sentenza della Prima sezione.

(2-00540) «Ascari, Ferrara, Cherchi, Sportiello, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, D'Orso, Giuliano, Donno, Alifano, L'Abbate, Caso, Fenu, Lomuti».

**INDICE
ALFABETICO
DELLE SENTENZE**

Indice alfabetico delle sentenze

A.Z.....	71	Leonino e altri.....	101
Albanese e altri.....	84	Libri.....	65
Alunni e altri.....	96	Lighea Immobiliare e altri.....	98
Analisi Cliniche BIOS e altri.....	98	Lombardi.....	73
Azzano e altri.....	84		
		Maltese e altri.....	134
Bigioni.....	83		
Bleve.....	99	Nacca.....	105
Cecere e altri.....	98	Oriani.....	90
Centro di fisioterapia.....		Orlandi.....	88
Cecilia Surace.....	134		
Cesarano.....	106	Pasquariello.....	104
Cocozza di Montanara e altri.....	104	Patricolo e altri.....	85
Contrada n. 4.....	114	Paul Getty Trust e altri.....	124
Cracò.....	115	Pintus.....	66
Cramesteter.....	81		
Cutelli e Russo.....	129	Ragagnin.....	84
		Rapucci.....	93
De Maio e altri.....	104	Rizzo Striano.....	96
Di Gregorio e Cammarata.....	128	Rummo Molino e Pastificio S.p.A.....	96
Di Marco e altri.....	101		
Donati.....	122	S.M.....	74
		Scardaccione.....	131
Episcopo e Bassani.....	109	SICOP s.r.l.....	134
		Società Agricola Moceniga Pesca.....	134
Farina e altri.....	93	Studio medico Crusi.....	134
Galasso e Punto AV Immobiliare.....	98	Tarricone.....	67
Gangemi.....	127	Temporale.....	69
Giuffrè e altri.....	102		
Grande Oriente d'Italia.....	116	Utzeri.....	95
IGEA.....	93	Valvo e altri.....	120
		Vannozzi.....	100
Katte Klitsche de la Grange.....	104	Varvara.....	136
		Vasco e altri.....	91
Lavorgna.....	78	Votta Ronza.....	104



Avvocatura della Camera dei deputati
Osservatorio sulle sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo

**Quaderni
n. 21**

**Sentenze
della Corte europea
dei diritti dell'uomo
nei confronti
dell'Italia
2024**



L'Osservatorio della Camera
sulle sentenze della Corte EDU
è anche su Internet

